SENATO DELLA REPUBBLICA

- V LEGISLATURA ----

353^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 23 OTTOBRE 1970

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA, indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU- DIZIO	mera dei deputati) (Procedura urgentis- sima):		
Presentazione di relazioni Pag. 18108	BERGAMASCO		
CONGEDI	DEL NERO		
DISEGNI DI LEGGE	* Fabiant		
Annunzio di presentazione	FRANZA		
PRESIDENTE	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI Annunzio 18179, 18180		
Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 591: PRESIDENTE	Rinvio del seguito dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul problema della salvaguardia di Venezia: Presidente		
Discussione e approvazione:			
« Modifiche e integrazioni alla legge 18 mar-	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-		

23 Ottobre 1970

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bartolomei per giorni 1, Cassiani per giorni 2, Corrias Efisio per giorni 1, Florena per giorni 1, Limoni per giorni 1, Pecoraro per giorni 1, Ricci per giorni 1 e Tessitori per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

Codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'articolo 392 del Codice dell'articolo 334 e modificazione degli articolo 292 e 292-bis del medesimo Codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del Codice di procedura penale » (1369);

BLOISE, LA ROSA, DE MATTEIS, CASTELLACCIO, CATELLANI, GERMANÒ, CELIDONIO, DE ZAN, BARDI e FERRI. — « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli Istituti professionali » (1370).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (in un testo risultante dall'untficazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati GIOMO; CATTANEO PETRINI Giannina; SIMONACCI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa » (1023-B), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è stato deferito in sede deliberante alla Commis353a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

sione stessa il disegno di legge: Deputato MATTARELLI. — « Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali » (1296), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: BRUSASCA. — « Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Coppola sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bloise (Doc. IV, n. 30) e dal senatore Follieri sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Valsecchi Pasquale (Doc. IV, n. 32).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 » (1332) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giraudo. Ne ha facoltà.

GIRAUDO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che con il presente disegno di legge l'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato compie qualche passo innanzi nel difficile e complesso cammino verso il necessario suo adeguamento alla realtà politica, economica e sociale del Paese.

Consento sulle disposizioni ovvie, evidenti nella loro logicità perchè rivolte a dare un compiuto sviluppo a norme preesistenti o perchè destinate a correggerne altre in armonia ad esigenze, ad esperienze e a situazioni nuove o perchè destinate infine, con l'avvento della Regione, a ridistribuire compiti e personale tra le due sedi diverse.

Consento anche, ma con misura, sulle disposizioni più ardite contenute particolarmente negli articoli 16 e 24 che hanno dato luogo alla Camera ad un intenso e contrastato dibattito. È su queste che vorrei soffermarmi brevemente.

L'articolo 16 autorizza il Governo ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o più decreti aventi valore di legge, rivolti a stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nonchè a stabilire le attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale.

L'articolo 16 indica una serie di determinazioni, di definizioni e di attribuzioni riservate alle funzioni ed alle qualifiche, ai vari livelli, del personale dirigenziale e al punto f), venendo a parlare della responsabilità connessa all'esercizio delle funzioni, prevede per i direttori generali, o funzionari di qualifica equiparata o superiore, una responsabilità specifica verso il Governo, tale da consentire ad esso di disporre, in casi particolari, il collocamento a disposizione o a riposo d'autorità.

È una norma che innova profondamente l'articolo 123 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, articolo che prevede attualmente la soluzione del rapporto di impiego del direttore generale con disposizioni procedurali ben precise che vanno, in ogni caso, dalla contestazione degli addebiti alle giustificazioni del funzionario e che comportano,

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

alla conclusione, una deliberazione del Consiglio dei ministri sull'incompatibilità del funzionario ad essere mantenuto in servizio.

È facile pensare, onorevoli colleghi, alla situazione di incertezza in cui verranno a trovarsi, con le nuove disposizioni, i direttori generali esposti perennemente alla minaccia di provvedimenti d'autorità e al pericolo di trovarsi maggiormente, non dico all'arbitrio, ma alla mercè della volontà dei politici nel loro rapido avvicendarsi alla guida dei Ministeri. D'altra parte non bisogna sottovalutare il fatto che il previsto accresciuto potere discrezionale degli alti funzionari, e massimamente dei direttori generali, comporta un rischio che va pure messo in conto, perchè fa parte del costo personale che, nella partecipazione al potere, si deve al grado di autorità esercitato.

Di ciò io ero ben convinto fin dal gennaio del 1967, quando, riferendo alla 1ª Commissione del Senato, — il senatore Palumbo ne è qui autorevole testimone — sul provvedimento che fu poi la legge 18 marzo 1968, n. 249 e trattando del tema della responsabilità dei funzionari dirigenti in relazione ai poteri che in attuazione del decentramento funzionale e della politica di programmazione essi vengono ad assumere per legge, osservavo: « Questi poteri comportano necessariamente una accresciuta discrezionalità decisionale di iniziativa in sede esterna e, almeno a certi livelli di importanza nazionale e regionale ed anche provinciale, possono dare luogo, accanto e in aggiunta alla responsabilità propria dei funzionari, che è sempre giuridica, anche ad una responsabilità impropria, non politica, ma quasi politica, riferibile cioè non all'articolo 28 della Costituzione e neppure conseguentemente all'articolo 97, ma anche e soprattutto all'articolo 95 della Costituzione medesima ».

E aggiungevo: « La responsabilità quasi politica sarebbe la responsabilità connessa alla partecipazione di un organo individuale e collegiale, in sè non politico, alla responsabilità politica del Governo e naturalmente del Ministro per determinati atti o fatti dovuti all'organo stesso per effetto del potere discrezionale ad esso riconosciuto nell'esercizio ordinario o straordinario delle proprie

competenze. È un tipo di responsabilità questa che sul piano del rapporto fiduciario si riscontra oggi nei confronti dei prefetti e degli ambasciatori, i quali per facoltà insindacabile del Governo possono essere collocati a disposizione od anche a riposo quando, mal corrispondendo nelle loro iniziative a motivi di opportunità politica, non assecondino di fatto le direttive del Governo ».

Se non sono dunque io che posso elevare critiche alle disposizioni previste al punto f) dell'articolo 16, devo però aggiungere che quelle mie valutazioni erano inserite in una previsione di riforme e di strutture che il presente disegno di legge non contempla, o contempla solo in minima parte. Sono le riforme e le strutture indicate nella ahimè troppo obliata relazione Medici, la quale prevedeva tra l'altro la riforma dei consigli di amministrazione dei Ministeri e la creazione dei segretariati generali.

Si legge in quella relazione che il consiglio di amministrazione, sul quale si erano riposte molte speranze, ha deluso l'aspettativa, e ciò non solo per ragioni di composizione e di compiti, ma anche perchè « non si sente la esigenza del lavoro collegiale imposto dagli ordinamenti democratici e proprio dei tempi moderni ». Soggiungeva il senatore Medici: « Finchè la democrazia non diventerà costume generale del popolo italiano, poco possiamo attenderci in questa materia dal comando della legge ». Queste realistiche considerazioni non ci impediscono di consigliare un rinnovamento della composizione e dei compiti del consiglio di amministrazione e in particolare di attribuirgli anche i seguenti compiti: 1) esame e discussione sulla politica amministrativa del Ministero, considerato nella sua unità; 2) coordinamento delle materie che superano la competenza del segretariato generale (il senatore Medici, allora Ministro della riforma, prevedeva appunto l'istituzione del segretariato generale), nonchè altre competenze sulle quali in questo momento non mi soffermo.

Nella mia relazione già citata alla Commissione interni, riferendomi appunto al consiglio di amministrazione e tenendo conto di quello che si è fatto nel rinnovamento dei consigli di amministrazione di alcune grandi 353a Seduta

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

aziende autonome, dicevo che certo non si può uniformare in tutto e per tutto l'organizzazione dei Ministeri a quella delle aziende autonome: la diversità dei fini immediati e del contenuto operativo non consente questo anche se, almeno in certi settori, lo consente di più di quanto comunemente si pensi. « Se Stato sono i Ministeri e Stato sono le aziende, non vedo perchè, in tema di consiglio di amministrazione, tutto quello che si concede alle aziende non debba corrispondersi ai Ministeri per la parte che hanno in comune con esse aziende: è la parte più strettamente connessa al programma di sviluppo economico, è la parte che implica nelle organizzazioni degli uffici e del lavoro un rispetto più sensibile all'economicità dei costi, in relazione all'efficienza dei servizi e un'attenzione più documentata sugli indici di produttività del personale ».

E per passare all'altro istituto, previsto come ho detto nella relazione Medici quale elemento necessario alla realizzazione dei due compiti fondamentali di ogni Ministero, attività di amministrazione e operativa, attività di alta direzione e di sviluppo — si demandava appunto al segretariato generale questa attività di alta direzione e di sviluppo rivolta a tradursi « principalmente nella elaborazione di studi e programmi di attività i quali debbono essere coordinati sia all'interno del Ministero, sia con gli altri Ministeri, enti e organizzazioni, per far sì che in ogni momento siano aderenti alla dinamica della realtà sociale ed economica del Paese ». Oltre a questa funzione il segretariato generale sempre secondo la relazione Medici - doveva avere anche il compito di elaborare in base alle direttive del Ministro la politica amministrativa del Ministero senza interferire sulla autonomia delle direzioni generali. Si parlava di « politica amministrativa » per mettere in evidenza che « in uno Stato ordinato su basi democratiche questa non dovrebbe cambiare con ogni Governo, dato che vi sono, nell'azione amministrativa, certe linee fondamentali che non obbediscono alle vicende politiche ma che, essendo intimamente legate al bene comune, debbono restare costanti ».

In conclusione, onorevoli colleghi, intendo dire che la responsabilizzazione a livello politico dei vertici dell'amministrazione dello Stato è auspicabile ed è essenziale, a condizione che si garantisca, contestualmente e con identico impegno, la continuità nell'azione a livello più specificamente burocratico; ciò al fine di assicurare un effettivo e costante coordinamento tra le due prospettive e per evitare quindi che l'una o l'altra prendano il sopravvento con intuibili conseguenze deleterie sul buon andamento e sull'efficienza della pubblica amministrazione.

Venendo ora all'articolo 24 sembra a me che anch'esso debba essere inquadrato nella medesima direttiva dell'articolo 16: qualificazione politica dell'attività burocratica, coerente alle istanze più attuali elaborate dagli studiosi della scienza della pubblica amministrazione. Se cioè, come ho detto or ora, ai vertici dell'attività dirigenziale si impone una immediata, diretta e personale responsabilizzazione politica o quasi politica, in relazione alla importanza dei compiti esercitati, a livello esecutivo l'istanza di politicizzazione può e deve tradursi in altre forme e in altre prospettive. Si tratta, in altre parole, non più di assicurarsi che il singolo funzionario risponda nella sua attività a talune fondamentali impostazioni e scelte politiche, bensì di assicurarsi che l'organizzazione del personale nei pubblici uffici risponda costantemente in termini di efficienza e di produttività alle effettive esigenze del servizio.

A suo tempo nella mia citata relazione osservavo a questo proposito che « funzionari dirigenti e funzionari dipendenti costituiscono l'ufficio pubblico, centrale o periferico, intorno al quale è disposta l'organizzazione dei servizi necessari ma strumentali, che occupano altri dipendenti i quali non sono funzionari in quanto adempiono ad una mansione tecnica ed esecutiva e non ad una funzione propriamente detta » che è sempre — quest'ultima — decisionale o di collaborazione alla formazione dell'atto decisionale. E aggiungevo: « In linea del tutto teorica e per pura ipotesi, si potrebbe pensare ad un rapporto di impiego di diritto pubblico soltanto per i primi, cioè per funzionari, e riservare alle altre categorie di dipendenti un rapporto di impiego di diritto privato da regolarsi con un contratto collettivo di lavoro. In alcuni Paesi e per almeno alcune categorie

23 Ottobre 1970

di questa parte del personale ciò infatti avviene ». Orbene se, allo stato delle cose, ciò non è pensabile oggi in Italia, stante anche la possibilità di progressione nella carriera senza soluzione di continuità tra l'uno e l'altro livello, non vi è tuttavia ragione per non iniziare a percorrere questo cammino, proprio attraverso le modalità indicate dall'articolo 24. La precisa delimitazione normativa dei possibili oggetti della trattativa sindacale (mansioni, trattamento economico e quiescenza), i requisiti richiesti ai sindacati per la partecipazione alle trattative, l'intervento del potere normativo del Governo attraverso il regolamento ed infine la necessità di una legge per la copertura finanziaria, appaiono strumenti sufficienti, a mio avviso, se bene utilizzati, ad impedire che questa trattativa si risolva in una facile demagogia di parte.

D'altro lato per questa via è dato forse di svincolarsi gradualmente dalle pastoie di un legalitarismo in senso stretto e sorpassato che, a ben vedere, si risolve in una vera e propria sclerosi dell'Amministrazione pubblica.

Ad evitare in ogni modo il pericolo dei particolarismi e della introduzione di vere e proprie lotte di casta, data la molteplicità degli interessi e delle categorie presenti nell'Amministrazione pubblica, occorrerà ovviamente che le trattative sindacali possano essere collocate in un contesto di globalità e di coordinamento, inquadrando, almeno a livello consultivo, la visione dei problemi particolari in una dimensione più ampia e generale di valutazione d'insieme.

Proprio a questo fine mi consenta, signor Ministro, di richiamare la sua attenzione e l'attenzione del Senato sulla funzione del Consiglio superiore della Pubblica amministrazione quale organo consultivo del Governo in ordine alle questioni comuni a tutte le amministrazioni dello Stato in materia di ordinamento del personale civile, nonchè di organizzazione del funzionamento e perfezionamento tecnico dei servizi. Sebbene istituito nel 1957 con il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Consiglio superiore è stato costituito formalmente solo dopo undici anni, essendosi dovuto sostituire il sistema

elettivo dei rappresentanti del personale con il sistema delle designazioni da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Pur con tale riforma, apportata con la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, si è dovuto ancora attendere ulteriormente per la sua costituzione effettiva date le numerose difficoltà frapposte da tutte le parti sindacali per la nomina dei venti rappresentanti ad esse riservati. Era da prevedersi che, dopo sì lungo tempo, non esistendo più alcun ostacolo, il Governo potesse ormai valersi della consulenza di questo organo. Invece, nonostante che il decreto del Presidente della Repubblica (relativo alla nomina di tutti i membri ordinari) sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1968, il Consiglio superiore della Pubblica amministrazione, a tutt'oggi, non è stato ancora insediato.

È questa, onorevole Ministro, una grave carenza, anche per il fatto che, dopo l'approvazione del presente disegno di legge, dovranno essere emanate le norme delegate in ordine a materie sulle quali, ai sensi dell'articolo 142 del testo unico, il Consiglio superiore deve essere sentito.

Affinchè il Paese non abbia a convincersi che il Governo trascura l'applicazione di una legge dello Stato; affinchè il personale dello Stato e la Pubblica amministrazione abbiano la certezza che i problemi del pubblico impiego e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi vengono esaminati con visione panoramica delle esigenze generali; affinchè il Governo trovi, anche e specie nei momenti di maggiore difficoltà, la forza di pareri obiettivi e di sostegni validi è necessario ed urgente che il Consiglio superiore cominci a funzionare immediatamente.

Concludendo questo mio modesto intervento dirò, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che sono favorevole al disegno di legge; ma è evidente da quanto sono venuto dicendo che, nella prospettiva del molto che resta da fare in materia di riforme e di strutture, il mio consenso, per usare una espressione dei padri del Concilio, non può essere che un consenso *iuxta modum*. Grazie, signor Presidente.

23 Ottobre 1970

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi è all'esame di quest'Assemblea è certamente molto atteso dagli statali.

È certo necessario che si provveda urgentemente: si sarebbe già dovuto provvedere da tempo al riordinamento dell'amministrazione pubblica, al decentramento delle funzioni e soprattutto al riassetto definitivo delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Il nostro atteggiamento politico in ordine a questo grosso ed importante problema è quindi stato quello di sollecitazione, di pungolo nei confronti dei Governi passati e dell'attuale Governo. Di qui il nostro impegno e il nostro contributo per elaborare un testo di legge che potesse, davvero, soddisfare le esigenze, le aspettative, nei limiti di quello che è consentito fare, dei dipendenti e dei funzionari dello Stato.

Ma pur riconoscendo l'urgenza e la necessità di provvedere tempestivamente, non possiamo certamente sottrarci al nostro dovere di attenti, scrupolosi legislatori che vogliono essere custodi soprattutto rigorosi ed inflessibili dei principi che sono sanciti nella nostra Costituzione.

La nostra battaglia su questo disegno di legge è una battaglia soprattutto di principi, cioè è una battaglia tesa ancora a dimostrare che il nostro Gruppo non può tollerare che si violino alcuni principi costituzionali. Infatti le norme costituzionali devono essere sempre da chiunque rispettate, ma soprattutto dal Governo quando propone disegni di legge all'attenzione del Parlamento nazionale.

Ed allora vediamo se davvero in tutti gli articoli del disegno di legge, che è al nostro esame, questi principi di carattere e di ordine costituzionale sono stati rispettati. Io non voglio assolutamente dilungarmi, ma desidero soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi, e soprattutto l'attenzione dei costituzionalisti e del collega che mi ha preceduto, che è un eminente parlamentare, sull'articolo 2.

L'articolo 2 recita: « Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro». Ebbene, la dizione di questo articolo, ancor prima di essere incostituzionale perchè contrasta palesemente con l'articolo 97 della Costituzione (il quale lo ricordo a me stesso, dice: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione »), mal si concilia con l'articolo 1, n. 1), del disegno di legge. Cosa dice, infatti, l'articolo 1? Esso dice (mi consenta di rileggerlo benchè ella, onorevole Ministro, lo conosca certamente a memoria): « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato ... ». Ora, non si capisce perchè, poi, nell'articolo 2 si sia voluto affermare: « Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione » con decreti di carattere amministrativo. Se entro il 30 giugno 1972 dovranno essere emanati decreti aventi valore di legge che stabiliranno anche il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni, perchè mai dopo la prima applicazione della legge il numero e le competenze delle divisioni dovranno essere rimesse alla discrezionalità della Pubblica amministrazione ancorchè non all'arbitrio in quanto siamo sicuri che i nostri Ministri saranno tanto più prudenti da non ricorrere certamente alla proliferazione delle divisioni e delle competenze? Ma davvero noi non ci rendiamo conto del perchè

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

questo articolo 2 figuri nel disegno di legge. Ed allora avremmo dovuto proporre, onorevole Ministro, un emendamento soppressivo del cennato articolo 2 sia perchè non si coordina con quanto disposto nell'articolo 1 sia perchè in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. Ma avremmo dovuto proporre un emendamento anche per l'articolo 24 del presente disegno di legge.

Questo articolo è stato mutato dalla Camera con un emendamento che è stato approvato purtroppo con una maggioranza che è sfuggita al controllo, credo, degli stessi partiti politici della maggioranza. Ed è pervenuto oggi al nostro esame un articolo che è davvero mal concepito dal punto di vista tecnico-legislativo e che solleva non poche perplessità in ordine alla sua costituzionalità. L'articolo 24, infatti, che oggi dobbiamo esaminare dice: « Le mansioni ed il trattamento economico e di quiescenza degli operai e degli impiegati delle carriere esecutive, di concetto e ausiliarie delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, oltre che con legge, possono essere disciplinati anche con regolamento in attuazione di accordi stipulati tra il Governo e i sindacati rappresentati nei consigli di amministrazione o le confederazioni sindacali di cui essi facciano parte ». Noi non sappiamo come si possa davvero sostenere che questo articolo non contenga una vera e propria delega in bianco al Governo per un tempo indeterminato, senza la precisazione e la puntualizzazione dei criteri direttivi.

Voi, onorevoli colleghi, sapete che l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che lo esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Ora, dare la possibilità al Governo di regolamentare le mansioni e il trattamento economico e di quiescenza degli impiegati dello Stato rappresenta una delega allo stesso Governo, il quale non provvederà con decreti aventi valore di legge, ma con semplici atti amministrativi, che si concreteranno in regolamenti.

Ma c'è di più. L'articolo 24 non solo contrasta con l'articolo 76, ma anche con l'ar-

ticolo 81 della Costituzione. L'articolo 24 afferma che il Governo, attraverso regolamenti, può stabilire il trattamento economico e di quiescenza degli impiegati dello Stato, per cui certamente impegnerà finanziariamente il bilancio dello Stato. Ora, allo articolo 81, ultimo comma, si legge che ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. E se noi affidiamo al Potere esecutivo questa funzione, che è propria del Parlamento, di indicare i principi direttivi, i principi informatori cui questo trattamento economico e di quiescenza dovrà essere ispirato, noi non soltanto abdichiamo ad una nostra sovrana, legittima funzione, ma attribuiamo al Potere esecutivo un compito ed una funzione che vanno al di là delle sue competenze costituzionali.

E questo, onorevoli colleghi, è un principio che noi non possiamo assolutamente ammettere, poichè se da parte del Governo si incomincia a scalfire quella che deve essere una direttiva precisa e rigorosa di rispetto dei principi costituzionali, noi davvero potremmo trovarci in futuro in condizioni di avere delle disposizioni regolamentari o degli atti amministrativi che non tengano conto dei principi costituzionali e su cui il Parlamento nazionale non potrà esercitare alcun controllo.

Ma l'articolo 24 così come è formulato, a nostro avviso, contrasta anche con l'articolo 97. Infatti, l'articolo 97, che io ho già richiamato per quanto concerne l'ordinamento e l'organizzazione dei pubblici uffici, aggiunge nel secondo comma che: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ». Ora, nell'articolo 24 si afferma che le mansioni degli impiegati delle carriere esecutiva e di concetto dell'Amministrazione dello Stato possono essere disciplinate anche con regolamento, cioè non con legge, bensì con un atto amministrativo che sfugge al sindacato del Parlamento nazionale.

Allora, se le cose stanno così, signor Ministro, noi avremmo dovuto trarre delle conclusioni, ovvero presentare, come ho già detto, due emendamenti: uno soppressivo

23 Ottobre 1970

dell'articolo 2, l'altro sostitutivo dell'attuale articolo 24. Avremmo dovuto, in definitiva, per quanto concerne quest'ultimo articolo, richiedere di ripristinare il testo presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

Non facciamo questo però perchè non vogliamo ritardare l'iter parlamentare di questa legge che è molto attesa e non vogliamo ritardare l'emanazione dei decreti delegati per non deludere le aspettative dei dipendenti statali. Il nostro giudizio sul disegno di legge, in linea di massima, malgrado le nostre gravi riserve sulla formulazione di questi due cennati articoli, è favorevole anche se questo provvedimento presenta molte lacune per cui dovrà essere quanto prima rivisto per soddisfare davvero le esigenze e le aspettative della benemerita categoria degli statali.

Sul giudizio però del nostro Gruppo in ordine al disegno di legge nella sua complessità, riferirà il nostro compagno senatore Garavelli, che prenderà la parola in sede di dichiarazione di voto. Tuttavia, se ci siamo astenuti, signor Ministro e onorevoli colleghi, dal presentare emendamenti proprio per non ritardare l'iter legislativo di questo provvedimento, non possiamo non chiedere al Governo ed al Ministro in particolare l'impegno che questi articoli vengano immediatamente modificati perchè è necessario che il legislatore italiano osservi sempre e comunque i principi della Costituzione. In 1º Commissione sono stati presentati degli ordini del giorno. Non so se essi verranno ripresentati in Aula; il relatore Murmura mi dice, con il suo assenso, che sono già stati presentati; ebbene, io prego il senatore Murmura ed il Governo di non accoglierli. Badate bene, onorevoli colleghi, ne va del prestigio del Senato: noi votando quegli ordini del giorno riconosciamo che questi due articoli sono incostituzionali. Allora noi riteniamo che sul piano formale e procedurale sia senz'altro migliore una diversa procedura. Il Ministro ci dia delle assicurazioni formali che l'articolo 2 e l'articolo 24 saranno mutati con un prossimo provvedimento di legge; se il rappresentante del Governo ci darà questa assicurazione, io credo che gli ordini del giorno, per la dignità di questa

Assemblea e di questo ramo del Parlamento, non possano essere votati.

Io confido soprattutto nella sensibilità politica del Governo e degli onorevoli colleghi del Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

* F A B I A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quello che abbiamo al nostro esame è un disegno di legge molto complesso e investe due problemi di estrema delicatezza, quali il riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale statale e il riordinamento e la riforma dei servizi statali.

La Camera dei deputati, per licenziare il testo a noi pervenuto, ha impegnato un numero elevatissimo di sedute tanto in Commissione quanto in Aula. L'ampio, approfondito dibattito che vi si è svolto è testimonianza della complessità e delicatezza del problema. Ai fini di una migliore disciplina legislativa e anche della serietà del nostro consesso sarebbe stata cosa opportuna concedere a noi un tempo adeguato per una meditata riflessione ed un approfondito esame della materia. Invece ci siamo trovati con l'acqua alla gola; ci sono degli impegni che debbono essere mantenuti: oltre un milione di dipendenti statali o assimilati esigono con ragione l'applicazione di accordi che è attesa ormai da troppo tempo. Un'ulteriore dilazione sarebbe certo causa di turbamenti dei quali nessuno può coscientemente rendersi responsabile. Il Gruppo comunista, con il senso di responsabilità che lo distingue, ha voluto prendere atto di queste circostanze e ha accolto l'invito per un esame sommario e sollecito del disegno di legge. Ma ciò non può impedirci di denunciare questa forzatura degradante della responsabilità legislativa che risulta come conseguenza di precise inadempienze del Potere esecutivo. La pressione dei tempi e la convinzione della necessità ed anche della possibilità di migliorare il disegno di legge attraverso un esame approfondito ci rafforzano nella persuasione della validità delle proposte sostenute con tanta insistenza dal Gruppo comunista della Camera.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

Queste proposte tendevano ad una prima ed immediata approvazione delle norme riguardanti il riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale ed al rinvio di quelle riguardanti la riforma dei servizi. In questo modo avremmo soddisfatto le attese del personale e avremmo potuto affrontare il riordinamento dei servizi con il tempo necessario ad un approfondito esame in ambedue le Camere. Non vogliamo comunque negare che il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera rappresenta un significativo passo in avanti, tanto di fronte alla legge numero 249 del marzo 1968 quanto di fronte al disegno di legge di proroga presentato dal Governo alla Camera e agli emendamenti successivamente proposti dal ministro Gatto e poi dal suo successore.

Il primitivo disegno politico tendente al consolidamento di vecchie strutture accentrate e tendente inoltre a ignorare le nuove realtà maturate in questi ultimi anni, disegno che si confessava apertamente nella proposta governativa di semplice proroga dei termini della legge numero 249, è stato sconfitto e con esso, almeno parzialmente, anche quello contenuto nell'accordo Governo-DIR-STAT. A nostro avviso gli aspetti più qualificanti del disegno di legge che abbiamo all'esame consistono prima di tutto nella introduzione dell'articolo 5, che detta la contestualità dei provvedimenti riguardanti il riordinamento dei servizi centrali e periferici dello Stato con quelli concernenti il trasferimento di funzioni e la delega alle Regioni. Questa norma, correlata a quanto disposto dall'articolo 21 dello stesso disegno di legge, che detta l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni sui decreti delegati che il Governo dovrà emanare contestualmente al trasferimento alle Regioni delle funzioni ad esse spettanti in base all'articolo 117 della Costituzione e l'obbligo di sottoporre i pareri da esse espressi alla Commissione per gli affari regionali, afferma un principio importante per una visione unitaria dell'assetto della Pubblica amministrazione e stabilisce un rapporto democratico la cui importanza non vogliamo disconoscere.

Altri aspetti positivi emergono da un esame obiettivo del disegno di legge. Le norme

che riguardano la determinazione del numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni, in relazione ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera; quelle che stabiliscono l'impegno ad una loro riduzione, in conseguenza del trasferimento alle Regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione e della delega prevista dall'articolo 118; la fissazione inoltre del limite nella misura massima di quello esistente al 31 maggio 1970 depurato dai servizi decentrati alle Regioni; la responsabilizzazione dei funzionari e la riconosciuta esigenza di distinguere la carriera dalla funzione dirigenziale; le norme che favoriscono la mobilità del personale e quelle riguardanti i nuovi criteri di carriera, così come l'abrogazione di tutte le disposizioni riguardanti l'assunzione di personale straordinario, sono aspetti che recepiscono alcuni principi fondamentali di una effettiva riforma della Pubblica amministrazione che noi comunisti abbiamo sempre sostenuto e che rappresentano il frutto di una lunga battaglia da noi condotta nell'altro ramo del Parlamento.

Però a questi aspetti positivi del disegno di legge fanno riscontro altri che consideriamo del tutto negativi. Mi riferisco in primo luogo all'articolo 12, sostitutivo dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, numero 249, e più precisamente all'articolo 16-bis, riguardante il trattamento economico dei cosiddetti quadri dirigenziali.

Questa norma contraddice il meccanismo retributivo a suo tempo concordato dal Governo con le organizzazioni sindacali. Non afferma il principio della indennità di funzione legata all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale e lascia al Potere esecutivo una delega in bianco per la fissazione del trattamento retributivo degli alti gradi della burocrazia, senza stabilirne nessun limite; essa crea quindi una categoria privilegiata posta al di fuori delle regole generali e sfuggente al criterio perequativo delle retribuzioni. È cosa questa che noi non possiamo accettare.

Perplessità inoltre ci provengono dal contenuto dell'articolo 16-ter: se il tratta-

Assemblea - Resoconto Stenografico

23 Ottobre 1970

mento retributivo dei magistrati è regolato con leggi particolari sulla base del principio dell'autonomia dei poteri dello Stato, ci sembra che sarebbe stato più opportuno non inserire questa norma in una legge-delega che riguarda il riassetto economico dei dipendenti statali.

Vi sono poi altri aspetti del disegno di legge che lasciano perplessi e meriterebbero una meditazione più approfondita, in modo particolare quelli che si riferiscono all'articolo 6, tanto per i decreti sui procedimenti amministrativi quanto per i decreti sulla raccolta dei testi unici concernenti le singole materie. In una materia così delicata come quella dei rapporti fra Stato e cittadini la delega al Governo non ci sembra la soluzione più appropriata. Non vorremmo che in questi settori della Pubblica amministrazione, che poi ne costituiscono una grande parte, si addivenisse ad una regolamentazione non conforme ai principi di una vera e profonda democrazia rispondente alla maturazione dei tempi.

È vero che nel secondo comma dell'articolo 6 si afferma che i decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale dell'azione amministrativa da approvarsi con legge, ma chi sa quale sarà questo modello prima che sia approvato? Non potrà piuttosto finire con l'essere influenzato dal tipo di scelta che farà il Governo attraverso i decreti delegati? È quindi auspicabile che il Parlamento possa al più presto affrontare il dibattito sulla legge generale per la riforma della procedura amministrativa.

Altrettanto si può dire per i decreti sui testi unici, che devono apportare modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento e l'ammodernamento, così come è detto nel terzo comma dell'articolo 6 sostitutivo dell'articolo 4 della legge 249. Questi decreti devono essere emessi entro il 31 dicembre 1973, termine che poi, come sempre, non essendo perentorio, a differenza dei termini che riguardano i cittadini che sono sempre perentori, sarà sicuramente scavalcato.

Se le singole materie sono quelle che riguardano tutti i Ministeri, non si sa proprio dove si può andare a finire, ed è teoricamente possibile che si disciplinino per delega materie sulle quali il Parlamento dovrà essere chiamato presto e direttamente in causa e non potrà per nessuna ragione rinunciare alle sue prerogative.

Tutto questo ci appare per lo meno singolare e preoccupante. Aggiungiamo che non va proprio bene discutere ed approvare la legge sotto l'assillo di scadenze addirittura soffocanti: 48 ore sono troppo poche per affrontare problemi per i quali alla Camera dei deputati sono occorsi molti mesi. Non mancano poi i problemi di natura costituzionale che sorgono da formulazioni affrettate nelle quali la lettera qualche volta traduce in forma imperfetta lo spirito del legislatore. Questa osservazione si riferisce in modo particolare all'articolo 2 e pensiamo che l'ordine del giorno che verrà proposto dal relatore possa, nella particolare circostanza nella quale si svolge questo dibattito, servire a chiarire ed a farci superare le perplessità che sono sorte in noi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la strozzatura dei tempi ci ha praticamente obbligato a restare nei limiti di una modesta considerazione di carattere formale e ci ha imposto la rinuncia ad una ricerca di documentazione che ci permettesse di valutare più responsabilmente gli aspetti di ogni norma contenuta nel disegno di legge. Peraltro, se abbiamo potuto prendere atto con soddisfazione dei miglioramenti acquisiti rispetto al passato, non mancano ragioni di amarezza e di contestazione per il permanere di norme contrastanti con una visione unitaria, moderna e democratica, di tutto il problema della riforma burocratica e del riassetto economico del personale statale.

Queste ragioni ci impediscono di dare la nostra approvazione responsabile al disegno di legge. Abbiamo però presente lo stato d'animo del personale statale che ha visto più volte eluse le sue aspettative, per responsabilità del Governo che ha disatteso tutti gli impegni di ordine sindacale e legislativo e ha messo a dura prova la sua resistenza.

Se ancora una volta non dovessimo arrivare al traguardo entro i termini obbligati difficilmente il personale statale potrebbe rendersi conto delle effettive e sole responsabilità del Potere esecutivo, e comunque que-

23 Ottobre 1970

ste responsabilità si tradurrebbero ancora in un effettivo e consistente pregiudizio degli interessi di tutto il personale.

Questo vogliamo evitarlo; vogliamo che le legittime e sospirate aspettative dei dipendenti statali siano soddisfatte senza ulteriori dilazioni. Per queste ragioni non abbiamo posto ostacoli ad una procedura che riteniamo tutti inadeguata alle dimensioni del disegno di legge in esame; per questo non ostacoliamo la sua approvazione. Le norme per noi inaccettabili contenute nel disegno di legge non ci consentono di dare il nostro voto favorevole. Tuttavia non voteremo neppure contro.

Riteniamo giustificata la nostra astensione in considerazione dei fatti che abbiamo illustrato: il recepimento in alcune norme della legge degli orientamenti che abbiamo sempre sostenuto in materia di riforma dell'assetto e delle strutture amministrative, le attese del personale che vogliamo favorire e soddisfare senz'altro indugio.

La battaglia però non può essere da noi considerata conclusa. Essa sarà trasferita sull'attuazione delle norme delegate. Sappiamo fin troppo bene quali e quante resistenze verranno opposte ad una giusta interpretazione delle norme riguardanti la ristrutturazione degli alti uffici, quelle riguardanti l'eliminazione delle duplicazioni e quelle sul decentramento.

Per vincere queste resistenze ed impedire che la riforma risulti mutilata sarà necessario che la battaglia continui in tutte le sedi opportune. È con questo impegno, onorevoli colleghi, che il mio Gruppo esprime il suo voto di astensione sul disegno di legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, quando, nel marzo del 1968, venne in discussione, in quest'Aula, il disegno di legge divenuto poi la legge 18 marzo 1968, n. 249, i senatori di parte liberale, in coerenza con le valutazioni di apprezzamento e di critica svolte nei loro interventi, si astennero dal voto; rile-

varono allora, tra l'altro, che il provvedimento era venuto alle decisioni del Parlamento in prossimità del termine della quarta legislatura, così da non consentire quell'esame approfondito che problemi tanto difficili e complessi avrebbero meritato.

Oggi, con il disegno di legge in discussione, ci troviamo in una situazione del tutto analoga: l'onorevole Ministro per la riforma della Pubblica amministrazione ebbe a dichiarare in Commissione che l'approvazione definitiva del testo legislativo doveva e deve avvenire entro e non oltre la fine di ottobre: non c'è tempo per l'esame particolareggiato degli articoli; tanto meno per apportare emendamenti, i quali comporterebbero un rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento. La data del 31 ottobre è un termine fatale: varcarlo significherebbe mettere a grave rischio la consecutio temporum degli atti normativi ed amministrativi di attuazione della delega conferita al Governo.

A nostro avviso, non può valere il fatto che il disegno di legge è stato a lungo esaminato e discusso dalla Camera dei deputati, e che, di conseguenza, una ripresa della discussione in Senato potrebbe risolversi in un doppione: obiezione, questa, priva di ogni pregio, e che, se accolta, svuoterebbe di ogni significato il principio del bicameralismo, accolto nella nostra Costituzione.

Che la legge 18 marzo 1968 abbisogni di numerose e larghe modificazioni, è cosa sulla quale non si può non convenire: intanto. ed anzitutto, molti termini stabiliti nella legge del 1968 per l'emanazione dei decreti legislativi in essa previsti sono da tempo scaduti; da ciò la necessità di spostare i termini stessi, e di spostarli con una certa larghezza, così da assicurarne il tempestivo utilizzo. Poi, e principalmente, è intervenuto, nell'organizzazione dello Stato e dell'Amministrazione pubblica, un fatto che non potè essere tenuto in conto sufficiente nel 1968: mi riferisco all'attuazione dell'ordinamento regionale: fatto, questo, che implica la necessità di una incisiva riforma nelle strutture amministrative, centrali e periferiche, al fine di adeguarle alla nuova situazione.

Detto questo, però, e coscienti come siamo della rilevanza che assume, nell'attuale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

momento, una riforma così ampia ed incisiva, non possiamo non avanzare riserve sulla bontà della normativa apprestata dal disegno di legge in discussione, anche per la fretta con la quale siamo stati costretti ad esaminarlo.

Del resto, lo stesso esame frettoloso non ha potuto non mettere in evidenza i molti difetti del testo che siamo invitati ad approvare: difetti di forma e di sostanza, di legittimità e di merito.

Sorvoliamo sui difetti di forma: quello che più ci preoccupa è la sostanza della normativa proposta. Nelle intenzioni del Governo, che presumiamo del tutto condivise dal Parlamento, c'era e c'è il proposito di adeguare la riforma alle esigenze di funzionalità e di efficienza dell'organizzazione amministrativa, centrale e periferica, così da soddisfare al precetto costituzionale contenuto nell'articolo 97 della Costituzione. A tale fine dovrebbero concorrere molti fattori: lo snellimento delle procedure, la precisazione delle mansioni dei vari e singoli uffici, la responsabilizzazione delle competenze, l'efficienza degli organici. Non pare che a tali esigenze, che non sono - si badi - contraddittorie, ma strettamente complementari, si corrisponda sufficientemente con il proposto testo legislativo. Nè vale dire che tutto andrà a comporsi in sede di formulazione dei decreti legislativi delegati al Governo: il fatto è che la legge di delegazione, della quale ora stiamo discutendo, contiene limiti, principi direttivi, posizioni di massima, ai quali non potrà derogarsi, e che sono in sè non bene congegnati.

Quanto, poi, al riassetto retributivo dei pubblici dipendenti e alla razionalizzazione delle norme di carriera, non può certo dirsi che sia stato raggiunto un risultato soddisfacente. Abbiamo ricevuto in questi giorni decine di memoriali provenienti da ogni settore del pubblico impiego, nei quali si richiamano alla nostra attenzione deficienze, lacune, disparità di trattamenti, ambiguità di dettati normativi; memoriali intesi, ovviamente, a soddisfare interessi particolari di categorie, e tuttavia convincenti per la loro impostazione, e tali da indurre a seria considerazione. Alcuni degli emendamenti pro-

posti mirano, appunto, ad eliminare le incongruenze più vistose. Ma la sorte dei proposti emendamenti pare sia segnata in partenza. E così riesce facile prevedere che, all'indomani del riordinamento retributivo e di carriera da attuarsi con i provvedimenti delegati al Governo, si dovrà ricominciare con altre famigerate « leggine » per correggere storture, per eliminare disuguaglianze di trattamento, per attuare criteri di giustizia nei vari settori dell'impiego pubblico: proprio quelle famigerate « leggine » dalle quali è derivato il caotico groviglio della normativa riguardante il rapporto di pubblico impiego, al quale si doveva porre rimedio proprio con la legge di riforma.

Ma i difetti di maggiore peso che riteniamo di riscontrare nel testo legislativo in discussione sono quelli emergenti dal vaglio di costituzionalità di alcune delle norme nelle quali il testo medesimo si articola. Ci riferiamo particolarmente alle disposizioni degli articoli 2 e 24: nel primo si afferma che « dopo la prima applicazione della legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro. Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente ». Disposizioni analoghe valgono per gli uffici periferici.

Primo rilievo: è, quanto meno, strano che, affidandosi alla legge, o, il che è lo stesso, a decreti legislativi, il primo riordinamento degli uffici centrali e periferici secondo i principi fissati all'articolo 1, si ammetta poi che le modificazioni all'ordinamento possano essere apportate con provvedimento amministrativo. La garanzia della legge, efficiente in un primo tempo, verrebbe meno successivamente. Vi è un'insanabile contraddizione interna nel testo stesso della norma, non potendosi ammettere che l'Esecutivo possa modificare ed eventualmente vanificare l'espressione di volontà del Legilativo.

23 Ottobre 1970

Ma al di là della rilevata contraddizione interna, non è chi non veda il patente contrasto tra la norma in esame ed il dettato dell'articolo 97 della Costituzione: in esso si dice che « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». E prosegue nel secondo comma: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ». Si tratta di una precisa riserva di legge, che non può essere vanificata da disposizioni come quella in esame, contenuta all'articolo 2 del disegno di legge in discussione. Se dovesse passare con il voto del Parlamento la norma in esame, si avrebbe come risultato il ritorno alla disciplina della famosa legge fascista del 31 gennaio 1926, n. 100; quella legge, appunto, che la Costituente intese cancellare con le statuizioni dell'articolo 97.

Analoghe valutazioni critiche vanno fatte a proposito dell'articolo 24 nel punto in cui ammette che « le mansioni e il trattamento economico e di quiescenza degli operai e degli impiegati delle carriere esecutive, di concetto e ausiliarie delle Amministrazioni dello Stato, oltre che con legge, possono essere disciplinati anche con regolamento in attuazione di accordi stipulati tra il Governo ed i sindacati rappresentati nei consigli di amministrazione o le confederazioni sindacali di cui essi facciano parte ».

Anche qui, in ispregio all'articolo 97 della Costituzione, si trasferisce dal Legislativo all'Esecutivo una potestà che non gli compete. E ciò con l'aggravante di immettere nel merito della normativa regolamentare un potere del tutto estraneo, quale quello dei sindacati.

Si tratta di una vera e propria spoliazione del Potere legislativo, cui il Parlamento non può e non deve consentire.

Nè si dica che le prerogative del Parlamento sono comunque salvaguardate dal disposto del terzo comma dell'articolo 24, là dove si dice che « resta ferma la necessità dell'approvazione con legge dell'eventuale copertura finanziaria ». Sarebbe come dire che Governo e sindacati possono accordarsi sul

trattamento economico di attività e di quiescenza del personale raggiungendo i livelli retributivi che loro più aggradano, scaricando poi sul Parlamento il reperimento dei mezzi finanziari con i quali fronteggiare la spesa! Come se non fosse pregiudiziale all'impegno di spesa il giudizio sulla reperibilità dei mezzi con i quali fronteggiarla!

Sappiamo che, a rimedio delle illegittimità costituzionali or ora rilevate, la maggioranza intenderebbe provvedere con un ordine del giorno di invito al Governo a fare uso delle potestà che ad esso si conferiscono, nei limiti e con l'osservanza dei precetti costituzionali contenuti nell'articolo 97 della Costituzione. Rimedio, questo, ovviamente insufficiente; rimedio, comunque, che serve ad avvalorare la tesi dell'incostituzionalità delle norme sopra denunciate.

Per quanto detto, il giudizio complessivo sul disegno di legge sottoposto al nostro esame non può essere positivo. Da parte liberale sono stati proposti alcuni emendamenti intesi ad eliminare le più gravi incongruenze del testo legislativo: non ci facciamo illusioni sulla loro sorte. Ma è giusto che rimanga consacrato negli atti del Senato il tentativo di contribuire al miglioramento di una legge di tanta importanza, come quella che stiamo esaminando. Resta vivo il rammarico per il fatto che una riforma attesa per anni, e nella quale era riposta la speranza di dare finalmente al popolo italiano un'Amministrazione efficiente, imparziale, giusta, ammodernata nei metodi e nei mezzi, debba essere licenziata da questa Assemblea dopo un esame frettoloso e, per ciò stesso, superficiale, e comunque inidoneo a garantire che quella speranza non debba andare del tutto delusa. (Applausi dal centro-destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Naldini. Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato — come si è osservato — motivo di lungo dibattito nell'altro ramo del Parlamento sia in Commissione, sia in Aula; ed arriva al nostro esame in un momento nel quale noi abbiamo la ne-

353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

cessità, nell'interesse delle categorie direttamente interessate, di giungere al più presto alla sua approvazione. Ciò evidentemente limita la nostra possibilità di tentare in quest'Aula un miglioramento del disegno di legge medesimo e ci mette, pertanto, nella condizione, da un certo punto di vista, di prendere atto di come le cose si sono concluse alla Camera e di limitarci quindi a ribadire l'atteggiamento che in quell'Aula mantenne il Gruppo del Partito socialista di unità proletaria; atteggiamento che si concluse, come è noto, con l'astensione nei confronti della legge stessa. Tale astensione ha voluto significare considerazione di alcuni aspetti positivi che pur ci sono nel disegno di legge e che sono soprattutto il frutto della lunga lotta che i lavoratori interessati hanno condotto nel Paese in tutti questi anni e particolarmente negli ultimi mesi: considerazione di aspetti positivi, quindi, che la battaglia dei lavoratori interessati, la battaglia delle sinistre è riuscita ad introdurre nel disegno di legge, ma nel contempo considerazione di aspetti negativi che pur permangono e che quindi non ci permettono di andare oltre a un voto di astensione. Noi consideriamo questo disegno di legge un primo passo al quale dovranno seguire altri passi più importanti e più significativi se vogliamo veramente affrontare, per risolverli, i problemi della Pubblica amministrazione ed in generale i problemi della riforma dello Stato, particolarmente in un momento nel quale la nascita dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario pone problemi notevoli di innovazione nel funzionamento della macchina dello Stato, particolarmente per quanto attiene ai problemi di decentramento.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue N A L D I N I). L'aspetto che definirei più negativo di questo disegno di legge è quello invece che riguarda il trattamento riservato ai pensionati. Purtroppo, nel nostro Paese per quanto attiene non solamene ai pensionati dello Stato ma, più in generale, alla categoria dei pensionati, abbiamo avuto - e i fatti ci dicono che abbiamo tuttora — Governi che hanno cercato e che si sono sempre adoperati per scaricare su questa categoria di vecchi e benemeriti lavoratori le difficoltà di bilancio, le difficoltà della situazione economica. Noi sappiamo quali lunghe lotte abbiano dovuto condurre i pensionati della previdenza sociale per vedere un po' migliorati i loro trattamenti pensionistici. Ebbene, discutendosi di Pubblica amministrazione, anche in quest'occasione, il Governo, venendo meno tra l'altro ad accordi che pure aveva raggiunto con le organizzazioni sindacali, ha riservato ai pensionati dello Stato, per quanto attiene all'entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici, un trattamento più svantaggioso rispet-

to a quello previsto per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, facendo scivolare oltre quello che pure era stato l'accordo con i sindacati la data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti.

Questo per noi è l'aspetto senz'altro più negativo del disegno di legge in esame, così come un giudizio estremamente critico anche alla Camera ed in questa sede abbiamo espresso ed esprimiamo per quanto attiene al problema degli impiegati direttivi. Non voglio dilungarmi sull'argomento e d'altra parte è noto il dibattito che si è svolto al riguardo alla Camera. Noi però non possiamo considerare con favore il fatto che nel momento in cui si cerca di dare una regolamentazione organica generale ai dipendenti dello Stato, si introduce nella legge un dispositivo attraverso cui in pratica si dà la possibilità al Governo di regolare in modo particolare il trattamento degli impiegati direttivi, tanto più che dobbiamo intenderci su chi consideriamo impiegato direttivo. Se per impiegati direttivi consideriamo tutti co-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

loro che accendono un rapporto di lavoro con lo Stato e sono laureati, non siamo d'accordo: abbiamo detto e ripetiamo che non siamo contrari ad esaminare trattamenti particolari, ma per quei dipendenti dello Stato che abbiano effettivi incarichi dirigenziali, non unicamente perchè entrano nell'organico dello Stato avendo una laurea, ma in ragione e in misura della responsabilità direttiva che essi hanno nella Pubblica amministrazione.

D'altra parte il disegno di legge ha anche degli aspetti positivi che sono quelli che poi hanno pesato nella nostra decisione di arrivare ad un voto di astensione. Ne richiamo alcuni: per primo, l'avvio per la qualificazione funzionale contenuto nella legge delega, poi una riduzione sensibile del numero delle qualifiche, una sanzione dello sganciamento della carriera economica da quella giuridica (fatto che giudichiamo estremamente importante e interessante), il superamento della tradizionale costituzione piramidale delle carriere attraverso la ristrutturazione delle rotazioni organiche in coerenza con il principio della qualifica funzionale, una revisione degli organici in senso funzionale e il rapporto con le istituende burocrazie regionali, il principio della mobilità del personale tra le amministrazioni, l'introduzione dei diritti sindacali nella Pubblica amministrazione, con specifico riguardo al diritto di assemblea, punto quest'ultimo che mi pare particolarmente significativo, perchè introduce un principio che fa giustizia di quella che è stata la polemica che per anni è stata condotta nel nostro Paese da quelle forze politico-economiche che conosciamo contro i diritti sindacali, contro lo stesso diritto di sciopero delle categorie dello Stato, diritto che, nonostante quanto è scritto nella Costituzione della Repubblica, in ogni occasione di agitazione dei lavoratori del pubblico impiego si cercava di mettere in discussione.

Concludendo, riaffermo pertanto che pur essendovi nel disegno di legge alcuni aspetti senz'altro positivi, ci sono cose che noi non possiamo condividere, che condanniamo e che ci ripromettiamo di riprendere in altre occasioni. Ripeto che, ciò nonostante, questo

disegno di legge dà un primo avvio ad una riforma per la quale da anni noi dell'opposizione di sinistra, noi del PSIUP, ci battiamo e che ci auguriamo finalmente riesca ad affrontare al più presto quei temi di carattere più generale che interessano la riforma del nostro sistema statale e quindi, in concreto, l'attuazione di quei principi di democrazia, di partecipazione, previsti, sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Grazie. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, stiamo esaminando una legge di proroga e modifica di una legge delegata. Ciò ci induce a fare alcune considerazioni. Di solito la delega viene data al Governo allorquando la materia, oggetto della considerazione legislativa, sia di tal natura da richiedere complessità di compiti nella strutturazione della legge. Ora, senza dubbio un complesso normativo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il riassetto della carriera e del trattamento economico e per il decentramento delle funzioni, richiede particolareggiata elaborazione per l'utilizzazione degli studi, delle proposte sempre nuove in materie come questa, e per fronteggiare situazioni sopravvenute. Vi possono essere ragioni per prorogare i termini di emanazione delle leggi delegate, ma non vi dovrebbero essere motivi e possibilità di modifiche dello schema delle leggi delegate, vale a dire dei criteri informativi delle leggi delegate.

I criteri, lo schema, sono il prodotto di una volontà politica parlamentare ed importano la traduzione del concetto politico in alcuni principi fondamentali entro i quali il Governo è tenuto ad operare. Ma ormai, da qualche tempo, avviene purtroppo che nel procedimento di formazione delle leggi, di qualsiasi natura, interferiscono in modo determinante le forze sindacali, con le quali più che con il Parlamento il Governo mantiene costanti contatti a fini legislativi.

353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

Nel caso concreto è avvenuto proprio questo: i sindacati hanno chiesto e voluto la modifica dello schema della legge delegata votata dalle Camere e il Governo ha consentito e ha predisposto il nuovo schema secondo gli indirizzi e la volontà contrattuale sindacale. Ed ecco che il Parlamento è chiamato ad approvare. Siamo in presenza di un grave fenomeno di deterioramento delle funzioni legislative: così avviene per i decreti legislativi, così avviene per ogni proposta di legge. Manodotto il Governo dal potere sindacale che non ha ancora una posizione giuridica nell'ordinamento dello Stato, ne deriva lo svilimento del Parlamento che nell'ordinamento ha posizione primaria costituzionale.

Mi sembra pertanto che le prime riforme da fare siano ben più fondamentali, importanti e vitali per l'avvenire dello Stato repubblicano, in quanto ora di fatto è in discussione la posizione costituzionale del Parlamento e quella, non più empirica, dei sindacati. Ci sembra che sia quanto mai pregiudizievole e lesivo del principio di fedeltà alla Costituzione dare potere a chi non lo ha neppure sul piano legislativo e togliere poteri che derivano dall'ordinamento costituzionale.

Le riforme, inevitabili nell'evoluzione dinamica della società moderna, richiedono fermi propositi, tempi socialmente, politicamente ed economicamente tranquilli e Governi stabili. Se mancano questi presupposti, le riforme non si possono fare e se vengono fatte sono riforme accomodanti, parziali, transitorie, riforme dalle molte riserve mentali e pertanto da rivedere e da rifare. È dunque possibile che verranno richieste altre proroghe e che in ogni caso si avranno leggi delegate stralcio o parziali, anche in materie come questa.

Onorevoli colleghi, della riforma della Pubblica amministrazione si parla dal momento in cui vennero discusse in sede costituente le norme relative alla posizione della Pubblica amministrazione nello Stato. Da quel tempo si va studiando una riforma della Pubblica amministrazione e finalmente, dopo oltre 4 lustri, dopo molti e laboriosi tentativi non riusciti di riforme o tentativi di

riforme parziali, stiamo ancora a riesaminare il tema fondamentale e i criteri da tener presenti.

I criteri attuali, almeno a giudicare dal disegno di legge, consistono essenzialmente nel ridimensionamento dell'apparato amministrativo centrale e periferico dello Stato e dei relativi Ministeri anche in relazione al fatto regionale. Nel quadro predetto verranno in considerazione i problemi della semplificazione e dello snellimento delle procedure, della revisione degli organici e delle carriere; il che sottintende revisione della situazione economica incominciando dal basso.

Ma ciò che è importante stabilire è la posizione dei sindacati nell'ambito dei Ministeri. Essi nei Ministeri hanno ormai una posizione riconosciuta, come l'esperienza amara ci dimostra; una posizione riconosciuta e dominante. Questo è un fatto di illegittimità costituzionale che provoca un'impressione non infondata di provvisorietà degli istituti. E dunque i sindacati delle riforme comincino a dire - come è indispensabile che avvenga — qual è la loro posizione di responsabilizzazione, il che da tempo viene costantemente sostenuto da una delle confederazioni sindacali nazionali, la CISNAL. Ci dicano qual è la loro posizione di responsabilità nella Pubblica amministrazione al fine di legittimare la posizione contrattuale che essi intendono mantenere con il Governo a fini legislativi. In sostanza i Ministeri e gli organi direttivi dei Ministeri debbono avere più tempo a disposizione per la cura dei pubblici affari di quanto ne abbiano oggi per ascoltare le ricorrenti interferenze dei sindacati.

Ma una riforma della Pubblica amministrazione esige e postula riforme di più alto respiro. È correlativa ad esempio una precisa definizione delle competenze della Presidenza del Consiglio, della Vice Presidenza del Consiglio, istituto ormai consolidatosi e che non ha posizione nè costituzionale nè legislativa; così per la posizione dei Ministri senza portafoglio, dei Ministri stessi e dei Sottosegretari, ciò anche in relazione all'ordinamento regionale. È necessaria una riforma degli enti locali, cioè una riforma di strut-

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

tura nell'elezione degli organi locali e una riforma di attribuzione di poteri anche ai fini del controllo. È necessaria una riforma della giustizia amministrativa e via dicendo.

L'attuazione della presente legge di delega importerà difficoltà soprattutto per il ridimensionamento del personale direttivo e per una riqualificazione delle funzioni. Difficoltà sorgeranno anche nell'attuazione del principio della onnicomprensività del trattamento economico sembrando difficile un contenimento, un ancoraggio definito alle retribuzioni in un momento in cui sono in atto attribuzioni di ogni natura demandate agli organi direttivi e attribuiti compiti non propri di istituto.

Abbiamo costantemente sostenuto la necessità di una riforma della Pubblica amministrazione. Ma le linee generali specifiche di queste che sono in discussione ci lasciano molto perplessi. Ci lascia soprattutto perplessi la previsione che non mancheranno nell'elaborazione del testo definitivo nuove interferenze e nuove pressioni, le quali potrebbero determinare importanti modifiche nei principi base. Purtroppo il Senato, come ha rilevato il collega Palumbo, non è praticamente nella condizione di apportare emendamenti. È sperabile però una rielaborazione del testo legislativo, specie per alcuni aspetti. Ad esempio il termine per l'entrata in vigore della riliquidazione delle pensioni, così come ha rilevato il collega Naldini, va rivisto: i pensionati sono fra tutti i più degni di considerazione e sono coloro che purtroppo, non avendo forza di spinta sindacale, vedono costantemente pretermesse le loro istanze nell'adeguamento delle pensioni all'aumentato costo della vita.

Ma sono state adombrate dal collega Iannelli perplessità in merito alle iniziative inerenti alla legge delegata, le quali potrebbero sollevare problemi di incostituzionalità. Consideri il Governo che una legge di riforma della Pubblica amministrazione ha una posizione costituzionale ben definita nel sistema normativo: trattasi di legge primaria. È possibile pertanto che, nell'attuazione del principio costituzionale, si operi con una latitudine di interpretazione che sarebbe giovevole ed apprezzabile se diretta a dare una

superiore ferma organizzazione all'apparato amministrativo. In caso contrario ogni soluzione, diretta a fini diversi, non potrebbe non essere suscettibile di critica e lesiva della linea costituzionale.

In sostanza la posizione della materia nell'ordinamento richiede non cedimenti e debolezze, ma impegno serio di volontà per conseguire il fine di una riforma utile ai cittadini.

Nelle molte perplessità che il complesso delle norme in esame determina, di una cosa almeno si dovrebbe essere certi: dell'aderenza ai princìpi superiori e della necessaria fermezza nel momento della formulazione delle norme, al di sopra di ogni pressione settaria. Questo è il nostro auspicio. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che sono stati presentati vari ordini del giorno. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

considerate le anomale situazioni che verrebbero a crearsi nel pubblico impiego per la dubbia interpretazione dell'articolo 25 che prevede il collocamento del personale non di ruolo nelle carriere corrispondenti al titolo di studio posseduto e ritenendo che il personale di ruolo della Pubblica amministrazione in possesso di idoneo titolo di studio non verrebbe a beneficiare del provvedimento citato, impegna il Governo a riconsiderare il riconoscimento dei titoli di studio al fine di consentire a tutto il personale il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

1. Ricci

Il Senato,

considerato:

1) che i compiti richiesti all'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile sono ampi e impegnativi, quali: la 353^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

vigilanza sull'attività tecnica dei cantieri e degli stabilimenti navali; gli accertamenti tecnici per l'elaborazione e l'applicazione dei provvedimenti di sostegno all'industria cantieristica; la determinazione del valore venale di navi e galleggianti di tipo diverso a fine fiscale; la determinazione del valore corrente di mercato di navi e galleggianti di tipo diverso ai fini degli acquisti e delle vendite all'estero per conto del Ministero del commercio con l'estero; gli accertamenti tecnici riguardanti i servizi marittimi sovvenzionati, e molti altri;

- 2) che l'organico dell'attuale Ispettorato tecnico è assolutamente insufficiente a svolgere così ampi compiti di istituto, essendo costituito di otto ingegneri, di cui solamente sei in servizio;
- 3) che i Ministri dello stesso Dicastero, consci di tale grave carenza, hanno presentato, per il concerto dei Ministri interessati, vari disegni di legge per integrare l'Ispettorato, portando da otto a trenta gli ingegneri specializzati in costruzioni navali, disegni la cui definizione è stata sistematicamente rinviata alla riforma della Pubblica amministrazione;
- 4) che l'integrazione proposta è assolutamente indifferibile per assolvere i compiti assegnati all'Ispettorato, notevolmente ampliati sia con la legge 1372 che prevedeva un contributo ai cantieri da parte dello Stato di circa 37 miliardi, sia con la legge n. 19 che prevede un contributo di circa 110 miliardi,

impegna il Governo a revisionare entro il 31 marzo 1971 il Ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, allo scopo di eliminare una carenza inconcepibile ed insostenibile in un settore tanto importante dell'attività dello Stato.

2. Murmura, Pieraccini

Il Senato,

constatato che con l'articolo 26 del presente disegno di legge si intende riconoscere ai fini economici, sia pure in via transitoria e limitatamente al 50 per cento, il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, purchè lo stesso servizio abbia comportato l'espletamento di mansioni corrispondenti o equiparate alla predetta carriera, indipendentemente dal formale rapporto d'impiego o di lavoro;

considerato che con tali norme il legislatore ha voluto riconoscere l'importanza delle esperienze e delle capacità dimostrate dal dipendente dello Stato in occasione dei precedenti rapporti,

impegna il Governo a rendersi promotore di apposito provvedimento legislativo che estenda il citato riconoscimento ai servizi comunque resi, in carriere o con mansioni inferiori.

3. Murmura

Il Senato,

considerato che le norme contenute nella lettera *i*) dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dal testo modificato dall'articolo 12 della presente legge, nonchè le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo stesso potrebbero provocare inesatte interpretazioni del pensiero del legislatore,

impegna il Governo

- a) a chiarire, in sede di formulazione dei provvedimenti delegati, che le norme di cui alla sopracitata lettera i) intendono salvaguardare le posizioni giuridiche ed economiche dei funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 e quindi hanno valore transitorio;
- b) a precisare che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo predetto avrà effetto nei riguardi dei funzionari che siano assunti nella carriera direttiva successivamente alla data 30 giugno 1970,
- c) a stabilire, in applicazione delle norme di cui al citato ultimo comma dell'articolo 16, che gli impiegati che non conseguono l'accesso al primo livello dirigenziale, possano conseguire una classe di stipendio, superiore allo stipendio iniziale del dirigente.

4. Murmura

353a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

Il Senato,

visto l'articolo 25 del disegno di legge n. 1332,

impegna il Governo a dare prioritaria e rapida applicazione alle norme contenute ai commi III e IV del suddetto articolo, per quanto concerne il personale non insegnante, comunque assunto e denominato, in servizio presso le Università.

5.

MURMURA

Il Senato,

valutata l'urgenza di una aggiornata disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè dell'ordinamento, delle attribuzioni del Governo e dei suoi singoli componenti, soprattutto in coincidenza con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario e con la globale riorganizzazione dello Stato,

impegna il Governo a presentare con estrema urgenza al Parlamento un disegno di Iegge che, nel rispetto delle norme costituzionali e per il conseguimento delle finalità sopra accennate, contribuisca a:

- 1) riordinare e determinare i compiti della Presidenza del Consiglio, anche ai fini di direzione e coordinamento;
- 2) stabilire funzionamento ed attribuzioni del Consiglio dei ministri;
- 3) determinare le attribuzioni, il numero, la configurazione dei Ministri nonchè l'ampiezza dei compiti e le attribuzioni normative ad essi affidati;
- 4) stabilire il numero, la funzione, le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;
- 5) configurare lo *status*, le attribuzioni dei collaboratori diretti dei membri del Governo, i compiti a ciascuno di essi conferiti:
- 6) indicare le attribuzioni del Commissario del Governo, in attuazione del disposto dell'articolo 124 della Costituzione, nonchè l'ordinamento dell'ufficio da esso dipendente.

MURMURA

Il Senato.

invita il Governo a far concretamente e compiutamente funzionare il Consiglio superiore della Pubblica amministrazione, strumento qualificato ed indispensabile per il più idoneo procedere delle riforme e dell'attività del settore.

7.

MURMURA

Il Senato,

presa visione di quanto dispone l'articolo 12 del presente disegno di legge, laddove alle lettere d) ed e) dell'articolo 16 si stabiliscono i criteri di nomina dei direttori generali ed il loro numero,

impegna il Governo a precisare nelle norme delegate che nell'aliquota percentuale del 10 per cento sono compresi gli estranei all'Amministrazione, da nominarsi direttori generali.

8.

MURMURA

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1332, contenente modificazioni ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249,

impegna il Governo a provvedere, con successiva norma, ad eliminare l'inconveniente derivante dall'applicazione degli articoli 17, primo comma e 29 della legge n. 249 del 1968, in quanto l'applicazione della normativa ivi contenuta, con le modifiche dal nuovo disegno di legge disposte, crea una ingiustificata sperequazione a danno dei dipendenti statali collocati a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1º luglio 1970 che, pur godendo all'epoca della cessazione dal servizio di uno stipendio « riassettato », si vedranno — in applicazione dei citati articoli — calcolare la pensione sulla base dello stipendio ad essi attribuito alla data del 1º marzo 1968.

9.

Murmura

Il Senato,

impegna il Governo ad attuare la normativa contenuta negli articoli 2 e 24 del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

presente disegno di legge nella più puntuale interpretazione dell'articolo 97 della Carta costituzionale e delle relative leggi di applicazione.

10.

MURMURA

Il Senato.

nell'approvare l'articolo 25 del disegno di legge sulla riforma burocratica,

impegna il Governo a tenere presente che al terzo comma dello stesso articolo viene precisato che nel personale « comunque assunto o denominato » è compreso anche il personale di ruolo comunque assunto.

Ed invero la precisazione richiesta è resa necessaria dal fatto che se in sede di applicazione del citato articolo di legge il personale di ruolo non dovesse godere dei benefici di cui godrà il personale non di ruolo, si verrebbe a determinare una palese disparità di trattamento fra le due categorie ed una grave ingiustizia nei confronti di coloro i quali hanno avuto solamente il torto di aver vinto un concorso per entrare nei ruoli della Pubblica amministrazione.

11. VIGNOLA, PREZIOSI, RIGHETTI, CA-LEFFI, FORMICA

Il Senato,

considerato che gran parte della riforma è condizionata dalla creazione di uno strumento capace di operare una più moderna formazione e selezione della classe dirigenziale.

impegna il Governo a tener presente, in sede di riordinamento e potenziamento della scuola superiore della Pubblica amministrazione, l'esigenza di emanare disposizioni perchè i corsi di formazione dirigenziale, previsti dall'articolo 16, lettera h), abbiano carattere eminentemente professionale e diano adeguato rilievo alle tecniche concernenti l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro amministrativo; nonchè ad estendere i suoi compiti anche ai corsi per l'accesso al quadro dei dirigenti.

12. Murmura

Il Senato.

allo scopo di realizzare la parità di trattamento per tutti i dipendenti statali che svolgano i medesimi compiti;

considerato che i dipendenti dell'Azienda autonoma poste e telegrafi e dell'Azienda autonoma dei telefoni di Stato analogamente ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato svolgono compiti di attività industriale e non di vera e propria burocrazia,

impegna il Governo a sostituire la nota (4) di cui all'articolo 22 con la seguente di carattere comprensivo: « Il parametro sarà pari a 370 per gli ispettori principali delle Ferrovie dello Stato e gli impiegati delle carriere direttive che rivestano la qualifica corrispondente presso le aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attualmente in servizio, nonchè per gli appartenenti alle qualifiche inferiori pure attualmente in servizio, allorchè, in base alle norme in vigore, maturerebbero la promozione alla qualifica di ispettore principale delle Ferrovie dello Stato ed alla qualifica corrispondente delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

13. DE LUCA

Il Senato,

allo scopo di evitare dubbi nella inter pretazione dello spirito e del contenuto dell'articolo 26,

impegna il Governo a voler ritenere che l'ultimo inciso del primo periodo dell'articolo in parola « purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera », vada effettivamente inteso nel senso che il « servizio sia stato prestato con mansioni della stessa carriera ».

14. DE LUCA

Il Senato.

premesso che mentre con la presente legge si tende ad introdurre un trattamento unico per i dipendenti statali e che nel contempo viene previsto un principio innovativo

23 Ottobre 1970

per quanto concerne il trattamento economico dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato tenendo giustamente conto del peculiare rapporto di impiego e della specialità delle mansioni affidate al personale dipendente;

considerata l'opportunità di estendere tali norme particolari al personale delle altre Aziende autonome dello Stato, quale quella delle poste e dei telefoni, che svolge compiti peculiari di attività industriale,

raccomanda vivamente che l'ultimo comma dell'articolo 22 della presente legge, ove è previsto il parametro di 370 per gli ispettori principali delle Ferrovie dello Stato, sia esteso al personale delle carriere direttive che riveste la qualifica corrispondente presso le Aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

15. CELIDONIO, BARDI, BLOISE, CIPEL-LINI, VIGNOLA, ALBANESE

Il Senato,

premesso che al Corpo forestale dello Stato, con legge n. 804 del 12 marzo 1948, vennero attribuiti compiti di ordine tecnico per favorire il potenziamento della politica in favore della economia montana, notevolmente dissestata anche per effetto degli eventi bellici, compiti particolarmente gravosi in rapporto all'esiguo organico di cui il Corpo forestale dello Stato disponeva (sistemazione idraulico forestale — interventi della Cassa per il Mezzogiorno - leggi sulla montagna del 1952 — legge sui fiumi — legge sulle frane — legge sulla conservazione del suolo - legge per le aree depresse del Centro-Nord — legge speciale per la Calabria e per la rinascita della Sardegna);

che l'Amministrazione forestale non sarebbe stata materialmente in grado di assolvere i compiti affidatile se non si fosse avvalsa sin dall'inizio della sua nuova potenziata attività di personale tecnico ed amministrativo (di concetto ed esecutivo), assunto con carattere indeterminato o periodico;

che solo con l'ampliamento dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, previsto dalla legge 18 febbraio 1963, n. 301, è stato possibile dare a detto personale una idonea sistemazione nei ruoli organici dello Stato, senza per altro riconoscere ad esso tutto il precedente periodo di servizio attivo;

considerato che a norma della legge 26 febbraio 1952, n. 67, tutto il periodo lavorativo effettuato, come sopra detto, venne riconosciuto dallo Stato con un inquadramento del personale a salariato dello Stato o giornaliero, nonostante che detto personale avesse espletato mansioni impiegatizie anche con contratti di diritto privato;

che per effetto dell'articolo 64 della legge 29 marzo 1961 n. 90, detto personale civile venne inquadrato come impiegati non di ruolo dello Stato, riconoscendosi in sostanza che il servizio prestato antecedentemente al 1961 era stato effettivamente espletato per mansioni di natura non salariale;

poichè in definitiva il personale civile del Corpo forestale dello Stato, pur essendo stato assunto per espletare mansioni impiegatizie, in rapporto al titolo di studio posseduto, potrebbe vedersi negato il riconoscimento del periodo di lavoro che va dal 1948 fino alla data della immissione nei ruoli organici, solo perchè l'Amministrazione ha voluto giuridicamente riconoscere tale periodo come salariato dello Stato, e d'altra parte l'articolo 26 della legge del 18 marzo 1968 n. 249 ora all'esame del Senato potrebbe prestarsi ad una interpretazione svantaggiosa nei confronti di detto personale, in quanto prevede il riconoscimento di una metà del servizio comunque prestato, purchè espletato nella stessa carriera;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo a riconoscere la fondatezza di quanto rappresentato nell'interesse del personale civile del Corpo forestale dello Stato e di conseguenza ad esaminare la possibilità di una adeguata e sollecita soluzione del problema disponendo che il servizio comunque prestato dal personale civile del Corpo forestale dello Stato anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo in posizione di assunto con contratto di diritto privato, con inquadramento a salariato dello Stato, con mansioni di natura non salariale, svolte a carattere permanente proprie dell'attuale car-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

riera di appartenenza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, sia valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, purchè il servizio sia stato prestato con mansioni della stessa carriera.

16. BARDI, CELIDONIO, VIGNOLA, CIPEL-LINI, BLOISE, ALBANESE

Il Senato.

premesso che la legge in discussione è rivolta unicamente al personale statale e che non possono essere disattese le istanze analoghe di riassetto del trattamento giuridico, economico e di carriera, che provengono dal settore degli altri dipendenti pubblici che operano in nome e per conto dello Stato negli enti locali, nel parastato e negli enti pubblici in genere, tenuto conto dei motivi di equità e di giustizia che sono alla base di tali istanze,

raccomanda vivamente che il trattamento giuridico, economico e di carriera previsto dalla presente legge in favore degli statali, sia esteso, entro i limiti di applicabilità consentiti da leggi e regolamenti, al personale dipendente dalle Regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, restando salvi i diritti acquisiti e i trattamenti di maggior favore loro consentiti in forza di legge o di regolamenti.

17. BARDI, CELIDONIO, VIGNOLA, CIPEL-LINI, BLOISE, ALBANESE

Il Senato.

considerato che l'articolo 22 nota (3) comma terzo, ai fini dell'impegno della Presidenza del Consiglio dei ministri di fare luogo all'analisi globale del livello delle funzioni, fa riferimento al termine di due anni di cui al primo comma dell'articolo 25; che l'analisi globale del livello delle funzioni non

ha ragione alcuna di essere differita nel tempo per quelle categorie per le quali l'ordinamento regionale non prevede decentramento di personale e di funzioni,

impegna il Governo a procedere immediatamente e comunque con carattere di priorità all'analisi globale del livello delle funzioni per quelle categorie — come i cancellieri ed i segretari — dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, per il quale l'ordinamento regionale non prevede decentramento di personale e di funzioni.

18. Maris, Venanzi, Gianquinto, Lugnano, Tropeano, Murmura

Il Senato.

impegna il Governo a considerare la possibilità di interpretare l'articolo 26 del disegno di legge in discussione nel senso che il « servizio comunque prestato anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza » sia valutato anche se prestato in « carriera di appartenenza ».

19. GARAVELLI, IANNELLI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MURMURA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, dopo aver ascoltato gli interventi dei vari autorevoli colleghi componenti di questa Assemblea, in rappresentanza delle forze politiche, mi appare non scalfito il contenuto della mia relazione scritta per quanto attiene alla impostazione generale del problema in ordine al quale certamente, attraverso questo disegno di legge, si fa un notevole passo avanti. A questa nuova e generale impostazione del problema nei suoi termini essenziali nessuna critica è stata mossa: vi sono stati rilievi di natura particolare, intorno ai quali la Commissione ha lavorato; in proposito sono stati presentati ordini del giorno che vogliono dare all'articolato una interpretazione più puntuale rispetto all'ordinamento costituzionale del nostro Paese.

Esponendo il parere su questi ordini del giorno e sulle proposte di emendamento

23 Ottobre 1970

avanzate da alcuni colleghi, potremo chiarire delle questioni di carattere particolare. Quindi, mi rimetto all'Assemblea per quanto attiene all'impostazione generale del problema, ferma restando sulle questioni di carattere particolare la possibilità di esprimere l'avviso del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gaspari, Ministro senza portafoglio.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, in questo mio intervento di replica mi sembra necessario partire dalla fondamentale considerazione che voi, nella vostra illuminata saggezza, state per dare l'approvazione alla legge che forse per la prima volta nel nostro Paese consentirà una radicale e profonda riorganizzazione della Pubblica amministrazione. Ringrazio perciò i colleghi che anche in questo ramo del Parlamento, in Commissione ed in Aula, sono intervenuti dando il contributo della loro esperienza e della loro dottrina in una materia che interessa così da vicino e profondamente la vita del cittadino e del Paese.

Fino ad ora i problemi della riforma dell'apparato statale sotto il profilo organizzativo sono stati accompagnati da un diffuso scetticismo che ha determinato e determina tuttora del malcontento sia nei cittadini sia negli stessi dipendenti della burocrazia. Tutti noi sappiamo come la legislazione sulla organizzazione e sulle funzioni della Pubblica amministrazione sia antiquata e farraginosa e come da ciò derivi una disfunzione dei servizi che l'amministrazione stessa deve rendere ai cittadini.

È noto, perchè rientra nella comune esperienza, che tante, troppe formalità appesantiscono tutta una serie di procedure amministrative con grave danno sia dell'amministrazione sia soprattutto degli amministrati. Si è verificata in sostanza una sfasatura di ampia portata tra le esigenze reali connesse all'evoluzione dei tempi e particolarmente al progresso tecnologico e sociale del Paese e le strutture organizzative che dovrebbero soddisfare tali esigenze. Di qui la necessità

ormai improcrastinabile di una profonda e radicale riforma di base che coinvolga le strutture fondamentali della Pubblica amministrazione in modo da consentire che il rapporto Stato-cittadino possa svilupparsi su basi di reciproca fiducia.

Questa esigenza fondamentale è stata più volte avvertita, anzi direi che è diventata di carattere permanente. In più occasioni, come voi ben sapete, il Governo ha cercato di dare attuazione a quell'impegno programmatico più volte ripetuto di riformare la Pubblica amministrazione. I tempi però sono ormai maturi perchè a ciò si provveda senza indugi.

L'occasione è data dall'attuazione del precetto costituzionale relativo all'ordinamento regionale, giacchè le due riforme debbono necessariamente essere coeve e coordinate in una visione globale ed armonica dei diversi problemi in modo da ottenere risultati di fondamentale importanza. Esse infatti rispondono alla stessa fondamentale esigenza, quella di rendere l'Amministrazione pubblica più democratica, più articolata, più giusta, più efficiente.

Lo strumento idoneo e nello stesso tempo necessario perchè si proceda con estrema rapidità al raggiungimento di siffatto scopo è la legge di delega sulla quale voi, onorevoli senatori, siete chiamati a pronunciarvi e che integra, come appare evidente dalla sostanza dei criteri direttivi in essa contenuti e dai formali rinvii alla legge finanziaria regionale, la delega precedentemente approvata per il trasferimento alle Regioni di funzioni, uffici e personale dello Stato nell'ambito delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e delle altre che ai sensi del successivo articolo 118 possono essere delegate alle Regioni medesime.

Questa nuova delega rappresenta infatti il mezzo per introdurre profonde e sostanziali modificazioni all'attuale stato dell'ordinamento della Pubblica amministrazione al fine di conseguire gli auspicati risultati utili e di grande rilievo per il Paese.

Le linee fondamentali del disegno di legge sono note. Esse concernono sostanzialmente, col riassetto del trattamento economico tanto atteso dalle categorie interessate, le strut-

23 Ottobre 1970

ture organizzative sia centrali che periferiche dell'amministrazione dello Stato, il decentramento delle attribuzioni agli organi periferici, lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonchè un nuovo ordinamento delle funzioni e delle carriere del personale statale nelle sue varie componenti. Tutto ciò al fine di assicurare, in attuazione del precetto contenuto nell'articolo 97 della Costituzione, la imparzialità e il buon andamento della Pubblica amministrazione.

Sotto il profilo della riforma delle strutture burocratiche in connessione, mediante l'anzidetto necessario coordinamento, con la attuazione dell'ordinamento regionale, si rende necessario da una parte il riordinamento dei servizi centrali dei Ministeri per distinti rami di attività e secondo criteri di omogeneità al fine di sopprimere quegli uffici che non svolgono più un'utile funzione e dall'altra il riordinamento degli uffici periferici dello Stato al fine di attuare un altro fondamentale precetto costituzionale, quello del più ampio decentramento amministrativo.

Sotto il secondo profilo appare indispensabile soddisfare l'esigenza ormai indilazionabile di semplificare e di snellire i singoli procedimenti amministrativi al fine di rendere democratica, sollecita ed economica la azione dei pubblici uffici.

In questo quadro si dovrà provvedere all'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti e dei pareri non assolutamente necessari, dei controlli e degli adempimenti non essenziali nel pubblico interesse o per la tutela degli interessi dei cittadini.

La riforma della legislazione amministrativa deve essere soprattutto improntata ai principi di democrazia affermati dalla Costituzione repubblicana, dai quali discende la nuova concezione di una Pubblica amministrazione all'esclusivo servizio della collettività nazionale e dei singoli cittadini, con ciò superando e rinnegando la vecchia concezione propria degli Stati autoritari che la volevano strumento se non proprio di oppressione quanto meno di limitazione e di condizionamento della libertà dei cittadini.

Sussiste inoltre certamente l'esigenza, anzi direi la necessità tipica dei tempi moderni che l'azione dello Stato sia resa sempre più penetrante ed efficiente, oltre che sollecita ed economica. Non possono più essere ritenuti sufficienti infatti (interruzione del senatore Gianquinto), stante il ruolo che lo Stato moderno esplica nella società contemporanea, i tradizionali criteri di intervento dello Stato in quanto nell'organizzazione dei pubblici uffici occorre fare largo uso delle nuove tecniche di organizzazione e di metodo.

Corollario della semplificazione e dello snellimento dei procedimenti amministrativi, in relazione alla fondamentale esigenza di chiarezza della normativa in vigore, sarà la raccolta in testi unici delle disposizioni concernenti le varie materie. In tale sede sarà possibile oltretutto apportare quelle modificazioni della legislazione vigente che si renderanno necessarie, non soltanto a fini di coordinamento, ma anche a fini di ammodernamento della normativa. Questa parte della delega però, debbo dichiararlo, potrà essere pienamente operante solo con l'approvazione della legge ordinaria sull'azione amministrativa che il Governo intende portare al più presto all'esame del Parlamento...

GIANQUINTO. Venga presentata al Senato!

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Senatore Gianquinto, stia tranquillo, io non ho preferenze fra i due rami del Parlamento; prima o poi, tutti e due dovranno pronunciarsi. Io sono nettamente favorevole a che sollecitamente si faccia la legge in quanto sarà inutile riformare lo Stato se non disciplineremo le procedure. Quindi la legge sull'azione amministrativa è il primo fondamentale impegno da portare avanti subito dopo l'approvazione di questa legge.

GIANQUINTO. Non la legge Lucifredi però.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. D'accordo.

Più delicati sono gli aspetti della riforma in relazione alla disciplina del personale. È noto come le questioni che riguardano il personale sono di due specie: quelle che attengono alla carriera in senso stretto e quelle che attengono più specificamente al tratta-

23 Ottobre 1970

mento economico. Ora, mentre queste ultime interessano tutta la massa dei dipendenti civili e militari dello Stato, in attività e in quiescenza, le prime concernono soltanto gli impiegati civili e gli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. E, mentre per il trattamento economico si provvederà a rendere più eque le retribuzioni dei dipendenti statali e si procederà ad una coraggiosa opera di chiarezza retributiva, per quanto attiene alle carriere la legge di delega prevede un riordinamento generale delle carriere degli impiegati e delle categorie degli operai dello Stato e una successiva particolare nuova disciplina dello statuto del personale direttivo.

Quanto mai profonde e piene di significato sono le innovazioni previste per il riordinamento della carriera direttiva. Superando la antica concezione basata sul solo o, quanto meno, preminente requisito del titolo di studio, la delega prevede una netta differenziazione, nell'ambito della stessa carriera direttiva, tra le funzioni propriamente dirigenziali e quelle, pur di rimarchevole rilievo, di collaborazione. Il quadro dei dirigenti nel quale dovranno essere inseriti i funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione che siano effettivamente preposti alle direzioni di unità organiche, centrali o periferiche, consentirà finalmente di dare attuazione a quei precetti della Carta costituzionale che prescrivono la determinazione di precise sfere di competenza dei funzionari e l'affermazione della loro diretta responsabilità per atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.

Criteri particolarmente rigorosi sono previsti, nella delega, per determinare il numero dei posti da riservare, in ciascuna amministrazione, al quadro dei dirigenti. La possibilità offerta al Governo di avvalersi, per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di vertice, dell'apporto di esperienze estranee all'apparato burocratico non comporterà in nessun caso, neppure transitoriamente, l'aumento anche di un solo posto della dotazione prevista per i direttori generali o qualifiche equiparate e superiori. In tale evenienza, infatti — e lo ripeto perchè sono stati avanzati dei dubbi, soprattutto nella discus-

sione in Commissione — il posto di organico dovrà essere, come sarà opportunamente precisato nelle norme delegate, lasciato vacante.

In relazione ai previsti nuovi ed altamente impegnativi compiti, dovrà provvedersi ad una nuova disciplina del trattamento economico dei dirigenti secondo criteri di assoluta chiarezza, nonchè del relativo orario di lavoro. Il concetto delle prestazioni straordinarie di lavoro mal si attaglia, infatti, alla profilata nuova figura del dirigente che dovrà, in ogni momento, rendere conto dell'andamento dell'ufficio al quale sarà preposto. La nuova figura del dirigente impone nuovi criteri di selezione e formazione del personale direttivo. Dico a ragion veduta del personale direttivo perchè, come è ovvio, dovendosi i dirigenti reclutare nel troncone inferiore della carriera direttiva, che quindi ne costituirà il vivaio, pari cure dovranno rivolgersi al reclutamento delle giovani leve delle carriere direttive e alla selezione e formazione dei dirigenti propriamente detti. Perciò viene previsto nella delega, e molto opportunamente, il riordinamento ed il potenziamento anche della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Essa dovrà costituire il più valido strumento per la scelta dei giovani che, oltre alla preparazione giuridico-amministrativa ed economica di base, possiedano le qualità per inserirsi quali elementi attivi e responsabili nella nuova amministrazione dello Stato.

I funzionari, poi, che dovranno transitare nel quadro dei dirigenti dovranno anzitutto essere prescelti tra i migliori classificati sulla base dei precedenti di servizio, e quindi dovranno frequentare un corso di alta qualificazione, durante il quale saranno anche applicati ai servizi di amministrazioni diverse da quelle di appartenenza e occorrendo ad aziende private. Ciò per saggiarne compiutamente la capacità di organizzazione, di equilibrio e di assunzione di responsabilità.

Un altro problema affrontato dal disegno di legge al vostro esame, onorevoli senatori, è quello relativo alla nuova disciplina del personale non di ruolo. Trattasi di un problema minore rispetto agli altri ma egualmente di grande importanza, per gli abusi cui l'attuale

23 Ottobre 1970

disciplina ha dato luogo, come è noto. I criteri direttivi previsti nell'articolo 25 che sono stati favorevolmente già sperimentati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fanno bene sperare per una radicale soluzione dell'annoso problema.

Un ultimo aspetto, che mi pare importante sottolineare e sul quale desidero richiamare l'attenzione del Senato, è quello insito nella moderna concezione della politica generale dell'amministrazione che discende dal disegno di legge e che impone al Governo di riferire annualmente al Parlamento, in una visione unitaria e globale, su tutti i problemi che l'Amministrazione pubblica, statale e non, ha affrontato e si prepara ad affrontare e risolvere. Con ciò si viene a superare la tradizionale visione settoriale dei problemi della Pubblica amministrazione.

A questo punto, onorevoli colleghi, desidero brevemente intrattenermi su quanto è emerso nella discussione circa il contenuto degli articoli 2 e 24 del disegno di legge al nostro esame. Per quanto riguarda l'articolo 2 che in Commissione è stato oggetto anche di un autorevole rilievo del senatore Perna oltrechè del senatore Iannelli, debbo precisare che questa norma è già attualmente vigente. La Camera, nel riesaminare quella norma, ha voluto ridurre la possibilità del Ministro di modificare, all'interno del suo Ministero, l'organizzazione del Ministero medesimo. Tuttavia più che dubbi di natura costituzionale debbo dire che mi hanno persuaso, nel corso della discussione, ragioni di merito; ho avuto l'impressione che la norma, così come strutturata, potrebbe non rispondere al pensiero chiaramente emerso nell'altro ramo del Parlamento che coincide con il pensiero emerso nel Senato; che cioè, una volta effettivamente applicate le norme dell'articolo 1 che prevedono una drastica riduzione di organi e di personale, con l'articolo 2 si possa conseguire l'effetto opposto. Siccome il dubbio mi pare pienamente fondato io assumo, a questo proposito, l'impegno di presentare direi quasi immediatamente un disegno di legge che preveda una struttura dell'articolo 2 che meglio corrisponda ai rilievi che sono emersi qui in Senato e a quella che soprattutto è stata la volontà anche dell'altro ramo del Parlamento quando ha voluto dare all'articolo 2 un contenuto restrittivo rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 24, direi che quella norma è stata forse eccessivamente politicizzata perchè così come è strutturata — io con molta franchezza l'ho detto ed è stato riconosciuto anche dal senatore Perna — o non è funzionale o dovrebbe andare al di là dei limiti dell'articolo 97 della Costituzione, ipotesi che evidentemente nessuno di noi può coltivare. Invece l'obiettivo che quella norma voleva raggiungere io credo sia un obiettivo valido: cercare di delegiferare una parte della materia che oggi preme in effetti sulle Camere con eccessiva insistenza. Sotto questo profilo però — io l'ho già detto in Commissione e in Aula alla Camera — occorre approfondire questo argomento in maniera da trovare una normativa valida che rientri nei principi della Costituzione. Perciò, nel disegno di legge che io mi riservo di presentare prestissimo daremo non solo una diversa formulazione all'articolo 2 ma cercheremo di dare una soluzione ai problemi sollevati dall'articolo 24 che sia conforme alla Costituzione e che soprattutto possa fornire uno strumento seriamente operativo, che veramente possa in questo settore rappresentare un passo in avanti e non una di quelle norme di facciata che poi all'atto pratico non trovano nessuna possibilità di applicazione.

Onorevoli senatori, con queste doverose precisazioni, il Governo confida che anche il Senato, conformemente a quanto già fatto dalla Camera dei deputati, con alto senso di responsabilità e dimostrando ancora una volta la comprensione dei gravi problemi dell'Amministrazione pubblica, nonchè delle legittime aspirazioni di tutti i pubblici dipendenti, voglia dare definitiva approvazione al disegno di legge in modo da consentire al Governo di procedere rapidamente alla concreta attuazione degli adempimenti che condurranno ad una profonda ristrutturazione, in senso moderno ed efficiente, della amministrazione pubblica italiana. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

353a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Ricci.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, il probblema accennato nell'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Ricci, è identico a quello posto nell'ordine del giorno n. 11, presentato dal senatore Vignola e da altri senatori, ed attiene ad una estensione al personale di ruolo della normativa contenuta nell'articolo 25 del disegno di legge al nostro esame che richiama il disposto dell'articolo 21 della legge n. 249 del 1968.

In realtà, da parte del relatore vi sono perplessità sulla possibilità di questa estensione, perchè l'articolo 25 si trova in una particolare posizione e disciplina in un particolare modo tutta la materia. Comunque, nonostante queste perplessità, il relatore si esprime non contrariamente all'accoglimento dell'ordine del giorno.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Ricci mi rimetto a quello che ha dichiarato il relatore. Infatti concordo con la sua interpretazione. Devo invece dire che l'ordine del giorno presentato dal senatore Vignola e da altri senatori ha un contenuto diverso, perchè si richiama all'espletamento effettivo della mansione. In queste condizioni, quindi, penso che rientri già nello spirito della norma e quindi sotto questo profilo il primo ordine del giorno può essere accettato, ripeto, integrato dall'ordine del giorno Vignola.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, mantiene l'ordine del giorno?

RICCI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'ordine del giorno n. 1.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

considerate le anomale situazioni che verrebbero a crearsi nel pubblico impiego per la dubbia interpretazione dell'articolo 25 che prevede il collocamento del personale non di ruolo nelle carriere corrispondenti al titolo di studio posseduto e ritenendo che il personale di ruolo della Pubblica amministrazione in possesso di idoneo titolo di studio non verrebbe a beneficiare del provvedimento citato, impegna il Governo a riconsiderare il riconoscimento dei titoli di studio al fine di consentire a tutto il personale il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

1. RICCI

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Murmura e Pieraccini. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

considerato:

1) che i compiti richiesti all'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile sono ampi e impegnativi, quali: la
vigilanza sull'attività tecnica dei cantieri e
degli stabilimenti navali; gli accertamenti
tecnici per l'elaborazione e l'applicazione dei
provvedimenti di sostegno all'industria cantieristica; la determinazione del valore venale
di navi e galleggianti di tipo diverso a fine
fiscale; la determinazione del valore corrente di mercato di navi e galleggianti di tipo
diverso ai fini degli acquisti e delle vendite
all'estero per conto del Ministero del commercio con l'estero; gli accertamenti tecnici

23 Ottobre 1970

riguardanti i servizi marittimi sovvenzionati, e molti altri:

- 2) che l'organico dell'attuale Ispettorato tecnico è assolutamente insufficiente a svolgere così ampi compiti di istituto, essendo costituito di otto ingegneri, di cui solamente sei in servizio;
- 3) che i Ministri dello stesso Dicastero, consci di tale grave carenza, hanno presentato, per il concerto dei Ministri interessati, vari disegni di legge per integrare l'Ispettorato, portando da otto a trenta gli ingegneri specializzati in costruzioni navali, disegni la cui definizione è stata sistematicamente rinviata alla riforma della pubblica amministrazione;
- 4) che l'integrazione proposta è assolutamente indifferibile per assolvere i compiti assegnati all'Ispettorato, notevolmente ampliati sia con la legge 1372 che prevedeva un contributo ai cantieri da parte dello Stato di circa 37 miliardi, sia con la legge n. 19 che prevede un contributo di circa 110 miliardi;

impegna il Governo a revisionare entro il 31 marzo 1971 il Ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, allo scopo di eliminare una carenza inconcepibile e insostenibile in un settore tanto importante dell'attività dello Stato.

2. MURMURA, PIERACCINI

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 3 presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è favorevole.

G A S P A R I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 3.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

constatato che con l'articolo 26 del presente disegno di legge si intende riconoscere ai fini economici, sia pure in via transitoria e limitatamente al 50 per cento, il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, purchè lo stesso servizio abbia comportato l'espletamento di mansioni corrispondenti o equiparate alla predetta carriera, indipendentemente dal formale rapporto d'impiego o di lavoro;

considerato che con tali norme il legislatore ha voluto riconoscere l'importanza delle esperienze e delle capacità dimostrate dal dipendente dello Stato in occasione dei precedenti rapporti,

impegna il Governo a rendersi promotore di apposito provvedimento legislativo che estenda il citato riconoscimento ai servizi comunque resi, in carriere o con mansioni inferiori.

3. Murmura

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 4 presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, sulle lettere a) e c) il Governo è d'accordo. Per quanto riguarda la lettera b) occorrerà avere presente la situazione che si determinerà al momento della formazione dei quadri dirigenti e quindi della strutturazione del troncone inferiore della carriera direttiva; cioè è un'ipotesi che si verificherà al momento in cui avremo attuato i provvedimenti che sono previsti nelle deleghe. Quindi, in sostanza, un impegno preciso io lo potrò assumere quando vedrò quel-

23 Ottobre 1970

lo che succederà. È una condizione che oggi non può assolutamente essere accettata. In linea di principio, quindi, sono favorevole all'ordine del giorno; accetto i punti a) e c), mentre il punto b) dell'ordine del giorno diventerà operativo al momento in cui faremo i provvedimenti delegati. Comunque posso dire che c'è la buona disposizione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, mantiene l'ordine del giorno?

M U R M U R A , relatore. Dopo le dichia-razioni del Ministro, non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 5 presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 5.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

visto l'articolo 25 del disegno di legge 1332,

impegna il Governo a dare prioritaria e rapida applicazione alle norme contenute ai commi III e IV del suddetto articolo, per quanto concerne il personale non insegnante, comunque assunto e denominato, in servizio presso le Università.

5. Murmura

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 6 presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 6.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

valutata l'urgenza di una aggiornata disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè dell'ordinamento, delle attribuzioni del Governo e dei suoi singoli componenti, soprattutto in coincidenza con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario e con la globale riorganizzazione dello Stato,

impegna il Governo a presentare con estrema urgenza al Parlamento un disegno di legge che nel rispetto delle norme costituzionali e per il conseguimento delle finalità sopra accennate, contribuisca a:

- 1) riordinare e determinare i compiti della Presidenza del Consiglio, anche ai fini di direzione e coordinamento;
- 2) stabilire funzionamento ed attribuzioni del Consiglio dei ministri;
- 3) determinare le attribuzioni, il numero, la configurazione dei Ministri nonchè l'ampiezza dei compiti e le attribuzioni normative ad essi affidati;
- 4) stabilire il numero, la funzione, le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;
- 5) configurare lo *status*, le attribuzioni dei collaboratori diretti dei membri del Governo, i compiti a ciascuno di essi conferiti;
- 6) indicare le attribuzioni del Commissario del Governo, in attuazione del disposto dell'articolo 124 della Costituzione, nonchè l'ordinamento dell'ufficio da esso dipendente.

Murmura

6.

353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 7 presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Posso assicurare che il Consiglio superiore della Pubblica amministrazione entrerà senz'altro in funzione ai primi dell'anno. Quindi sono favorevole all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 7.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

invita il Governo a far concretamente e compiutamente funzionare il Consiglio superiore della Pubblica amministrazione, strumento qualificato ed indispensabile per il più idoneo procedere delle riforme e dell'attività del settore.

7.

MURMURA

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 8, presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno nu-

mero 8 vi è il parere favorevole del Governo. Come ho già detto nella replica posso assicurare che, quando un Ministro si varrà di un estraneo alla Pubblica amministrazione con le funzioni di direttore generale, il posto relativo nell'organico resterà vacante perchè la norma che prevede quel dieci per cento in più è tassativa e non può essere nè superata nè violata.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 8.

TORELLI, Segretario:

Il Senato.

presa visione di quanto dispone l'articolo 12 del presente disegno di legge, laddove alle lettere d) ed e) dell'articolo 16 si stabiliscono i criteri di nomina dei Direttori generali ed il loro numero,

impegna il Governo a precisare nelle norme delegate che nell'aliquota percentuale del 10 per cento sono compresi gli estranei all'Amministrazione, da nominarsi Direttori generali.

8. Murmura

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 9, presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Per quanto riguarda questo ordine del giorno, signor Presidente, debbo far presente che si tratta di assumere un impegno di carattere finanziario che è valutabile nell'ordine di alcune centinaia di miliardi, perchè nel modo in cui è stato raggiunto l'accordo con i sindacati relativamente alla distribuzione dei 900 miliardi, si è creato uno spostamento per riliquidazione delle pen-

23 Ottobre 1970

sioni. Naturalmente l'accordo non è stato fatto a spese dei pensionati che hanno avuto i loro vantaggi, ma nel quadro generale del riassetto. Anticipandosi invece la riliquidazione al 1º luglio 1970, anzichè al 1º settembre 1971, si viene a porre un'ulteriore necessità di copertura di 13 miliardi al mese, venendo quindi nell'ordine di oltre 160 miliardi.

È evidente che un impegno di questo genere non potrebbe essere assolto dal Governo se non reperendo la relativa copertura e presentando un disegno di legge in materia. Io posso quindi accettare l'ordine del giorno come raccomandazione per far presente al Governo il desiderio espresso dal Senato, ma non posso accettarlo come impegno perchè non sono in grado qui di prendere un impegno di spesa di 160-170 miliardi.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, mantiene l'ordine del giorno n. 9?

M U R M U R A, relatore. Propongo di metterlo ai voti con la sostituzione della parola: « impegna » con la parola: « invita ».

G A S P A R I , *Ministro senza porta- foglio*. Il Governo accetta quest'ordine del giorno come raccomandazione.

M U R M U R A, relatore. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è favorevole.

G A S P A R I , Ministro senza portafoglio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 10.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo ad attuare la normativa contenuta negli articoli 2 e 24 del presente disegno di legge nella più puntuale interpretazione dell'articolo 97 della Carta costituzionale e delle relative leggi di applicazione.

10.

MURMURA

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 11 presentato dai senatori Vignola, Preziosi, Righetti, Caleffi e Formica.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , relatore. Manifesto le stesse perplessità espresse a proposito dell'ordine del giorno n. 1, ma mi dichiaro non contrario alla sua approvazione.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Ho già parlato di questo trattando dell'ordine del giorno Ricci. Così come è stilato, l'ordine del giorno del senatore Vignola rientra senz'altro nella norma prevista dall'articolo 25. Si tratterà solo di accertare le mansioni espletate, il che porta all'applicazione della norma. Quindi il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 11.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 25 del disegno di legge sulla riforma burocratica,

impegna il Governo a tenere presente che al terzo comma dello stesso articolo viene precisato che nel personale « comunque assunto o denominato » è compreso anche il personale di ruolo comunque assunto.

12.

23 Ottobre 1970

Ed invero la precisazione richiesta è resa necessaria dal fatto che se in sede di applicazione del citato articolo di legge il personale di ruolo non dovesse godere dei benefici di cui godrà il personale non di ruolo, si verrebbe a determinare una palese disparità di trattamento fra le due categorie ed una grave ingiustizia nei confronti di coloro i quali hanno avuto solamente il torto di aver vinto un concorso per entrare nei ruoli della Pubblica amministrazione.

11. VIGNOLA, PREZIOSI, RIGHETTI, CA-LEFFI, FORMICA

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 12, presentato dal senatore Murmura. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 12 del senatore Murmura.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

considerato che gran parte della riforma è condizionata dalla creazione di uno strumento capace di operare una più moderna formazione e selezione della classe dirigenziale,

impegna il Governo a tener presente, in sede di riordinamento e potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione, l'esigenza di emanare disposizioni perchè i corsi di formazione dirigenziale, previsti dall'articolo 16, lettera h), abbiano carattere eminentemente professionale e diano adeguato rilievo alle tecniche concernenti l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro amministrativo; nonchè ad estendere i suoi

compiti anche ai corsi per l'accesso al quadro dei dirigenti.

MURMURA

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 13, presentato dal senatore De Luca.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore De Luca, analogo all'ordine del giorno del senatore Celidonio, debbo dire che il parametro 370 fu attribuito agli ispettori principali delle ferrovie dello Stato perchè erano già in godimento di questo trattamento. Quindi fu mantenuta una posizione giuridica che già esisteva. Ciò non potè essere esteso nè ai dipendenti delle poste nè agli altri direttori di sezione della Pubblica amministrazione perchè questo avrebbe importato immediatamente l'estensione a tutto il personale della scuola, agganciato a questo parametro, con la conseguente necessità di una spesa valutabile nell'ordine di decine e decine di miliardi. Quello che posso dire al senatore De Luca, e che vale anche per il successivo ordine del giorno Celidonio, è che il problema dell'amministrazione postale potrà essere riesaminato allorchè avremo modo di occuparci della ristrutturazione, della riforma dell'azienda postale. Come è noto infatti questa legge delega non comprende le aziende autonome se non per la parte relativa al trattamento del personale, ma non ne comprende le strutture. Quando noi rivedremo le strutture dell'azienda ferroviaria e di qualche altra azienda autonoma, come impegno del Governo in quella sede noi ristruttureremo certe carriere; in quella sede sarà possibile rivedere anche questo proAssemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

blema di un particolare coefficiente per l'amministrazione postale.

Ma allo stato delle cose l'accettazione dell'ordine del giorno così come è formulato turberebbe un assetto che faticosamente è stato raggiunto e avrebbe grosse conseguenze per quanto riguarda altri settori.

D'altra parte è chiaro che un ordine del giorno di questo genere non può modificare una norma scritta di legge; quindi può avere valore solo come raccomandazione al Governo perchè riconsideri e riguardi questo problema; e sotto questo profilo io lo posso accettare.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, mantiene l'ordine del giorno?

L U C A . Onorevole ministro Gaspari, io voglio ringraziarla per quello che lei ha detto e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno; però vorrei pregarla di porre veramente allo studio al più presto possibile il problema, indipendentemente dalla ristrutturazione delle aziende dell'amministrazione delle poste e dei telefoni. Si tratta di una questione particolare che io penso si debba affrontare e risolvere sotto il profilo dell'equità nei confronti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, perchè c'è stato sempre un parallelismo, anzi un'analogia di compiti e di funzioni: le tre aziende delle ferrovie, delle poste e dei telefoni di Stato sono considerate, per quanto riguarda i dipendenti, aziende a funzione atipica, a carattere industriale.

Ecco perchè uno studio particolare e rapido su questo settore secondo il mio intendimento ed il mio auspicio dovrebbe essere compiuto al più presto possibile.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 14, presentato dal senatore De Luca.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su quest'ordine del giorno.

M U R M U R A, relatore. L'argomento è trattato anche dall'ordine del giorno n. 19

dei senatori Garavelli e Iannelli. Quindi i due ordini del giorno potrebbero unificarsi. Il parere della Commissione è comunque favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, l'ordine del giorno De Luca e quello Garavelli e Iannelli sono leggermente diversi. Io posso dire che per quanto riguarda l'ordine del giorno del collega De Luca, sono senz'altro d'accordo; esso rientra esattamente nello spirito della norma. Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno Garavelli e Iannelli - lo vedremo dopo, ma forse è meglio dirlo subito giacchè in effetti i due ordini del giorno sono collegati — esso così come è formulato, può dar luogo a qualche dubbio. Però se lo scopo che si vuole raggiungere, come io penso, è quello espresso più chiaramente nell'ordine del giorno De Luca, allora è chiaro che possono essere votati abbinati e il Governo li può accettare ambedue.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 14.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

allo scopo di evitare dubbi nella interpretazione dello spirito e del contenuto dell'articolo 26,

impegna il Governo a voler ritenere che l'ultimo inciso del primo periodo dell'articolo in parola « purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera », vada effettivamente inteso nel senso che il « servizio sia stato prestato con mansioni della stessa carriera ».

14. DE LUCA

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 15, presentato dai senatori Celidonio, Bardi, Bloise, Cipellini, Vignola, Albanese. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 15.

TORELLI, Segretario:

Il Senato.

premesso che mentre con la presente legge si tende ad introdurre un trattamento unico per i dipendenti statali e che nel contempo viene previsto un principio innovativo per quanto concerne il trattamento economico dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato tenendo giustamente conto del peculiare rapporto di impiego e della specialità delle mansioni affidate al personale dipendente;

considerata l'opportunità di estendere tali norme particolari al personale delle altre Aziende autonome dello Stato, quale quella delle poste e dei telefoni, che svolge compiti peculiari di attività industriale;

raccomanda vivamente che l'ultimo comma dell'articolo 22 della presente legge, ove è previsto il parametro di 370 per gli ispettori principali delle Ferrovie dello Stato sia esteso al personale delle carriere direttive che riveste la qualifica corrispondente presso le Aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

15. CELIDONIO, BARDI, BLOISE, CIPEL-LINI, VIGNOLA, ALBANESE

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 16, presentato dai senatori Bardi, Celidonio, Vignola, Cipellini, Bloise, Albanese.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Si tratta di un ordine del giorno molto complesso che richiede un analitico esame di tutte le situazioni. Conosco bene la materia del pubblico impiego ma non posso, all'improvviso, pronunciarmi su una serie di casi specifici ed atipici. Posso però dire che lo spirito che informa l'ordine del giorno può essere accettato come raccomandazione dal Governo. All'atto pratico affronteremo poi le singole situazioni e vedremo ciò che è possibile fare.

PRESIDENTE. Senatore Celidonio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CELIDONIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 17, presentato dai senatori Bardi, Celidonio, Vignola, Cipellini, Bloise, Albanese.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , relatore. Debbo far presente che su questo argomento è da tempo intervenuto un accordo tra le organizzazioni degli enti locali ANCI e UPI ed i sindacati degli enti locali. A tali accordi il Governo ha dato completa attuazione per quanto di competenza disponendo con apposite circolari agli organi di controllo di autorizzare l'aumento dei mutui a disavanzo economico per far fronte a tali maggiori oneri. Quindi, il Governo si è messo responsabilmente dall'aprile-maggio sul piano dell'accoglimento di questo ordine del giorno!

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Per quanto riguarda questo ordine del giorno, debbo dire che le intese che sono state raggiunte in sede sindacale rispecchiano proprio questa situazione particolare. Anzi si è voluta lasciare una maggiore agilità di articolazione alle amministrazioni, soprattutto comunali, nel senso che, stabilita la spesa grosso modo in corrispondenza di quella sostenuta per gli statali, cioè il 20-21 per cento, si è data la possibilità agli enti locali di

353° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

articolare, all'interno delle singole amministrazioni e in rapporto alle qualifiche, la ripartizione dell'onere, così come essi ritengono più rispondente ai singoli enti che amministrano. Quindi il principio è stato regolarmente accettato, conformemente all'indirizzo del Governo e agli accordi conseguiti in sede sindacale.

PRESIDENTE. Quindi accetta l'ordine del giorno come raccomandazione?

GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Celidonio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 17?

CELIDONIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno n. 18, presentato dai senatori Maris, Venanzi, Gianquinto, Lugnano, Tropeano e Murmura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A , *relatore*. La Commissione è favorevole.

GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 18.

TORELLI, Segretario:

Il Senato,

considerato che l'articolo 22 nota (3) comma terzo, ai fini dell'impegno della Presidenza del Consiglio dei ministri di fare luogo all'analisi globale del livello delle funzioni, fa riferimento al termine di due anni di cui al primo comma dell'articolo 25; che l'analisi globale del livello delle funzioni non ha ragione alcuna di essere differita nel tempo per quelle categorie per le quali l'or-

dinamento regionale non prevede decentramento di personale e di funzioni;

impegna il Governo a procedere immediatamente e comunque con carattere di priorità all'analisi globale del livello delle funzioni per quelle categorie — come i cancellieri ed i segretari — dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, per le quali l'ordinamento regionale non prevede decentramento di personale e di funzioni.

18. Maris, Venanzi, Gianquinto, Lugnano, Tropeano, Murmura

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 19, presentato da parte dei senatori Garavelli e Iannelli.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è favorevole.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Ho precisato già prima per quanto riguardava l'ordine del giorno De Luca, corrispondente a questo, che il servizio prestato può essere valutato sempre che sia nell'ambito della carriera di appartenenza. Questo è il punto chiave. Ora la formulazione Garavelli-Iannelli è un po' equivoca. Se comunque può essere interpretata nello stesso modo dell'ordine del giorno De Luca, io mi dichiaro d'accordo. Se invece la formulazione è diversa non posso accettare l'ordine del giorno, proprio perchè la norma ha voluto evitare che potesse essere valutato, ad esempio, nella carriera direttiva il servizio prestato magari come fattorino. Evidentemente manca una logica a tutto questo. Ecco perchè, ripeto, sono favorevole all'ordine del giorno sempre che sia interpretato come è stato interpretato l'ordine del giorno De Luca.

PRESIDENTE. Allora lo accetta come raccomandazione?

GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Lo accetto come raccomandazione.

23 Ottobre 1970

PRESIDENTE. Senatore Iannelli, è soddisfatto se l'ordine del giorno è accolto come raccomandazione?

IANNELLI. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

- « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
- 1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonchè della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione:
- 2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;
- 3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali as-

similabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonchè le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

Per i servizi delle amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle di-

23 Ottobre 1970

visioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro.

Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.

Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.

Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

- « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
- 1) il numero degli uffici periferici sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonchè della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;
- 2) agli uffici periferici dello Stato sarà attribuita, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto nell'articolo 5 della Costituzione, la espli-

cazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;

- 3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;
- 4) in particolare dovrà essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, così come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli ».

(È approvato).

Art. 4.

Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è inserito il seguente articolo 3-bis:

« Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovrà di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ».

(È approvato).

Art. 5.

Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 3-ter:

« La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sarà esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di fun353a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

zioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.

Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente ».

(È approvato).

Art. 7.

All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole da « All'articolo 146 dello Statuto » sino a « organizza-

zione sindacale che ha proposto la terna stessa » sono sostituite dalle seguenti:

« All'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera d) del primo comma è sostituita dalla seguente:

d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non interiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ».

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le norme contenute nei precedenti commi, nonchè quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i ministeri. Le rappresentanze, con le relative modalità, di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonchè alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari ».

Nell'ultimo comma, dopo le parole: « dai rispettivi ordinamenti » sono aggiunte le parole: « salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti ».

PRESIDENTE. Sull'articolo 7 è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Palumbo e di altri senatori. Se ne dia lettura.

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

TORELLI, Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"I consigli di amministrazione, secondo le norme contenute nel presente articolo, debbono essere ricostituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" ».

7. 1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO

PRESIDENTE. Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PALUMBO. Ai sensi dell'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili, i consigli di amministrazione durano in carica un biennio. Già l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, prevedeva che la ricostituzione dei consigli di amministrazione, così come da essa modificati in ordine alla rappresentanza sindacale, fissata in tre componenti nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avvenisse entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Ed infatti ciò è avvenuto.

L'articolo 7, oggi al nostro esame, ha modificato la composizione dei consigli di amministrazione allargando a quattro il numero dei rappresentanti sindacali: si rende così necessario disporre l'adeguamento dei consiglieri di amministrazione a questa nuova disposizione, al fine di evitare che quelli già eletti, durando in carica due anni, si trovino in contrasto con l'articolo 7 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

M U R M U R A, relatore. Il mio parere è contrario anche perchè credo che il termine tassativo di quattro mesi potrebbe essere eccessivo ai fini della regolamentazione dei criteri previsti dalla legge con cui debbono essere eletti questi rappresentanti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Sono perfettamente d'accordo con il relatore. Con disposizione interna possiamo senz'altro stabilire che si faccia quanto richiesto con l'emendamento del senatore Palumbo. Penso pertanto che l'onorevole senatore possa ritirare l'emendamento in quanto lo scopo da lui perseguito può essere ugualmente raggiunto.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, insiste per la votazione dell'emendamento?

P A L U M B O . No, signor Presidente, purchè risulti che il Governo ha preso un impegno in tal senso.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 8.

All'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole: « entro il 31 dicembre 1968 » sono sostituite con le parole: « entro il 31 dicembre 1970 », e le parole: « articoli da 11 a 18 » sono sostituite con le parole: « articoli da 11 a 15 e 17 e 18 ».

Nel secondo comma, dopo le parole: « norme di coordinamento », sono aggiunte le parole: « e di adeguamento ».

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtù del primo comma ».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 9. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 9.

All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo le parole: « saranno riordinate » sono aggiunte le seguenti: « con effetto dal 1º luglio 1970 ».

Nel secondo comma, dopo le parole: « fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste », sono aggiunte le seguenti: « di norma ».

Nel terzo comma, dopo le parole: « selezione del personale », sono aggiunte le seguenti: « anche con l'eliminazione degli esami di avanzamento ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sarà consentito, anzichè alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalità sarà consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica

di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Sarà prevista la possibilità, per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sarà coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibitì per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprenderà tutti i posti disponibili più un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica ».

All'ultimo comma, sono aggiunte le se guenti parole: « Dovrà, di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonchè alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento ».

Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Con effetto dal 1º gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti più favorevoli in relazione a particolari esigenze, sarà stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per

23 Ottobre 1970

quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.

Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del senatore Palumbo e di altri senatori. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Al quarto capoverso, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: « nella misura di un sesto dei posti disponibili. », con le altre: « nella misura di un terzo dei posti disponibili ».

9.1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO

Sostituire il quinto capoverso con il seguente:

« Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Sarà consentita l'attribuzione, a titolo personale, senza trasferimento di ruolo, della qualifica della carriera direttiva corrispondente (parametro e classe), per coefficiente, a quella posseduta, conservandone l'anzianità in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, agli attuali segretari capi ed equiparati muniti di diploma di

laurea, con progressione di carriera ai soli fini economici"».

9.2 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO

Dopo il quinto capoverso, inserire i seguenti:

« Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti:

"Le norme transitorie previste per la carriera direttiva nel comma *i*) dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, così come modificato dalla presente legge, intese ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, sono estese al personale di tutte le altre carriere impiegatizie e salariati in servizio al 30 giugno 1970. In particolare:

- a) sarà riconosciuta ad personam la parità del parametro a parità di ex coefficiente, sia pure attraverso scatti o assegno ad personam non riassorbibile e pensionabile. Tale principio si estende per tutto l'arco della carriera in caso di promozione;
- b) sarà agevolata la progressione di carriera del personale appartenente a quelle qualifiche che avendo maturata l'anzianità prevista dal precedente ordinamento, non ottenesse il passaggio alla qualifica e classe di stipendio immediatamente superiore a seguito delle percentuali prestabilite delle nuove dotazioni organiche delle singole qualifiche nel riordinamento delle carriere. Le eventuali promozioni in soprannumero saranno riassorbite con la diminuzione di altrettanti posti nella prima qualifica iniziale a ruolo aperto;
- c) sarà garantito a tutto il personale in servizio al 30 giugno 1970 in base ad un'anzianità predeterminata; lo sviluppo di carriera sino alla qualifica terminale della carriera di appartenenza ai soli fini economici, attuando il principio della carriera economica a ruolo aperto sganciata da quella gerarchica. Detto sviluppo è subordinato soltanto all'anzianità senza demerito;
- d) all'attuale segretario capo e a quelli che perverranno a tale qualifica, in quanto in servizio al 30 giugno 1970, saranno attri-

353^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

buite due classi di stipendio rapportate, in parametri, agli ex coefficienti 500 e 670"».

9.3 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO

• All'ultimo capoverso, dopo le parote: « Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli », sono inserite le altre: « di tutte le amministrazioni, comprese le aziende ad ordinamento autonomo ».

9.4 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO

PRESIDENTE. Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

P A L U M B O . Il primo emendamento liberale tende, onorevoli colleghi, ad evitare che anche con la riforma della Pubblica amministrazione si perpetui una grande ingiustizia nei riguardi della situazione veramente paradossale in cui si trovano i segretari capi laureati. Infatti, per tre diversi ordini di motivi, costoro finiranno con l'essere le pecore nere della Pubblica amministrazione, i grandi esclusi di quella riforma che dovrebbe risolvere tutte le situazioni dannose, conseguenti a tanti anni di disamministrazione.

Esaminiamo le cause di tutto ciò: disparità anzitutto di trattamento nei confronti del personale transitato nelle carriere speciali.

In base agli accordi tra Governo e sindacati, agli impiegati delle carriere direttive speciali, con coefficiente ex 500, saranno attribuiti i parametri e le classi di stipendio della corrispondente qualifica delle carriere direttive ordinarie (parametri 387 e 426 dopo due anni di servizio), mentre agli impiegati delle carriere di concetto di pari coefficiente resterà attribuito il parametro 370, già previsto dalla legge n. 249.

È opportuno ricordare che il personale delle carriere direttive speciali altro non è che personale già appartenente alla carriera di concetto, il quale, in base a tutta una serie di leggi, che non richiedevano il possesso di un diploma di laurea, è transitato nelle carriere speciali. Sicchè queste, è bene sottolinearlo, sono formate da impiegati che, al pari di quelli delle carriere di concetto, sono in possesso del solo titolo di scuola media superiore.

Dinanzi a questo stato di cose è logico ed umano che gli attuali impiegati ex coefficiente 500, appartenenti alle poche carriere di concetto non trasformate in carriere speciali, ritengano che la differenziazione giuridico-economica che si sta operando tra due gruppi similari di impiegati abbia per loro tutto il sapore di un atto discriminatorio; e in secondo luogo vi sarebbe disparità di trattamento nei confronti di altri laureati assunti nelle carriere direttive ordinarie senza concorso.

A partire dal 1939 (anno in cui la legge n. 782 consentì la nomina in ruolo degli squadristi, senza concorso, in base al titolo di studio) per finire agli anni più recenti, tutta una serie di norme, che sarebbe troppo lungo elencare, ha consentito l'immissio ne dapprima nel gruppo A e quindi, dopo il 1956, nella carriera direttiva, di una massa di impiegati, statali e non, il cui unico titolo di merito era dato da « particolari benemerenze » che nulla avevano a che vedere con la qualità del servizio prestato.

Gli unici a rimanerne esclusi sono sempre stati gli impiegati di concetto laureati. È ben vero che essi avrebbero potuto accedere, tramite concorso, alla carriera direttiva; ma questa possibilità si è presentata solo alla fine della guerra, in maturità di anni, e quando avevano già raggiunto gradi elevati nei ruoli di appartenenza. Sicchè partecipare e vincere il concorso avrebbe significato non solo ricominciare daccapo la carriera ma anche vedere ridotto notevolmente il trattamento economico.

Balza quindi agli occhi evidente che la situazione attuale di disagio degli impiegati laureati di concetto, così come si è venuta a determinare a causa di innumerevoli provvedimenti agevolativi, debba essere sanata estendendo ad essi le agevolazioni già messe in atto per altri similari gruppi di impiegati.

Per finire, va fatto osservare che il Governo, in base alla direttiva contenuta nell'articolo 11 della legge n. 249 del 1968, così come modificato dal presente disegno di leg-

23 Ottobre 1970

ge, dovrà emanare norme che consentiranno agli impiegati di concetto, laureati e non, il passaggio, anzichè alla qualifica iniziale, a quella intermedia (direttore di sezione o primo segretario) della carriera direttiva.

Ma ancora una volta di tali norme non se ne potranno avvantaggiare i segretari capi perchè, data la loro età, non vi sarebbe alcuna speranza di essere promossi alla qualifica di direttore di divisione riguadagnando quella parità economica ribadita dalla riforma del 1956.

Se, oltre a questo, teniamo presente che segretari capi già svolgono in massima parte le funzioni di direttore di divisione e che alla Camera una proposta di legge analoga a questo emendamento è stata insabbiata, dichiarandone l'assorbimento nel testo oggi al nostro esame (che nulla contiene in proposito), risulta evidente che l'emendamento liberale vi chiede, onorevoli colleghi, soltanto e soprattuto un atto di giustizia.

Il secondo emendamento da noi proposto trova la sua giustificazione nel fatto che il ruolo di direttore di sezione, dal momento che verrebbe concesso ai consiglieri il ruolo aperto, sarebbe sempre saturo; quindi la riserva di posti, stabilita in un sesto, diventa tanto limitata da essere inconcludente, proprio perchè la percentuale di posti lasciati liberi per la promozione a direttore di divisione è trascurabile.

D'altronde, l'esistenza di questo inconveniente fu già rilevata, tant'è che nei disegni di legge presentati al Senato dall'allora Ministro per la riforma burocratica, onorevole Preti, era fissata una percentuale di posti pari ad un terzo; ossia quella che noi proponiamo con il nostro emendamento.

Veniamo ora all'emendamento 9.3. Il Governo dovrebbe essere, onorevoli colleghi, il garante primo della Costituzione e, in quanto tale, rispettarla in ogni suo atto. Qui ci troviamo di fronte, invece, e non è l'unico caso in questa legge, ad un assurdo giuridico e costituzionale. Mentre per la carriera direttiva l'articolo 16 comma i) garantisce che i diritti acquisiti, sia giuridici che economici, saranno riconosciuti per intero, per le altre carriere domina il silenzio, come per dire: no, signori, a voi questa

concessione non la diamo. Ma, onorevole Ministro, questa non è « graziosa concessione del sovrano », è invece riconoscimento ed adempimento del principio costituzionale di uguaglianza che non può essere eluso perchè c'è chi fa la voce più grossa.

L'emendamento da noi proposto tende proprio a compiere un atto di giustizia estendendo anche alle altre carriere statali il riconoscimento dei diritti acquisiti.

L'ultimo emendamento liberale, infine, tende a rendere più chiara la dizione dell'articolo onde evitare che possano nascere dubbi interpretativi. Infatti il comma che si intende emendare (e che dispone l'aumento proporzionale delle percentuali previste dalla dotazione organica in modo da facilitare l'accesso al grado superiore) segue una disposizione specifica che riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo, sicchè, a prima vista, sembrerebbe riferirsi solo ad esse mentre in realtà è da collegarsi anche con altri commi che precedono e che riguardano tutte le amministrazioni.

Da questo punto di vista ci sembra quindi che, con il presente emendamento, si migliori la dizione dell'articolo.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti, specificamente all'emendamento 9.1, la cui approvazione verrebbe ad alterare notevolmente la possibilità dei normali sviluppi di carriera, e al 9.2, secondo il quale il riassetto stabilirebbe come linea generale stipendi, ossia parametri diversi per le varie carriere, per cui lo stesso ex coefficiente assumerebbe parametri diversi a seconda che sia riferito alla carriera direttiva o alla carriera esecutiva o alla carriera di concetto. I dipendenti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria hanno un compenso che si determina attraverso l'automatica revisione delle dotazioni organiche che consentono un immediato sviluppo di carriera attraverso la

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

istituzione di più classi di stipendio a loro aperte per ogni qualifica.

Le stesse argomentazioni valgono per lo emendamento 9.3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Per quanto riguarda l'emendamento 9.1 debbo far rilevare che si riferisce ad una di quelle norme concordate a suo tempo con i sindacati, che è stata poi anche migliorata nel corso della discussione svoltasi in Commissione e alla Camera dei deputati. Sono quindi contrario all'emendamento che contrasterebbe con una normativa che è stata data a tutti i settori.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.2 e 9.3, debbo far rilevare che si tratta di tutta una serie di provvedimenti che scardinerebbero i criteri che sono stati tenuti a base proprio della riforma delle carriere e dell'ordinamento giuridico nella legge delegata. Infatti uno dei mali che ha voluto eliminare la legge delegata è quello dell'eccessivo appesantimento dei gradi massimi che sono stati conseguiti con proporzioni in soprannumero, con collocamenti fuori ruolo e con tante altre cose e che sono, io direi, forse una delle maggiori cause dell'attuale disfunzione della Pubblica amministrazione. Ora, ripetere questo, sia pure sotto il profilo economico, significherebbe non riformare nulla e ricalcare i vecchi errori. Per questa ragione il Governo è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.4, posso assicurare al senatore Palumbo — e l'ho già precisato nella mia replica — che non c'è nessun dubbio che questa materia si applica per quanto concerne le carriere anche alle aziende autonome. Ciò viene precisato in varie occasioni nel testo della legge. Quindi il fine che intende raggiungere l'emendamento è già raggiunto. Si tratta dunque di un emendamento non necessario perchè la legge si applica — lo preciso ancora una volta — anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, insiste per la votazione dei quattro emendamenti?

PALUMBO. Ritiriamo l'emendamento 9.4 e insistiamo per la votazione degli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9. 1, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 10.

L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianità per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonchè in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.

I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1º luglio 1970 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 11.

All'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari ».

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Palumbo e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 nette mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari, pensionabili e non riassorbibili" ».

11. 1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

 $\ensuremath{B} \ensuremath{E} \ensuremath{R} \ensuremath{R} \ensuremath{G} \ensuremath{A} \ensuremath{M} \ensuremath{A} \ensuremath{S} \ensuremath{C} \ensuremath{O} \ensuremath{O} \ensuremath{.}$ Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Questo emendamento, pur lasciando inalterata la sostanza dell'articolo, aggiunge due precisazioni, sulle quali riteniamo che tutti dovrebbero essere d'accordo in quanto aumentano la chiarezza di un articolo che di chiarezza non è molto provvisto. La prima precisazione si riferisce all'aumento minimo previsto di lire 10.000 che deve essere al netto, mentre dal tenore della legge potrebbe anche intendersi che l'aumento sia al lordo, il che equivarrebbe a lire 8.000 circa. La seconda precisazione, che non ha bisogno di commenti, stabilisce che gli aumenti periodici siano pensionabili e non riassorbibili.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è contraria.

23 Ottobre 1970

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento?

BERGAMASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 12.

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dai seguenti articoli:

Articolo 16.

« Con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugno 1972, con l'osservanza dei criteri e principi direttivi appresso indicati, il Governo della Repubblica provvederà a stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali — comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo — e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale.

La nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi fissati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovrà prevedere:

a) la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonchè della responsabilità della vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti;

- b) la definizione dei capi delle direzioni generali e degli uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni nonchè dei capi degli uffici periferici, quali organi esterni delle Amministrazioni dello Stato:
- c) l'attribuzione di poteri decisionali, anche definitivi, ai capi degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri connessi alla supremazia gerarchica generale spettante ai ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad ogni attività del dicastero cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. In particolare saranno deferiti, nelle materie di competenza dei rispettivi uffici:
- 1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali che non incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale, da determinarsi con le norme delegate, per categorie, genere o specie e limiti di spesa, ferma la facoltà di delega del ministro per atti di valore superiore, nonchè gli atti vincolati, anche se comportino impegni di spesa;
- 2) ai capi delle divisioni o uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali di importanza minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui al precedente n. 1), nonche gli atti vincolati, che non eccedano i limiti di spesa da determinarsi con le stesse norme delegate, salvo la facoltà di delega del ministro o, col suo consenso, del superiore gerarchico per atti di valore superiore.
- Il Ministro ha facoltà di procedere all'annullamento d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia, per vizi di legittimità e alla revoca, per vizi di merito, degli atti emanati dagli stessi funzionari;
- d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del 10 per cento a livello di qualifiche funzionali corrispondenti a direttore generale

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

od equiparato e superiore e del 10 per cento per le altre qualifiche funzionali, corrispondenti a quelle attuali di ispettore generale e capo divisione;

e) le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali: in particolare sarà previsto che la preposizione alle direzioni generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori sarà conferita o revocata con decreto del Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei ministri ai funzionari aventi la corrispondente qualifica funzionale; quando si tratta di estranei alla amministrazione o di altri dipendenti dello Stato aventi funzioni o qualifica equipollenti o superiori a direttore generale, la preposizione all'ufficio o la revoca sarà effettuata con deliberazione del Consiglio dei ministri; in questo ultimo caso i prescelti non ricopriranno il posto di ruolo previsto per la qualifica funzionale corrispondente delle amministrazioni interessate.

La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sarà attribuita o revocata con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;

f) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei dirigenti che dovrà contenere, tra l'altro, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare la definizione della responsabilità degli stessi per l'esercizio delle rispettive funzioni.

In particolare sarà previsto che essi sono responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Governo, sia della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati.

Per i direttori generali o funzionari di qualifica equiparata e superiore, sarà prevista la responsabilità nei confronti del Governo, che potrà disporre in casi particolari il loro collocamento a disposizione o a riposo di autorità, garantendo, in quest'ultimo caso, un particolare trattamento di quiescenza.

Sarà stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti;

g) le nuove denominazioni da attribuirsi delle qualifiche dirigenziali in modo da diversificarle dai titoli con cui verranno denominati i capi degli uffici di cui sopra;

h) sarà riordinata e potenziata la scuola superiore della pubblica amministrazione in relazione alla necessità di determinare nuovi sistemi di formazione e selezione del personale.

Sarà previsto l'accesso alla carriera direttiva dei dipendenti appartenenti ad altre carriere che, prescindendo dal titolo di studio, dimostrino di possedere il grado di cultura generale, giuridica e tecnica necessario, fermo restando quanto già previsto all'articolo 11.

Sarà poi previsto che l'accesso a livello dirigenziale corrispondente all'attuale qualifica di direttore di divisione, avvenga mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali. Il corso dovrà avere una durata non inferiore ad un anno durante il quale i candidati saranno applicati per congrui periodi di tempo a servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza o inviati presso grandi aziende pubbliche o private per compiere studi di organizzazione aziendale:

i) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la piena valutazione del servizio prestato, la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche; in particolare sarà agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio o abbiano superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneità.

Saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore degli impiegati che a domanda passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle stesse in materia di organizzazione degli uffici.

Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al trasferi-

23 Ottobre 1970

mento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Sarà, infine, agevolato il passaggio da una ad altra amministrazione.

La struttura della residua carriera direttiva inferiore a quella dirigenziale sarà articolata in modo che gli impiegati, che non conseguano l'accesso al primo livello dirigenziale, abbiano una qualifica terminale, con connesso trattamento economico superiore a quello iniziale di dirigente ».

Articolo 16-bis.

- « Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:
- a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire indennità, proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato in conto entrate al Tesoro;
- b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sarà ispirato al principio della chiarezza retributiva e sarà costituito da due voci:

la prima costituita dallo stipendio base, che sarà determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter;

la seconda, da una indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennità, proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la percezione, dovrà essere versato in conto entrate del Tesoro.

Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1º gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.

Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale già in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973 ».

Articolo 16-ter.

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sarà determinato, con effetto dal 1º luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensività di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente articolo 16-bis ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzio-

23 Ottobre 1970

nari con qualifica di direttore generale o equiparata.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonchè quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera *i*) dell'articolo 16 ».

Articolo 16-quater.

« Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato disposizioni che:

attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;

stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16-*bis* ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.

Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973 ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte del senatore Palumbo e di altri senatori. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sostituire il primo comma della lettera e) dell'articolo 16 con il seguente:

« e) le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali: in particolare sarà previsto che la preposizione alle direzioni generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori, sarà conferita o revocata su proposta del Ministro competente con deliberazione del Consiglio dei ministri ».

12. 1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

Sopprimere il terzo comma della lettera f) dell'articolo 16.

12. 2 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

Sostituire il primo periodo dell'articolo 16quater con il seguente:

« Con uno o più decreti, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, entro il 30 giugno 1972, norme aventi valore di legge ordinaria che: ».

12.3 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, la disposizione che l'emendamento liberale 12. 1 tende a sostituire è passata sotto silenzio pur nella sua gravità. Infatti permettere che la preposizione alle direzioni generali possa essere conferita o revocata su semplice decreto del Ministro competente, dopo aver soltanto sentito il Presidente del Consiglio, significa mettere nelle mani di un Ministro, senza alcun controllo, una competenza fuori di ogni norma. È per questo che noi proponiamo che sia il Consiglio dei ministri, organo ben più qualificato per la sua responsabilità, su proposta del Ministro interessato, a deliberare in ordine alla pre-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

posizione o alla revoca della direzione generale.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, al terzo comma della lettera f), l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dall'articolo 12 del disegno di legge n. 1332, recita: « Per i direttori generali o funzionari di qualifica equiparata e superiore sarà prevista la responsabilità nei confronti del Governo, che potrà disporre, in casi particolari, il loro collocamento a disposizione o a riposo di autorità, garantendo, in quest'ultimo caso, un particolare trattamento di quiescenza ».

Si tratta di una norma pericolosissima ed introdotta nella legge alla Camera dei deputati nonostante la vivace opposizione di non pochi parlamentari: è sin troppo facile immaginare chi sarà colpito da essa e cioè i direttori generali e funzionari di qualifica equiparata e superiore che non si piegheranno al volere dei politici, ovvero coloro che avranno un colore politico diverso da quello governativo. Inoltre non è arbitrario prevedere che l'amministrazione, ad ogni mutar dei Ministri, sarà squassata da piccoli terremoti al vertice; qualcosa di simile a quanto avviene nell'apparato dell'amministrazione pubblica statunitense quando cambia il Presidente della Repubblica. Senonchè mentre il cambio si giustifica negli Stati Uniti per le particolari condizioni sociali, politiche ed economiche di quel Paese, da noi esso non avrebbe alcuna giustificazione oltre quella, che si è detta, di eliminare, amministrativamente parlando, le persone sgradite per qualsiasi ragione. La norma, oltre ad avere un carattere punitivo, ne ha un altro chiaramente intimidatorio in quanto costituisce una specie di spada di Damocle costantemente pendente sul capo dell'alta burocrazia che, per la gran parte, sarà indotta a piegarsi all'autorità politica, per evitare la defenestrazione. (Interruzioni dall'estrema sinistra).

Cade in tal modo l'ultimo baluardo rappresentato dalla intransigenza e dalla fermezza dei più alti funzionari dello Stato contro l'invadenza del potere politico il quale, se la suddetta norma passasse al Senato, completerebbe il processo di asservimento (e di dissolvimento) della burocrazia, rendendola, molto più di quanto già non sia, suo duttile strumento.

Per tali motivi l'emendamento proposto vuole sopprimere la disposizione su richiamata.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.3, dall'esame degli articoli del presente disegno di legge si rileva un fatto che, nella sua gravità, è indice di una precisa volontà politica.

Infatti, mentre negli articoli 16 e 16-bis (riguardanti il personale civile dello Stato) si stabilisce di attuare le disposizioni in essi contenute con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria da emanare entro il 30 giugno 1972, nell'articolo 16-quater si dispone invece che con la legge, da presentare entro il 31 ottobre 1972, saranno emanate, per gli ufficiali delle Forze armate, disposizioni identiche a quelle previste nei precedenti articoli.

In parole semplici, per l'attuazione dell'ordinamento dei civili e del trattamento economico si ricorre a decreti che sono immediatamente esecutivi, per l'attuazione dell'ordinamento degli ufficiali delle Forze armate si prevede la necessità di una legge.

Da questo balza agli occhi evidente che: 1) è un non senso fare una legge che contenga la sola promessa di presentare, a distanza di due anni, un'altra legge; 2) la data del 31 ottobre 1972, entro la quale andrebbe presentata la legge, è pericolosamente vicina alla fine della legislatura (marzo 1973) e sa quindi di espediente per insabbiare il tutto; 3) le caratteristiche peculiari che dovrebbero motivare l'emanazione di una legge anzichè di decreti non sono così complesse quanto potrebbe sembrare a prima vista, se è vero che lo stesso quarto comma dell'articolo 16-quater equipara i generali di divisione ai direttori generali ed ai consiglieri di Cassazione.

Per quanto sopra esposto, l'emendamento proposto impegna il Governo ad emanare, anche per gli ufficiali delle Forze armate, decreti aventi valore di legge ordinaria entro la stessa data prevista dagli articoli 16 e 16-bis.

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, relatore. Signor Presidente, sono contrario a tutti e tre gli emendamenti proposti ed illustrati dal senatore Bergamasco anche perchè relativamente al 12.1 e al 12.2 ritengo che il Governo e i Ministri faranno uso piu rispettoso della libertà politica e del libero convincimento dei direttori generali nell'esplicazione del loro mandato. Il nostro non sarebbe un Paese democratico e civile se noi pensassimo che la divergenza di carattere ideologico o partitico potesse essere causa e ragione di discriminazione di un funzionario, qualunque esso sia, ma soprattutto se di livello particolarmente alto.

Circa l'emendamento 12.3, il motivo per il quale si parla di legge e non di decreto delegato consiste nella mancanza di copertura.

Se volessi fare una battuta di spirito potrei dire che la prossimità della scadenza elettorale può essere non un motivo per l'insabbiamento di una proposta di legge, ma la ragione per un suo più rapido iter e per una maggiore larghezza di opinioni e di valutazioni anche sotto il profilo economico. Ma siccome non intendo fare una battuta di spirito, vorrei raccomandare al Governo che per questa benemerita categoria di dipendenti della pubblica amministrazione, anche se è indispensabile un ridimensionamento numerico perchè sia veramente una organizzazione a piramide (mi riferisco soprattutto alle Forze armate), si brucino i tempi in modo che le leggi relative vengano presentate ben prima del termine indicato nell'articolo 16-quater.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.1, le modalità in esso prescritte costituirebbero una inutile duplicazione di una procedura che già viene osservata dalla legge, quella cioè della nomina del direttore generale da parte del Consiglio dei ministri. Ora, ripetere tale procedura per l'attribuzione dell'incarico costituirebbe evidentemente un appesantimento nell'ambito di funzioni che sono poi di diretta pertinenza del Ministro. Si tratta di una procedura che è usata da tempo e che viene usata anche attualmente, e mi sembra che sia una delle poche procedure che non abbia mai dato luogo ad inconvenienti.

D'altra parte, per tutta la sistemazione del ruolo dirigenziale devo far rilevare che in effetti il cuscinetto a disposizione del responsabile politico del Dicastero è limitato al 10 per cento. Inizialmente vi era il 30 per cento, ma poi proprio per dare sicurezza e stabilità e per limitare la possibilità di rimozione solo a qualche caso eccezionale, si è ridotta, diciamo così, la scorta al 10 per cento.

Quindi le preoccupazioni di genere particolare che erano emerse nel corso della polemica sull'articolo 16 credo siano state fugate con questa nuova statuizione della norma che dovrebbe fornire quelle garanzie che appunto vengono invocate.

Concludendo, sono contrario all'emendamento 12.1 perchè appesantirebbe inutilmente, senza alcuna utilità, il procedimento previsto dalla legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, devo far presente, come ho già dichiarato nel mio intervento, che l'aspetto più interessante, proprio di attuazione della Costituzione, per quanto riguarda la legge-delega, è quello di attribuire una sfera di responsabilità ai funzionari. Oggi come oggi tutto fa perno sulla figura del Ministro. Infatti abbiamo delle amministrazioni centralizzate in cui tutte le responsabilità sono a scalare e vanno a finire al Ministro, il quale poi non può essere responsabile di tutto anche perchè non ne avrebbe il tempo materiale.

Una delle novità più interessanti di questa legge è quella di stabilire, in attuazione dei principi costituzionali, la sfera di competenza e di responsabilità del funzionario. Ora, se si sopprimesse la lettera f) dell'articolo 16 noi verremmo proprio a negare la validità della parte più interessante della riforma.

353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

Sono pertanto contrario a questo emendamento proprio perchè inciderebbe sulla funzionalità della nuova amministrazione e sui livelli di responsabilità che invece verranno delineati nelle leggi delegate.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.3, devo far rilevare che la norma che si vuole modificare con l'emendamento è una norma programmatica; e devo assicurare il senatore Bergamasco che il Governo rispetterà integralmente quella norma garantendo ai dipendenti militari dello Stato la stessa situazione che si determinerà per i dipendenti civili. Posso anche assicurare che i tempi di attuazione saranno accelerati. Non abbiamo fatto ricorso alla delega perchè ci è sembrato che quella relativa ai militari fosse una materia più delicata, una materia che implica tutta una senie di considerazioni anche più complesse di quelle concernenti gli impiegati civili. Ci è sembrato quindi opportuno lasciare al più diretto esame dei due rami del Parlamento questa materia prevedendo una legge ordinaria. Vogliamo che, data la complessità e la delicatezza della materia, il Parlamento non affidi all'Esecutivo con un provvedimento di legge-delega questa materia, ma invece la esamini direttamente.

Compito del Governo è quello di provvedere celermente, ma è anche quello di garantire ai militari le stesse condizioni che avranno gli impiegati civili dello Stato. A questo abbiamo provveduto con una norma programmatica. Quindi queste sono le ragioni per le quali il Governo rifiuta un atto di fiducia, qual è sempre una legge delega, per garantire un più approfondito esame da parte del Parlamento. Devo dire che allo stato attuale delle cose questo emendamento contrasterebbe con l'articolo 81 della Costituzione, perchè nel momento in cui si conferisce una delega al Governo, si deve assicurare la necessaria copertura finanziaria per l'adempimento della delega stessa. Siccome questa non c'è, ci troveremmo in pieno contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Quindi, anche sotto questo profilo l'emendamento non potrebbe andare avanti. PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dei tre emendamenti?

B E R G A M A S C O . Ringrazio l'onorevole Ministro per le sue spiegazioni, ma, non essendo rimasto persuaso, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1 presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Mon è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 13.

All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole: « 31 dicembre 1970 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1º settembre 1971, sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retri-

23 Ottobre 1970

buzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1º settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione. Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sarà corrisposto, con effetto dal 1º settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione ».

Nel quarto comma, le parole: « 1° gennaio 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 1971 ».

(È approvato).

Art. 14.

All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole: « le misure provvisorie » sono sostituite dalle seguenti: « le nuove misure ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Resta fermo il disposto di cui alla legge 1º agosto 1969, n. 464 ».

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Al personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito dal 1º luglio 1970, se più favorevole, lo stipendio, paga o retribuzione che gli sarebbe spettato qualora fosse stato

promosso alla qualifica rivestita dopo tale data.

Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio prima del 2 luglio 1970, si considera goduto, se più favorevole, ai fini della riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari di cui al secondo comma dell'articolo 17 e della indennità di buonuscita l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che gli sarebbe spettato nella ipotesi contemplata dal precedente comma.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla amministrazione di appartenenza per i dipendenti in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione per quelli in quiescenza.

Per quanto concerne gli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuita loro, dal 1º maggio 1968, nella categoria di appartenenza, se più favorevole, la paga che sarebbe spettata se il passaggio o la nomina o l'inquadramento alle categorie superiori fosse avvenuto con effetto dal 2 maggio 1968. Restano ferme le decorrenze degli eventuali successivi passaggi a categorie superiori ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Palumbo e di altri senatori un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:

« Aı dipendenti statali inquadrati su proposta, nelle categorie impiegatizie in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, numero 448, ed ai quali in sede di prima attuazione dell'articolo 10 della presente legge, competa nella posizione rivestita al 1º luglio 1970 uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti operai, è attribuito nella carriera o categoria di appartenenza lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare

353a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

della paga che avrebbero conseguito alla data del 1º luglio 1970 se non fossero stati nominati impiegati ».

15. 1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

 $\ensuremath{\mathsf{B}} \ensuremath{\mathsf{E}} \ensuremath{\mathsf{R}} \ensuremath{\mathsf{G}} \ensuremath{\mathsf{A}} \ensuremath{\mathsf{M}} \ensuremath{\mathsf{A}} \ensuremath{\mathsf{S}} \ensuremath{\mathsf{C}} \ensuremath{\mathsf{O}} \ensuremath{\mathsf{.}} \ensuremath{\mathsf{Domando}} \ensuremath{\mathsf{d}} \ensuremath{\mathsf{a}}$

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Si ritiene indispensabile l'emendamento per sanare, dopo molti anni, una particolare situazione di disagio economico e morale nella quale sono stati posti i dipendenti statali inquadrati su proposta, per merito, per attitudine e per rendimento nelle carriere impiegatizie, in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Questo personale — già operai dello Stato — inquadrato dalle amministrazioni di appartenenza su proposta nelle categorie impiegatizie dal 1º gennaio 1968, percepisce uno stipendio inferiore alla paga che avrebbe percepito, se non fosse stato transitato nella carriera impiegatizia, nella misura superiore alle 15 mila lire mensili.

Tale sperequazione diventerà ancora maggiore con l'entrata in vigore della legge n. 249. Per effetto dell'articolo 10 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, infatti, detto personale in sede di prima attuazione della legge verrà inquadrato (ad esempio archivista o assistente tecnico in servizio dal 1938 e nella carriera dal 1954) con il parametro 163 o 168 al quinto scatto, corrispondente ad uno stipendio annuo lordo di lire 1.347.000, mentre nella qualifica di operaio specializzato (qualifica posseduta dal personale in questione all'atto dell'inquadramento nelle categorie impiegatizie) sarebbe stato collocato al parametro 190 al tredicesimo scatto (inquadramento dell'operaio specializzato dal 1º luglio 1970 con anzianità 1938) con una paga annua lorda di lire 1.850.000.

Si fa notare inoltre che l'articolo 9 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, consentendo il passaggio degli operai alla qualifica corrispondente all'attuale qualifica di primo archivista e primo assistente tecnico, porterà automaticamente questo personale ammesso al concorso allo inquadramento in una qualifica superiore a quella raggiunta da ex operai che sono in carriera da più di sedici anni, assegnando loro uno stipendio annuo lordo non inferiore alla paga annua lorda in godimento al momento del passaggio della carriera esecutiva e cioè non meno della cifra più sopra citata di 1.850.000 lire che si è presa come esempio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è contraria.

G A S P A R I , Ministro senza portafoglio. Posso assicurare il senatore Bergamasco che lo scopo che vuole raggiungere con
l'emendamento 15.1 è già raggiunto con le
nonme previste da questo disegno di legge.
Il problema del resto è stato sollevato in
Commissione anche dal senatore Perna ed
io ho dato a lui le stesse assicurazioni. Lo
prego perciò di ritirare questo emendamento perchè, ripeto, lo scopo che vuole raggiungere è conseguito dall'ultimo comma dell'articolo 15 e dalle altre norme del disegno di
legge.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 15.1?

BERGAMASCO. Prendo atto delle assicurazioni date dal Ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

353° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

TORELLI, Segretario:

Art. 16.

All'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il se guente:

« Entro il 31 marzo 1971 sarà emanata la tabella dei mestieri degli operai dello Stato da disporsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

- « Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:
- 1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;
- 2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa ammi-

nistrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonchè dei ruoli del personale civile degli istituti di prevenzione e pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'amministrazione della grazia e giustizia, si provvederà comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento da altre amministrazioni e, ove ciò non sia possibile, con assunzione mediante pubblico concorso.

A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o più amministrazioni - comprese quelle ad ordinamento autonomo — in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.

Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potrà superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato di tre unità per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da una unità per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica equiparata a direttore generale ».

(È approvato).

353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

Art. 18.

All'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Le parole: « 31 dicembre 1970 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

(È approvato).

Art. 19.

L'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e — tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 — la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.

Per le materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16-*bis* ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura ».

(È approvato).

Art. 20.

Dopo l'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 44-bis:

« I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi —

sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di cui sopra.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Da parte del senatore Palumbo e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. . . .

Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, le parole: « a carattere nazionale maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « rappresentate nei Consigli di amministrazione o riconosciute di fatto rappresentative in quanto svolgono abitualmente la loro attività nell'ambito dei singoli Ministeri comprese le aziende autonome ».

20. 0. 1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . La confusione e l'incoerenza con le quali si è preparata questa legge si riflettono anche nelle discordanze che è facile trovare nel testo degli articoli. Così l'articolo 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, riconosce i diritti sindacali solo alle organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative e di-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

mentica quindi che una disposizione siffatta è già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 2 della Corte del 24 gennaio 1969; dimentica inoltre che, nell'ambito di questa stessa legge, è stata modificata una norma quasi identica.

Sono questi i motivi che sostengono lo emendamento liberale il quale vuole assicurare, nello spirito della Costituzione, che i diritti sindacali siano esercitati dai sindacati tutti e che non si crei quindi un monopolio a favore di alcuni soltanto, il che acquisterebbe un sapore discriminatorio inaccettabile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. Io sono contrario anche perchè ritengo che coll'espressione « maggiormente rappresentative » si intendano proprio le organizzazioni sindacali che hanno nel Dicastero la maggiore presenza purchè aventi carattere nazionale.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. È una materia, onorevole Presidente. molto delicata perchè mettere d'accordo tutti i sindacati è sempre un problema assai difficile. Tuttavia abbiamo trovato una dizione che è stata accolta da tutti, senza rilievi da parte delle organizzazioni sindacali: modificarla potrebbe certo rappresentare un pericolo anche perchè contrasterebbe poi con precedenti norme, come quella relativa al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ed anche col successivo articolo 45 di questa delega che riguarda l'aspettativa per motivi sindacali. Quindi, io ritengo che la formulazione attualmente adottata sia la più felice; ed è uno dei rari punti d'incontro che è stato possibile trovare con le organizzazioni sindacali in unanimità di consensi. Esprimo quindi parere centrario all'emendamento n. 20.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1 presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 21.

L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le Regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Con-

23 Ottobre 1970

siglio dei ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.

Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 22.

Le note (1), (3), (6), (8) e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

- « (1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori e i capi macchinisti del servizio escavazione porti, nonchè per i padroni di rimorchiatori e i padroni marittimi per il traffico ».
- « (3) Le carriere speciali sono soppresse con trasformazione delle stesse in apposite carriere ordinarie.

I tronconi direttivi delle attuali carriere speciali sono direttamente trasformati in carriere direttive ordinarie.

Si farà luogo, in attuazione dell'articolo 25 della presente legge, ad una analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, per stabilire se i tronconi di concetto devono essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva o sostituiti da una carriera di concetto ordinaria.

I posti disponibili per un periodo di otto anni nella carriera direttiva ex speciale, sono riservati agli impiegati in servizio al 1º luglio 1970 nel corrispondente troncone di concetto ex speciale ».

- « (6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di un'aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio ».
- « (8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non superiore al dieci per cento dei posti di organico di sottufficiale; per quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è fissata a diciotto anni. Per i restanti sottufficiali la detrazione predetta è stabilita come segue: sergente maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici ».
- « (9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità. La detrazione dall'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

anni zero; maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette ».

Alla nota (4) della stessa legge sono aggiunte le parole:

« Il parametro sarà pari a 370 per gli ispettori principali delle ferrovie dello Stato attualmente in servizio nonchè per gli appartenenti alla carriera direttiva delle ferrovie dello Stato delle qualifiche inferiori attualmente in servizio allorchè in base alle norme in vigore maturerebbero la promozione alla qualifica di ispettore principale ».

PRESIDENTE. Da parte del senatore Palumbo e di altri senatori sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Al primo periodo aggiungere la menzione della nota (2) e, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

« (2) Per i dipendenti civili delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei Monopoli di Stato appartenenti alle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, le cui mansioni non rientrino in quelle previste rispettivamente dagli articoli 172 e 181 e dal primo comma dell'articolo 189 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè per i collocatori comunali e capo cantonieri dell'ANAS, l'inserimento del nuovo ordinamento, che dovrà tener conto della natura delle mansioni attribuite prescindendo dalla carriera di appartenenza, sarà definito, in sede di attuazione del riordinamento dei Ministeri e dei ruoli di cui all'articolo 25 della legge n. 249, del 18 marzo 1968, e in ogni caso dopo il decentramento amministrativo e l'attuazione delle Regioni, attribuendo, però, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti delegati sul riordinamento delle carriere e il riassetto, parametri provvisori corrispondenti alle qualifiche della carriera immediatamente superiore a cui sono assimilabili per mansioni, funzioni e responsabilità; riconoscendo, in ogni caso, un parametro superiore a quello del personale delle stesse qualifiche o corrispondenti delle carriere tipiche ».

22. 1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO D'ANDREA

Sostituire la nota (3) con la seguente:

« (3) Le carriere direttive speciali sono soppresse. Il personale in esse inquadrato ha la facoltà di appartenervi a domanda ad personam.

Il personale di dette carriere che invece opta per quella ordinaria di concetto sarà inquadrato nelle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente. Pertanto al personale in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti delegati saranno riconosciute due classi di stipendio alla qualifica di segretanio capo, corrispondenti agli ex coefficienti 500 e 670.

Le norme di cui sopra sono estese anche alle prime tre qualifiche delle carriere direttive speciali, per le quali, restando ad esaurimento, saranno applicabili le disposizioni previste dai decreti delegati in materia di avanzamento ».

22. 2 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

In via subordinata all'emendamento 22. 2, al terzo comma della nota (3), sostituire le parole: « organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative » con le altre: « organizzazioni sindacali presenti nei Consigli di amministrazione o riconosciute di fatto rappresentative in quanto notoriamente organizzate nell'ambito dell'Amministrazione ».

22. 3 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

In via subordinata all'emendamento 22. 2, al quarto comma della nota (3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per il 50 per cento (mentre l'altro 50 per cento è riservato alle qualifiche corrispondenti degli ex gradi VIII, VII e VI delle carriere di concetto ordinarie esistenti nelle stesse ammi-

23 Ottobre 1970

nistrazioni con funzioni, attribuzioni e compiti similari a quelli delle carriere speciali soppresse) ».

22. 4 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

Sub nota (4), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Alla qualifica terminale della carriera esecutiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sarà attribuito il parametro 245 ».

22. 5 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

 $\ensuremath{\mathsf{B}} \ \ensuremath{\mathsf{E}} \ \ensuremath{\mathsf{R}} \ \ensuremath{\mathsf{G}} \ \ensuremath{\mathsf{A}} \ \ensuremath{\mathsf{M}} \ \ensuremath{\mathsf{A}} \ \ensuremath{\mathsf{S}} \ \ensuremath{\mathsf{C}} \ \ensuremath{\mathsf{O}} \ .$ Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Nel corso del mio intervento illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo all'articolo 22.

Per quanto riguarda l'emendamento 22. 1, esso è giustificato dal fatto che sia il Ministero della riforma burocratica sia le confederazioni sindacali hanno, sin dal principio, interpretato in modo errato la nota; si è venuto quindi a determinare un sovvertimento dell'ordine gerarchico in quanto si sono trasformate alcune carriere esecutive in carriere di concetto più o meno speciali, senza limitazioni e garanzie, istituendo così nuove carriere nell'ambito dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.2, debbo dire quanto segue. Le carriere direttive speciali sono previste dall'attuale testo unico 10 gennaio 1956, n. 3, e precisamente dall'articolo 195. Erano limitate e giustificate solo per tre amministrazioni: Tesoro, Interni e Finanze, in quanto, mancando ruoli provinciali nella carriera direttiva in tali Ministeri, si doveva conferire la funzione direttiva a funzionari della carriera di concetto.

In seguito, senza valide giustificazioni, dette carriere vennero estese a molte altre amministrazioni, sia sotto la spinta di un interesse morale, sia perchè prevedono una diversa denominazione di qualifica, sia perchè riconoscono una qualifica in più con la attribuzione del coefficiente 670, corrispondente al quinto grado della gerarchia statale (ispettore compartimentale e generale). Mutate le qualifiche ed aumentato un coefficiente, dunque, ma funzioni, mansioni ed attribuzioni restano immutate, e spesso di molto minore interesse di quelle svolte da altri funzionari di concetto di altre amministrazioni ai quali non si è voluto mai riconoscere tale carriera speciale.

In base, quindi, a quali criteri e principi sono state istituite o negate dette carriere? Quelli di aver trovato Ministri più o meno teneri, al punto, però, di creare situazioni veramente paradossali come nel caso del personale delle imposte dirette, parte del quale ha ottenuto la carriera speciale con la denominazione delle qualifiche di procuratore, mentre un'altra parte, con stesse mansioni, funzioni e attribuzioni, è stata esclusa dal beneficio di tale carriera, e si batte da anni per avere l'uguaglianza morale che si riassume tutta nel modificare la qualifica di contabile a procuratore?

È da rilevare, inoltre, a parte certi giudizi di forma del Consiglio di Stato, che la differenza tra carriere direttive speciali e di concetto ordinarie è inesistente, specie sul piano del trattamento economico, identico per qualifiche corrispondenti.

C'è solo un coefficiente in più, il 670, per la nuova qualifica aggiunta di ispettore compartimentale.

Dal punto di vista giuridico e gerarchico, il Consiglio di Stato si è limitato a riconoscere una funzione direttiva alle prime quattro qualifiche e di concetto alle tre iniziali, senza per questo riconoscere un trattamento economico diverso, ma solo ai fini di una discutibile gerarchia ed in base alla denominazione delle qualifiche ed attribuzioni presunte, ma non già reali, di fatto.

A parte il titolo ed il concorso, in base soltanto a presunte e spesso inesistenti maggiori mansioni ed attribuzioni e funzioni, pretendere che un ex grado ottavo della carriera direttiva speciale, debba essere ge-

23 Ottobre 1970

rarchicamente superiore all'ex grado sesto del collega della carriera di concetto ordinaria, è un assurdo giuridico e morale!

Dal momento che l'esigenza di istituire reali carriere speciali potrà essere vagliata soltanto dopo l'attuazione delle Regioni, con il decentramento amministrativo, il riordinamento dei Ministeri, la revisione e fusione dei ruoli, la soluzione più razionale senza togliere nulla a nessuno è quella che si realizza con l'emendamento proposto.

Per quanto riguarda l'emendamento 22, 3, esso tende ancora una volta a dissipare i dubbi in quanto sostituisce al principio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali (principio già dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 2 del 24 gennaio 1969) il principio della effettiva rappresentanza dei sindacati nell'ambito della Pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.4, bisogna considerare un dato di fatto incontrovertibile: la carriera di concetto speciale è, per parità di titoli, funzioni e condizioni, dello stesso livello della carriera di concetto ordinaria.

Non si vede quindi perchè si debba favorire l'una discriminando nei confronti della seconda.

L'emendamento proposto, eliminando la discrasia dell'articolo, fissa di conseguenza per ciascuna carriera una riserva di posti identica, il 50 per cento, nella carriera direttiva ex speciale.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 22.5, esso trova la sua giustificazione nel fatto che la carriera esecutiva degli uffici dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ha, rispetto alle identiche carriere delle altre amministrazioni statali, una qualifica in meno. Di conseguenza è stato ad essa negato il parametro terminale 245.

Trattasi quindi di un provvedimento necessario in quanto, in materia di riassetto, si è sempre fatto un discorso perequativo attribuendo uguali parametri ad equivalenti livelli di qualifica (come è accaduto per il personale di concetto delle Ferrovie dello Stato che ha avuto i parametri 370 e 270).

D'altra parte questo emendamento è in perfetto ossequio con l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il quale, dopo aver fissato la struttura delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni dello Stato, afferma che analoga struttura sarà prevista per le stesse carriere e per quelle di esercizio delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 22.1, la Commissione è contraria, perchè la facoltà di atipicità, cui l'emendamento tende, è già assicurata e concessa dall'articolo 10 della legge. La Commissione è, altresì, contraria allo emendamento 22.2 in quanto l'articolo 22, nota (3), consente, nella sua attuale stesura, una più logica collocazione del personale delle carriere speciali attraverso la globale analisi delle funzioni di ciascuna categoria. Per quanto attiene all'emendamento 22.3 mi riporto alle dichiarazioni poc'anzi rese in ordine ad analogo emendamento. Per quanto riguarda l'emendamento 22. 4 la Commissione è contraria, così come è contraria all'emendamento 22.5, anche perchè esso verrebbe a scardinare l'attuale ordinamento gerarchico e parametrico anche nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Per quanto riguarda l'emendamento
22.1, ce ne siamo occupati a proposito degli ordini del giorno qui presentati relativi
ai mansionisti forniti di titolo di studio.
Le soluzioni prospettate nell'emendamento
del senatore Palumbo sovvertono tutti questi criteri, quindi non possono essere accettate. Di qui il parere contrario del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.2, mi rimetto a quanto ha detto il relatore che condivido pienamente.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.3, mi limito a ripetere quello che oggi ho det353^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

to per il 20.0.1, in quanto il problema è lo stesso. Si tratta di cambiare una certa situazione sostituendola con una dicitura che non è, a mio parere, tra le più felici, in quanto potrebbe dar luogo a molti equivoci.

Per quanto riguarda l'emendamento 22. 4, debbo dire che non è molto chiaro nella formulazione. Lascerebbe pensare che si vogliano estendere a carriere di concetto gli speciali provvedimenti che sono previsti per le carriere speciali, che vengono soppresse dalla presente legge. Questo non può essere accettato, per cui il Governo è contrario.

Circa l'emendamento 22.5, devo far presente che la strutturazione delle carriere ha dei collegamenti verticali e collegamenti collaterali: verticali nell'interno della stessa amministrazione, collaterali nel confronto che viene fatto tra mansioni analoghe nell'ambito di amministrazioni diverse. Quindi mutare una qualifica di vertice di una qualsiasi carriera, significherebbe incidere profondamente e sulle strutture di quel Ministero direttamente interessato e sulle strutture di altri Ministeri che hanno coefficienti concatenati.

Purtroppo quello di raggiungere le intese proprio per i parametri è stato uno dei lavori più duri che nei prossimi giorni dovià completare l'ufficio della riforma, di intesa con i Ministeri e con i sindacati e poi con la Commissione parlamentare, senatori e deputati, che assisterà il Governo nella emanazione dei provvedimenti delegati. Fissare dunque un parametro per una semplice carriera senza collegamenti con altre e senza una visione unitaria, significa creare una situazione che poi creerà gravi difficoltà nel lavoro che si dovrà svolgere in sede di preparazione dei provvedimenti delegati. Per queste ragioni il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli artucoli successivi. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 23.

La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in 42 ore dal 1° gennaio 1971 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Nei provvedimenti delegati sarà indicata la relativa copertura.

(È approvato).

Art. 24.

Le mansioni ed il trattamento economico e di quiescenza degli operai e degli impiegati delle carriere esecutive, di concetto e ausiliarie delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, oltre che con legge, possono essere disciplinati anche con regolamento in attuazione di accordi stipulati tra il Governo ed i sindacati rappresentati nei consigli di amministrazione o le confederazioni sindacali di cui essi facciano parte. 353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 OTTOBRE 1970

Il regolamento previsto dal precedente comma è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro od i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

Resta ferma la necessità dell'approvazione con legge della eventuale copertura finanziaria.

Debbono in ogni caso esser disciplinati con legge lo stato giuridico, le mansioni, il trattamento economico e di quiescenza del personale delle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

La procedura prevista dal primo e dal secondo comma si applica anche alla modifica, abrogazione o sostituzione delle disposizioni vigenti ancorchè contenute in leggi od in atti aventi valore di legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Palumbo, Arena, Bergamasco ε D'Andrea, l'emendamento 24. 1, tendente a sopprimere l'articolo.

 $\ensuremath{\mathsf{B}} \ \ensuremath{\mathsf{E}} \ \ensuremath{\mathsf{R}} \ \ensuremath{\mathsf{G}} \ \ensuremath{\mathsf{A}} \ \ensuremath{\mathsf{M}} \ \ensuremath{\mathsf{A}} \ \ensuremath{\mathsf{S}} \ \ensuremath{\mathsf{C}} \ \ensuremath{\mathsf{O}} \ .$ Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Onorevole Presidente, per la illustrazione di questo emendamento mi rimetto all'intervento fatto poco fa dal senatore Palumbo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. Signor Presidente, l'articolo 24 è uno degli articoli sui quali, e in Commissione e in Aula, ci si è più lungamente intrattenuti, essendo state formulate eccezioni di illegittimità costituzionale. Il relatore, anche a nome della Commissione, ritiene che queste eccezioni siano del tutto infondate, anche se a prima vista potrebbe apparire il contrario. Dico del tut-

to infondate, poichè le norme si riferiscono prevalentemente al trattamento economico, non investono lo stato giuridico e quindi nella sua globalità il rapporto di pubblico impiego come viene previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

Circa il rilievo fatto della copertura finanziaria, vi è da tener presente il comma terzo dello stesso articolo, secondo il quale ogni iniziativa legislativa, che comporti aumento di spesa, deve essere necessariamente sottoposta, per la sua approvazione, al Parlamento. Cadono perciò, a nostro parere, tutte le eccezioni di illegittimità costituzionale, avanzate nei confronti di questo articolo. Del resto, l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato che dice come l'applicazione di questa normativa debba avvenire nel quadro delle norme, dei principi e dei motivi ispiratori dell'articolo 97 della Costituzione, chiarisce a ciascuno la impossibilità di una sua attuazione non conforme alle norme costituzionali.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, per quanto concerne l'articolo 24 se ne è fatto già un ampio esame sia alla Camera, sia qui in Commissione al Senato, sia oggi nella discussione in Aula. Io ebbi già modo di precisare alla Camera che il Governo aveva notevoli dubbi sulla costituzionalità della norma e soprattutto sulla adeguatezza della norma per raggiungere i fini che in effetti i presentatori si proponevano. Per queste ragioni, alla Camera il Governo fu contrario all'approvazione del testo, non perchè fosse contrario ai fini che si volevano perseguire, ma perchè la formulazione giuridica della norma non sembrava felice.

Oggi, chiudendo la discussione generale, ho confermato che il Governo, con un suo provvedimento a brevissima scadenza, darà una nuova strutturazione e all'articolo 24 e all'articolo 2, sui quali ci possono essere quei dubbi che sono affiorati nella discussione.

Devo però far presente che ove noi arrivassimo alla soppressione dell'articolo 24

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

inevitabilmente questa legge dovrebbe tornare alla Camera, il che significherebbe che dovremmo modificare tutte le scadenze per le norme delegate, almeno quelle che si richiamano alla data del 31 dicembre 1970 che non potremmo assolutamente osservare. Questo arrecherebbe un grave intralcio alla attività delle amministrazioni perchè siamo nel periodo delle promozioni di fine d'anno.

Non si saprebbe quale normativa applicare, se la nuova o la vecchia. Si determinerebbero poi gravi danni anche agli statali perchè una volta che la nuova normativa entra in vigore bisogna rivedere tutte quelle che sono state le promozioni fatte con le vecchie norme.

Infine sicuramente gli statali, che sono l'unica categoria di lavoratori che non hanno ancora avuto nulla mentre tutte le altre categorie più o meno hanno avuto qualcosa, sarebbero ancora costretti a rimanere in attesa di provvedimenti che vengono sempre rinviati per le difficoltà che purtroppo questo genere di legislazione incontra e in Aula e nelle Commissioni.

Quindi io vorrei rivolgere un appello al senatore Bergamasco e al senatore Palumbo perchè accettino quello che io ho dichiarato nel mio discorso, cioè l'impegno del Governo a modificare queste norme, ad adeguarle meglio al dettato costituzionale, a renderle soprattutto funzionali perchè il desiderio di snellire questa materia vi è da parte di tutti.

Accettino questo invito tenendo presente che si avrebbe un ritardo per una modifica che non è operativa; questa non è una norma che entra immediatamente in vigore, ma dovrebbe entrare in vigore quando tutto il riassetto, in tutte le sue componenti, sia completato: quindi è una normativa di lunga scadenza. Faremo in tempo con la legge ordinaria che presenteremo a rivedere questa materia, a classificarla meglio e a fare anche qui delle norme che siano un reale avanzamento ed un reale progresso per l'organizzazione amministrativa dello Stato. Sotto questo profilo appunto io chiedo al senatore Palumbo e al senatore Bergamasco di esaminare la possibilità di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 24.1?

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, ho ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Ministro. Ora, sebbene non veda perchè all'atto di votare una legge, che contiene un articolo quanto meno discutibile, non si possa correggerlo — e la correzione non dovrebbe di per sè comportare spostamento di termini, e, quindi, ritardi — di fronte alla precisa assicurazione, al preciso impegno del Ministro di provvedere sollecitamente a rivedere la norma, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 25.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalità di cui all'articolo 51, comma secondo e successivi, della legge 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma restando la norma di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti di coloro 353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

Per il personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione del personale delle università, il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 ottobre 1970.

Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Al personale contemplato nel citato articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e, rispettivamente, dell'articolo 226 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 26.

Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme più favorevoli.

Le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Palumbo e di altri senatori, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza e in quella di provenienza, di ruolo e non di ruolo, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati. Restano in vigore le norme più favorevoli.

L'anzianità di cui sopra e quelle di ruolo per intero, cumulabile, eccedente, sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente ».

26.1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

 $\mathbb{B} \ \mathbb{E} \ \mathbb{R} \ \mathbb{G} \ \mathbb{A} \ \mathbb{M} \ \mathbb{A} \ \mathbb{S} \ \mathbb{C} \ \mathbb{O}$. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Questo emendamento tende ad un atto di giustizia verso tutti i dipendenti statali. Infatti non vediamo perchè si debba valutare per metà il servizio fuori ruolo prestato anteriormente alla nomina e non anche (forse soprattutto) il servizio di ruolo. Quasi che questa seconda circostanza costituisca motivo di demerito e non di merito.

Ed inoltre la condizione che il servizio sia stato prestato nella stessa carriera di appartenenza fa pensare che il Governo abbia un'acredine particolare verso i dipendenti statali più meritevoli. Questo perchè, ai sensi dell'articolo in esame, il dipendente entrato, ad esempio, nella carriera esecutiva il quale riesce a conseguire il titolo di studio neces-

23 Ottobre 1970

sario per accedere alla carriera di concetto, e vi accede mediante concorso, è costretto ad iniziare daccapo la carriera senza che gli venga parzialmente riconosciuto il servizio prestato in precedenza.

Tutti questi riteniamo che costituiscano validi motivi per accettare il nostro emendamento col quale, ripetiamo, si riconosce al 50 per cento il servizio prestato sia nella carriera di appartenenza che in quella di provenienza, sia esso di ruolo che non di ruolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. Signor Presidente, ritengo non opportuno votare questo articolo, che oltre tutto importerebbe una notevole maggiore spesa. Del resto, l'Assemblea ha già approvato due ordini del giorno che impegnano il Governo ad adottare provvedimenti legislativi rivolti a risolvere il problema qui avanzato e che costituisce il contenuto dell'emendamento all'articolo 26 presentato dai senatori Palumbo, Arena, Bergamasco e D'Andrea.

Penso, pertanto, di invitare i presentatori al ritiro, anche perchè il rigetto di questo articolo potrebbe costituire elemento negativo ai fini della risoluzione del problema, nei termini con cui il Senato ha già impegnato il Governo.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 26.1?

BERGAMASCO. Sì, chiedo che venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Pa-

lumbo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1º luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1º luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1º gennaio 1971 per il personale delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai passaggi di carriera e di categoria mediante concorsi per esami o per titoli.

(È approvato).

Art. 28.

Con decreti aventi valore di legge ordinaria il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 norme per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. In particolare dovrà essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il trattamento economico per ogni qualifica si dovrà sviluppare mediante la fissazione di classi retributive in

23 Ottobre 1970

aggiunta alla retribuzione iniziale e l'assegnazione di aumenti periodici di stipendio.

Deve essere prevista la possibilità che gli incarichi che comportino oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati secondo il principio della rotazione per non distogliere i funzionari tecnici per più di un triennio dai compiti di ricerca, studio e dall'assolvimento degli specifici compiti legati alla progettazione e alla sperimentazione scientifica e tecnica.

(È approvato).

Art. 29.

Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di « fuori ruolo », alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sarà prevista la facoltà, a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Palumbo e di altri senatori. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sostituire le parole: « sarà prevista », con le altre: « è ammessa ».

29. 1 PALUMBO, ARENA, BERGAMASCO, D'ANDREA

 $\ensuremath{B} \ \ensuremath{E} \ \ensuremath{R} \ \ensuremath{G} \ \ensuremath{A} \ \ensuremath{M} \ \ensuremath{A} \ \ensuremath{S} \ \ensuremath{C} \ \ensuremath{O} \ \ensuremath{O} \ .$ Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

- BERGAMASCO. La modifica proposta è fondata su vari motivi, dei quali accenno i più importanti:
- 1) la dizione « sarà prevista » indurrebbe a ritenere che la norma in questione sia una norma delegante, mentre, come risulta dalla discussione in seno alla Camera dei

deputati (si vedano gli interventi degli onorevoli Andreotti, Biondi, Monaco e dello stesso relatore Antonio Mancini), la norma stessa è stata considerata autonoma e separata da tutte le altre norme di delega. Nè poteva essere diversamente perchè essa è priva dell'indicazione dei principi e criteri direttivi nonchè del termine previsto dall'articolo 76 della Costituzione;

- 2) si tratta perciò di una norma immediatamente precettiva per la quale va ovviamente usato il tempo presente e non il tempo futuro;
- 3) la immediata precettività discende anche da una fondamentale esigenza di giustizia. Infatti, nel momento in cui si attuano modifiche sostanziali allo stato giuridico del personale delle amministrazioni dello Stato è giusto che l'impiegato collocato « fuori ruolo » sia posto al più presto in condizione di decidere se continuare a prestare servizio presso un'amministrazione diversa dalla propria ovvero rientrare nei ruoli di appartenenza;
- 4) nulla osta all'immediata attuazione della norma di cui trattasi, in quanto, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, « l'impiegato che cessa dalla posizione di fuori ruolo rientra in ruolo, occupando, ove occorra anche in soprannumero, il posto spettantegli secondo il precedente ordine di posizione nella qualifica »;
- 5) lo stesso relatore alla Camera dei deputati ammise che la dizione della norma non era delle più chiare. Sembra infatti fuori di dubbio che preciso pensiero del predetto relatore, come si desume dagli atti parlamentari, fosse che la norma stessa avesse immediata attuazione. Disse testualmente l'onorevole Antonio Mancini, nella seduta della Camera dei deputati del 22 settembre ultimo scorso: « Non mi pare infatti che sia equo occupare un posto in ruolo, specie negli sviluppi delle carriere nei gradi elevati a cui appartengono questi "fuori ruolo" a detrimento dell'amministrazione e a vantaggio di enti esterni all'amministrazione alla quale l'impiegato appartiene ... Forse la dizione poteva anche essere migliore, ma penso che sia in ogni caso sufficientemente chia-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

ra; del resto al momento non esiste maniera di correggerla ».

Per i motivi sopra indicati, e specialmente per quelli di cui al n. 5), la modifica proposta è puramente formale: si sarebbe potuta apportare (e si potrebbe ancora apportare) in sede di coordinamento delle varie norme del testo del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A, relatore. La Commissione è contraria.

GASPARI, Ministro senza portafoglio. Desidero far presente al senatore Bergamasco che l'inciso fatto introdurre dal Governo, che significa la necessità della domanda, non mira a rendere eventuale il rientro nei ruoli; si è voluta invece dare ai fuori ruolo la possibilità di chiedere di rientrare. Ma una volta che la domanda sia stata proposta, non c'è dubbio che diventa tassativo l'accoglimento da parte della Pubblica amministrazione. Questo è emerso nella discussione alla Camera, ma è anche nella ferma volontà del Governo. Quindi direi che lo scopo che l'emendamento vuole raggiungere è già nella norma: infatti chi presenta la domanda per rientrare nei ruoli di appartenenza vi rientra; la domanda è semplicemente l'esercizio di una volontà da parte dello interessato.

Con questa assicurazione io penso che lo emendamento possa essere superato. Diversamente il Governo si deve opporre, sempre per la ragione che un qualsiasi, anche piccolo, emendamento riporterebbe la legge alla Camera facendo saltare le scadenze che sono previste dalla legge.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 29.1?

BERGAMASCO. Se questa interpretazione del Ministro è l'interpretazione autentica che, come tale, dovrà avere applicazione, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 30.

Il Presidente del Consiglio, entro il 30 luglio di ogni anno, presenterà al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonchè l'organigramma complessivo ed analitico di ogni singola amministrazione. Congiuntamente il Presidente del Consiglio presenterà l'eventuale disegno di legge per le modifiche da apportare agli organici della pubblica amministrazione e per l'approvazione delle relative tabelle indicando gli impegni di spesa e le relative coperture a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

(È approvato).

Art. 31.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1973, con uno o due decreti aventi valore di legge ordinaria, due testi unici contenenti l'uno lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e l'altro il nuovo Statuto economico degli impiegati civili dello Stato, quale risulterà dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

I testi unici previsti dal precedente comma saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, e con il parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

353a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

Si prescinde dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo.

(È approvato).

Art. 32.

Il numero dei componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aumentato a venti deputati e venti senatori.

(È approvato).

Art. 33.

Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, valutato in lire 60 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle Aziende autonome, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V I G N O L A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lungo dibattito sia in Commissione che in Aula nell'altro ramo del Parlamento ci ha esonerato dall'intervenire per un approfondito esame di tutta la materia trattata dal presente disegno di legge. Lo snellimento delle carriere, la perequazione. la responsabilizzazione dei funzionari, il riordinamento degli uffici in chiave di decentramento amministrativo e in connessione con il decentramento regionale, la partecipazione ai consigli di amministrazione di rappresentanti elettivi del personale così come sono stati affrontati nel presente disegno di legge determinano il voto favorevole che il Gruppo del Partito socialista italiano si appresta a dare. Governo e Parlamento sono riusciti in questa occasione a concludere un lavoro del quale non si può sottovalutare l'importanza. Il tema era fra i più irti di difficoltà per lo scontro inevitabile di interessi numerosi e contrapposti, per gli squilibri che nascevano ad ogni nuovo equilibrio pur faticosamente raggiunto. Questi interessi si è riusciti a mediarli. E questo è un risultato di grande importanza dopo anni di legiferazione sulla materia tanto intensa quanto sporadica. Questo è altamente positivo e talmente apprezzabile da farci superare le perplessità insite in alcune soluzioni particolari. Nè va da parte nostra dimenticato il modo come si è giunti al miglioramento del testo originario: attraverso cioè un confronto dialettico nell'Aula dell'altro ramo del Parlamento fra tesi del Governo, delle minoranze e delle tre grandi confederazioni sindacali col risultato che oggi stiamo esaminando, determinato da ampie e significative convergenze. Il ruolo svolto dai sindacati ai fini delle soluzioni raggiunte è stato importante; un ruolo che molti hanno contestato e non condiviso, un ruolo che molti contestano e non condividono perchè o pensano al tradizionale ruolo del sindacato in Italia negli anni '50 (azioni spesso cruente con scarsi risultati, azioni settoriali con lacerazioni concorrenziali e - perchè no? - azioni quasi sempre corporative tali da determinare una miriade di sindacati autonomi) o sono spaventati dall'impegno delle confederazioni sindacali sui maggiori e importanti temi della

23 Ottobre 1970

vita politica italiana; impegno che hanno dimostrato anche in questa occasione determinando una situazione nella quale è stato possibile l'intervento del Parlamento. È in questo quadro che va visto il tanto discusso articolo 24 che consente di rimettere ad accordi con sindacati la disciplina concernente le mansioni del trattamento economico dei dipendenti non direttivi. Infatti esso prevede che le mansioni e il trattamento economico degli operai e degli impiegati dello Stato oltre che con legge possano essere disciplinati anche con regolamento in attuazione di accordi stipulati tra il Governo e i sindacati rappresentati nei consigli di amministrazione o le confederazioni sindacali di cui essi facciano parte.

Lasciamo stare i profili giuridico-formali. Ci sentiamo tranquilli, in relazione anche alle cautele adottate dall'articolo nel suo complesso, sulla sua costituzionalità. Potrà esserci volta a volta contrasto tra il contenuto delle singole discipline emanate a norma dell'articolo 24 e la Costituzione. Ma questo può accadere sempre e in ogni caso e per questo esistono nell'ordinamento i necessari rimedi. (Applausi dalla sinistra).

GARAVELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò subito che la mia dichiarazione sarà brevissima per vostro sollievo. Preso atto delle assicurazioni fornite dall'onorevole Ministro, dell'impegno preso dal Governo di presentare in termini brevi di tempo adatti disegni di legge, validi a migliorare la materia di cui qui il collega Iannelli si è reso interprete in ordine agli articoli 2 e 24 del disegno di legge in esame; preso atto con soddisfazione di queste assicurazioni e di questi impegni, il Gruppo del Partito socialista unitario vota a favore di questo disegno di legge. E d'altra parte sia ben chiaro che i rilievi mossi ai predetti articoli non intendevano mettere minimamente in discussione la validità di questo disegno di legge che corona, effettivamente, oltre che un lungo, lunghissimo lavoro, anche un processo di volontà politica che oggi deve finalmente realizzare l'avvio a quella che da tutti è sempre stata riconosciuta una delle riforme più importanti e più essenziali della nostra struttura statuale, cioè la riforma burocratica: questa riforma che vuole attestare, oltre che la sensibilità che lo Stato deve dimostrare e dimostra per i propri dipendenti, per i propri collaboratori, per questo vasto settore di lavoratori che assolvono una funzione essenziale nella nostra vita sociale ed economica, anche la necessità che questa struttura dell'Amministrazione dello Stato si renda sempre più adeguata ai bisogni, continuamente in aumento, concernenti la sfera dei pubblici poteri.

Noi abbiamo pertanto rilevato con particolare soddisfazione nelle comunicazioni del Ministro il fatto che una delle caratteristiche essenziali di questo disegno di legge è quel concetto di responsabilità che fino a questo momento nella struttura dell'impiego dello Stato era piuttosto vago e comunque, come ha detto l'onorevole Ministro, sempre risalente alla persona politica del titolare di un Dicastero. Non vi è dubbio che questo è un aspetto importantissimo della riforma perchè noi riteniamo che da questo concetto di responsabilità discenda il concetto di organizzazione, il concetto di efficienza ed anche il concetto di economicità di questo servizio pubblico; economicità che in definitiva non può non costituire uno degli elementi di cui questo Parlamento ed il Governo debbono essere preoccupati. Lo Stato dimostra oggi di avere sensibilità per i propri dipendenti e per i propri collaboratori ed attende naturalmente da questi preziosi collaboratori che essi corrispondano a questa sensibilità facendo ogni sforzo e creando le condizioni necessarie perchè la nostra collettività possa finalmente contare su una struttura amministrativa degna delle esigenze che la nostra società viene sempre più affermando nel suo cammino di progresso.

Con questo spirito, quindi, e con questo auspicio noi votiamo a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro-sinistra*).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

D E L N E R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL NERO. Signor Presidente, mi accingo a fare una brevissima dichiarazione di voto per confermare il voto favorevole della Democrazia cristiana a questo disegno di legge. Il Gruppo della Democrazia cristiana è convinto che non tutti i problemi della Pubblica amministrazione siano risolti attraverso le disposizioni che abbiamo approvato, ma che rimangano alcune perplessità ed alcune situazioni particolari da esaminare. Siamo certi che il Governo, avendo accolto alcuni ordini del giorno ed alcune raccomandazioni, vorrà in sede di attuazione dei decreti delegati tener presenti dette osservazioni, istanze ed esigenze, che sono state sottolineate.

Vogliamo anche far presente che l'urgenza di approvare il provvedimento, onde venire incontro ad una esigenza veramente sentita, è stata predominante anche di fronte alla necessità di alcune limature particolari del provvedimento stesso. Riteniamo tuttavia che esso sia valido e che meriti l'approvazione del Senato.

Come raccomandazione, mi permetto di fare un accenno particolare all'articolo 32 che riguarda l'ampliamento del numero dei componenti delle Commissioni per le questioni regionali, rivolgendo ai Gruppi l'invito di far sì che in occasione di tale ampliamento vengano rappresentate in questa Commissione tutte le varie regioni d'Italia, anzichè pochissime regioni come avviene attualmente, perchè rappresentino veramente le varie situazioni del Paese.

Tornando alle linee generali del disegno di legge, rileviamo che con esso sono impostati un nuovo clima e rapporti nuovi tra lo Stato ed i propri dipendenti, con una maggiore partecipazione delle organizzazioni sindacali, con una semplificazione di funzioni ed una precisazione dei compiti dei dipendenti statali.

Vogliamo, nel dar voto favorevole a questo disegno di legge, cogliere e formulare l'auspicio che serva veramente a contribuire ad un miglioramento del funzionamento della Pubblica amministrazione, onde essa possa essere sempre più aderente ai problemi urgenti della società italiana. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio del seguito dello svolgimento delle interpellanze e interrogazioni sul problema de la salvaguardia di Venezia

 $G\ I\ A\ N\ Q\ U\ I\ N\ T\ O$. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, poichè una rappresentanza della 5ª Commissione sta eseguendo un sopralluogo a Venezia per rendersi conto di alcuni problemi concernenti la città, chiedo che il seguito dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni concernenti il problema della salvaguardia di Venezia venga rinviato ad altra seduta della prossima settimana.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Gianquinto è accolta.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 591

MASCIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Chiedo che il disegno di legge n. 591, di iniziativa del senatore Naldini e di altri senatori, presentato l'11 giugno 1969 e riguardante l'« Istituzione dell'Ente nazionale italiano per la radiotelevisione », già deferito alle Commissioni riuni-

353a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

te prima e settima fin dal mese di giugno 1969, a norma dell'articolo 32 del nostro Regolamento, sia iscritto all'ordine del giorno, non essendo stata presentata al Senato la relazione nel termine previsto dal Regolamento stesso.

TESAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tesauro, Presidente della 1ª Commissione.

* T E S A U R O . Chiedo all'Assemblea di concedere una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge n. 591, al fine di consentire alle Commissioni interessate all'esame del provvedimento di coordinare i loro lavori.

MASCIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Vorrei fare presente che secondo l'articolo 32 del Regolamento le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge devono essere presentate al Senato o comunicate alla Presidenza nel termine massimo di due mesi e che questo termine è scaduto da ben un anno e mezzo.

PRESIDENTE. Questo articolo è stato più volte interpretato. Esso nella seconda parte del secondo comma recita: « . . . salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non conceda un nuovo termine non superiore ai due mesi ». (*Interruzione del senatore Perna*).

MASCIALE. Ma la richiesta è venuta dal Presidente, non dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dovremo allora dare alla Commissione il tempo di fare questa richiesta. Quindi la Presidenza non ritiene di poter aderire *sic et simpliciter* alla proposta del senatore Masciale.

MASCIALE. La nostra richiesta però è stata fatta nei limiti previsti dal Regolamento.

NALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NALDINI. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge che è stato, come ricordava il senatore Masciale, presentato in data 28 marzo 1969 e che interessa un argomento della massima importanza, quale quello della riforma dell'azienda radiotelevisiva italiana. Si tratta di un argomento che è alla base di numerosi convegni, dibattiti, polemiche giornalistiche, prese di posizione anche recenti dello stesso Partito repubblicano, e cioè di un partito al Governo.

Noi ci troviamo in questo strano Parlamento di fronte ad una situazione di questo genere: una Commissione investita del mandato di esaminare il disegno di legge non ha fatto il proprio dovere; il Presidente di questa Commissione non ha nemmeno preso in esame il disegno di legge medesimo. Ora, che a tanta distanza di tempo e solo perchè è presente il Presidente della Commissione — non la Commissione nel suo complesso — ci si venga ancora a chiedere una proroga, mi pare che da un punto di vista politico ciò voglia dire senz'altro assumersi la responsabilità di voler nuovamente insabbiare un argomento di tanta importanza.

Da un punto di vista regolamentare, mi sembra che il Senato dovrebbe arrivare ad una decisione, perchè attualmente noi non abbiamo il parere della Commissione nel suo insieme, bensì un parere personale del suo Presidente. Ecco perchè insisto nella proposta del senatore Masciale e chiedo che, in relazione all'articolo 32 del Regolamento, questo disegno di legge venga posto senz'altro all'ordine del giorno dell'Aula.

TESAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* T E S A U R O . Io vorrei porre l'accento su alcune situazioni che non avevo sottolineato per deferenza verso coloro che avevano fatto la proposta. Ma poichè si solleva anche il problema della competenza della Commissione, o del suo Presidente, desidero precisare che la richiesta è avanzata a

Assemblea - Resoconto Stenografico

23 Ottobre 1970

termini di Regolamento e che spetta proprio al Presidente decidere in questi casi in cui viene sottoposto all'esame della Commissione un disegno di legge che, nella sua parte fondamentale, ha una struttura soprattutto di carattere finanziario circa la quale la 1ª Commissione non può consapevolmente manifestare il suo convincimento senza un approfondimento da parte della Commissione competente.

NALDINI. Ma da un mese e mezzo a questa parte, che cosa avete fatto?

T E S A U R O . Se lei parla così vuol dire che non tiene presente la circostanza che noi dovevamo chiedere — come ha stabilito il Presidente del Senato — il parere della 5ª Commissione; non vi sono quindi ancora quegli elementi che sono assolutamente indispensabili perchè io possa mettere il disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione. Comunque, solleciterò a tal fine personalmente il Presidente della 5ª Commissione, se il Senato darà la sua approvazione alla richiesta, fatta a termini di Regolamento, di due mesi di proroga.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la richiesta del senatore Tesauro deve essere intesa nel senso che quanto prima dovranno essere convocate le Commissioni riunite perchè, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, decidano circa la richiesta di un nuovo termine per la presentazione della relazione.

PERNA. Sia chiaro che la Commissione finanze e tesoro è inadempiente!

T E S A U R O. Ma siamo in una materia nella quale non possiamo prendere atto puramente e semplicemente del fatto di una inadempienza. Dobbiamo invece prendere atto del fatto che le Commissioni riunite devono avere alcuni elementi dal punto di vista finanziario assolutamente indispensabili. Non è quindi un fatto negativo. Alla prima seduta di novembre in Commissione tratteremo di questo problema proprio per avere la possibilità di ottenere il parere della 5ª Commissione.

Per la discussione del disegno di legge n. 1367

TESAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Chiedo che venga posto all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge n. 1367, concernente « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna ».

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Tesauro che il disegno di legge n. 1367 sarà posto all'ordine del giorno e discusso in una delle prossime sedute.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MASCIALE, Segretario:

SEMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se sia a conoscenza del modo vergognoso con cui si è concluso lo sparuto convegno degli arditi a Trieste, dove, presenti il sindaco della città, un rappresentante della Regione, il questore, il commissario di Governo per la Regione e tutte le altre autorità civili, militari e religiose, i partecipanti alla manifestazione si sono incolonnati al canto di « Giovinezza » e di altri inni fascisti, come è data notizia sulla stampa, e con il saluto romano;

se ritenga compatibile con il rispetto delle migliaia di vittime dello squadrismo e del nazismo di Trieste che in questa città, medaglia d'oro della Resistenza, continuino a verificarsi grottesche e pericolose carnevalate nostalgiche, avallate proprio dalla presenza e dalla tolleranza delle autorità, organizzate da associazioni mantenute con pubblico denaro, solennizzate con gli onori di reparti in armi e con le esibizioni della « Pattu-

Assemblea - Resoconto stenografico

23 Ottobre 1970

glia acrobatica », e tutto ciò a pochi chilometri da una frontiera che si definisce la più aperta d'Europa e proprio nell'imminenza della visita ufficiale in Italia del Maresciallo Tito, Presidente della vicina Repubblica federativa socialista di Jugoslavia;

se ritenga, infine, che tali continue e tollerate provocazioni debbano essere inflitte ad una città così duramente provata dalle guerre e dall'incuria dei Governi verso una zona la cui crisi si fa di giorno in giorno più paurosa. (interp. - 366)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MASCIALE, Segretario:

IANNELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza delle gravi irregolarità verificatesi negli esami di laurea effettuati il 30 luglio 1970 presso la facoltà di architettura di Roma, irregolarità già rese note all'autorità giudiziaria.

Per sapere, inoltre, se si è intrapresa o si ha intenzione di intraprendere qualche azione, pur nell'ambito dell'autonomia universitaria, in relazione a tali fatti. (int. or. -1844)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINTO. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro. — Per conoscere quali provvedimenti ritengono di adottare per consentire che sia provveduto entro breve tempo al pagamento della integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1969-70.

L'olivicoltura costituisce l'unica risorsa economica di vaste zone del Paese ed in alcuni piccoli centri del Mezzogiorno l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva è l'unica entrata certa sulla quale le popolazioni interessate possono contare per far fronte

ad esigenze primarie di vita. Purtroppo, però, a distanza di un anno, non è stato neppure dato inizio alle operazioni di pagamento, con grave danno per tutti coloro che aspettano.

Gli Enti di sviluppo e gli Ispettorati dell'alimentazione hanno da tempo iniziato le operazioni per l'istruzione delle pratiche e sono pronti per effettuare i pagamenti non appena potranno disporre di adeguati finanziamenti, ma gli accrediti ritardano: per questo l'interrogante ritiene che sia necessario intervenire perchè sia provveduto al più presto.

È noto che la Comunità economica europea interviene attraverso il FEOGA, il quale però provvede al rimborso solo dopo che i pagamenti sono stati già effettuati. E, d'altra parte, il FEOGA è nostro creditore per somme che superano di molto l'importo che deve essere pagato per l'integrazione del prezzo dell'olio per la campagna 1969-70.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia necessario che il Ministro del tesoro intervenga per l'erogazione dei fondi necessari, tenendo presente che il provvedimento ha carattere d'urgenza. (int. scr. - 4082)

CELIDONIO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se non si ravvisi l'opportunità di adottare iniziative idonee ad un più severo controllo in materia di concessioni governative e comunali, disponendo che le licenze per esercizio di attività commerciali e professionali, una volta che il titolare cessa dall'esercizio dell'attività stessa, debbono considerarsi decadute di validità, per cui non può essere ulteriormente consentito che siano oggetto di trasferimento, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito. (int. scr. - 4083)

CELIDONIO, CIPELLINI, BARDI, BLOI-SE, MINNOCCI. — Ai Ministri della difesa e delle finanze. — Premesso che continua l'esasperante e comprensibile attesa da parte di numerosi cittadini ex combattenti da insignire delle onorificenze di Vittorio Veneto, si chiede se, allo scopo di sveltire le relative procedure di accertamento, non sia quanto

23 Ottobre 1970

mai opportuno dar luogo alle relative concessioni, previo rilascio da parte dei decorandi della copia del foglio matricolare e la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale il ricevente affermi sotto la sua personale responsabilità civile e penale che possiede i prescritti requisiti espressamente indicati nella stessa dichiarazione.

È da escludere, infatti, che ex combattenti che hanno servito la Patria con fedeltà ed onore possano rendersi responsabili di un atto fraudolento, per cui può assumersi con tutta tranquillità che l'operazione proposta, se accolta, potrà concludersi nel pieno rispetto delle disposizioni, la cui verifica sarà così collocata nel tempo senza alcun pregiudizio per lo Stato. (int. scr. - 4084)

CATALANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se risponde al vero:

che al personale operaio, cantoniere e casellante dipendente dall'ANAS di Salerno non vengono corrisposti i compensi spettanti per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasferte, a norma del vigente regolamento, nonostante le ripetute richieste degli interessati e precisi impegni assunti con una delegazione di casellanti dal direttore generale, fin dal 27 gennaio 1970, in presenza del Segretario nazionale del sindacato CGIL-ANAS;

che da anni non si provvede al riconoscimento degli scatti anticipati di stipendio a favore degli invalidi aventi diritto.

In caso affermativo, si chiede quali provvedimenti di sua competenza il Ministro intende al più presto adottare per porre termine ad una siffatta inammissibile situazione. (int. scr. - 4085)

CATALANO, MADERCHI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, in alcune sezioni o compartimenti dell'ANAS, personale operaio e cantoniere dipendente dall'Azienda viene comandato presso imprese appaltatrici dei lavori di sgombero della neve e se può dare assicurazione che ciò è conforme alle norme che regolano l'attività tec-

nica ed amministrativa dell'Azienda stessa e che la suddetta utilizzazione e le relative condizioni vengono preventivamente contemplate nei contratti di appalto. (int. scr. -4086)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 ottobre 1970

PRESIDENTE. Avverto che la seduta pomeridiana, indetta per le ore 17, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- III. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4).
- IV. Discussione del disegno di legge:
 TERRACINI. Del giuramento fiscale di verità (524).

(Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del Regolamento).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PREMOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per avere notizie in ordine ad una visita che una delegazione del movimento studentesco di Treviso, dopo i disordini accaduti presso l'Istituto magistrale di quella città, avrebbe fatto, negli ultimi giorni di marzo, all'allora Ministro della pubblica istruzione.

23 Ottobre 1970

In particolare, si desidera conoscere:

- 1) quale sia stato l'oggetto del colloquio e quali le richieste della delegazione stessa;
- 2) se tali richieste siano state avallate dai docenti che accompagnavano la delegazione e quali siano state le relazioni svolte dai medesimi sui fatti accaduti, nonchè le opinioni manifestate in proposito;
- 3) se sia vero che taluni studenti tennero contegno provocatorio ed ingiurioso nei confronti dello stesso Ministro che sarebbe stato qualificato, tra l'altro, « fascista » e « vigliacco »;
- 4) chi abbia promosso l'accesso a Roma in autopullman della delegazione in parola e ne abbia sostenuto le relative spese di viaggio, vitto e soggiorno;
- 5) se sia al corrente del volantino a ciclostile divulgato dal movimento studentesco di Treviso dopo il colloquio con l'onorevole Mario Ferrari-Aggradi, il cui intervento venne definito « demagogico », « paternalistico » e « inaccettabile »;
- 6) se risponda al vero che, subito dopo detti eventi, lo stesso movimento studentesco abbia invaso alcune aule del liceo « Canova » di Treviso, compiendo atti di vandalismo ed asportando i crocifissi, gettati nei gabinetti della scuola, nonchè l'attestato con la motivazione della medaglia d'oro concessa al comune di Treviso per meriti nella Resistenza, attestato contenuto in una teca presso l'Istituto predetto;
- 7) se gli risulti che il preside od altri abbia presentato denuncia penale per i fatti testè riferiti. (int. or. 1549)

GIANQUINTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso che nella seconda metà di marzo gli insegnanti dell'Istituto magistrale statale « Duca d'Aosta » di Treviso, per rappresaglia contro le agitazioni degli studenti, hanno deciso a maggioranza di sospendere le lezioni e di riprenderle « soltanto quando i genitori degli studenti ne faranno formale richiesta, accompagnando di persona a scuola i figli », l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti disciplinari siano stati presi a carico

degli autori di tale ignobile ed inammissibile serrata di una pubblica scuola e se essi siano stati denunciati all'autorità giudiziaria.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere il comportamento del preside e del provveditore a fronte della predetta irresponsabile e provocatoria decisione e quali misure il Governo intende adottare per impedire che, riprese le lezioni, gli studenti abbiano a subire ulteriori rappresaglie e ritorsioni dai loro sconsiderati professori, che potrebbero autoritariamente colpirli nella valutazione della condotta e del profitto. (int. or. - 1534)

CORRIAS Efisio. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per richiamare la sua attenzione sul contenuto dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 19 settembre 1969 relativa ad incarichi di insegnamento a tempo indeterminato nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1969-70.

Infatti in detto articolo, per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento di educazione fisica, è prescritto che, nelle provincie nelle quali le graduatorie provinciali siano esaurite e si debbano effettuare nomine, queste siano conferite dai capi di istituto a coloro che abbiano già esercitato l'insegnamento nell'anno scolastico 1968-69.

Ora appare rispondente a motivi di equità ed ad una prassi ormai consolidata aggiungere che tale requisito non può essere richiesto per coloro che (avendo avuto analogo incarico negli anni precedenti) non hanno potuto concorrere all'insegnamento nel 1968-69, o perchè in servizio militare o perchè ammalati o, per le donne, perchè in maternità, per cui appare necessario integrare con tali disposizioni detta ordinanza. (int. or. - 1117)

PIRASTU. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza della situazione che si è determinata in conseguenza delle modifiche apportate all'ordinanza ministeriale del 17 settembre 1969, che ammette alla nomina all'insegnamento di educazione fisica soltanto coloro che abbiano esercitato l'insegnamento stesso nell'anno scolastico 1968-69, escludendo tutti

23 Ottobre 1970

coloro che, pur avendo un maggior numero di anni di insegnamento, non hanno potuto ottenere l'incarico nell'anno 1968-69, per motivi anche indipendenti dalla loro volontà.

Si chiede pertanto di sapere se il Ministro non ritenga di dover adottare subito idonei provvedimenti per sanare la situazione e per eliminare un'evidente ingiustizia nei confronti di numerosi insegnanti. (int. or. - 1258)

PINTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se non ritiene che sia necessario ed urgente un intervento per regolare in maniera diversa e con criteri di maggiore giustizia l'assegnazione degli inca richi nelle scuole popolari.

La scuola popolare, in applicazione della legge 16 aprile 1953, n. 326, può istituire corsi di tipo A, B e C, corsi di orientamento musicale e corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria.

I corsi di scuola popolare possono essere organizzati direttamente dai Provveditorati agli studi, ma possono essere anche organizzati da enti ed associazioni, con onere a totale carico dello Stato, oppure a carico degli enti che li organizzano.

Quando i corsi sono organizzati da enti ed associazioni vi è ampia discrezionalità di nomina degli insegnanti da parte dei dirigenti degli enti e delle associazioni, che debbono tener conto solamente del requisito che l'insegnante risulti incluso nella graduatoria provinciale, sia pure all'ultimo posto. Vengono così messe in atto condizioni di favoritismo che non possono essere ulteriormente tollerate, anche perchè buona parte di tali enti esiste soltanto per mantenere ed amministrare il commercio degli incarichi, senza espletare altra attività e senza neppure avere una sede.

La nomina assume per gli interessati un valore notevole perchè costituisce titolo uguale a quello che consegue l'insegnante che ottiene l'incarico dal provveditore, per merito, per cui gli interessati sono costretti a vivere in una condizione di continuo e certamente non più attuale stato di soggezione verso coloro che devono elargire il beneficio.

Si chiede pertanto di intervenire perchè tutti i corsi di scuola popolare siano organizzati direttamente dai Provveditorati agli studi o perchè, almeno, se si vogliono mantenere ancora in vita detti fantomatici enti ed associazioni, il conferimento degli incarichi avvenga con criteri rigidi, rispettando l'ordine di sequenza della graduatoria completata annualmente dai Provveditorati agli studi fra gli insegnanti che chiedono un incarico. (int. or. - 1275)

TOMASSINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. — Per sapere se risponde a verità quanto annunciato dall'Ente di Stato britannico per l'energia atomica (Atomic Energy Authority), e cioè che il reattore « Magnox », di cui è dotata anche la centrale di Latina, è difettoso e, secondo i tecnici inglesi, potenzialmente pericoloso.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere, nel caso in cui la notizia sia esatta, quali misure e quali urgenti provvedimenti intendono adottare per eliminare ogni rischio per la popolazione, data la gravità del fatto. (int. or. - 1051)

FORMICA. — Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. — L'interrogante, con riferimento alla recente notizia apparsa sulla stampa relativa all'acquisto da parte dell'Enel di una centrale nucleare del tipo « General Electric », chiede al Ministro di conoscere con urgenza:

i motivi per cui, secondo quanto comunicato, il costo di costruzione di tale centrale è di circa il 30 per cento superiore a quello richiesto negli USA (300 dollari per chilowatt contro 200 dollari per chilowatt);

se risponde al vero il fatto che il contratto di acquisto, o altro contratto, vincoli l'approvvigionamento del combustibile nucleare per detta centrale (o per altre) alla stessa industria fornitrice dell'impianto, anche oltre la fornitura della prima carica, e quali siano in proposito le condizioni con-

23 Ottobre 1970

trattuali previste e gli accordi tra la « General Electric » e l'IRI;

se è stato interpellato il CNEN, quale organo di competenza tecnica specifica e di consulenza del Governo, e, in caso affermativo, quale ne sia stato il parere;

quale è la distribuzione degli appalti e quali parti o componenti dell'intero impianto siano costruite su licenza estera. (int. or. - 1328)

MAMMUCARI, MADERCHI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere in base a quali criteri e con quali giustificazioni l'Enel ha deciso di introdurre un nuovo metodo per il pagamento del consumo di energia elettrica, basato sul calcolo presunto, non controllato con specifica lettura dei contatori, di una media di consumo trimestrale di energia per ogni famiglia e sul saldo del pagamento per il consumo effettivo al termine del secondo trimestre di lettura.

Gli interroganti fanno presente che il nuovo metodo di pagamento non solo incontra l'opposizione delle famiglie, ma ingenera un diffuso malcontento, che si esprime in un giudizio assolutamente negativo da parte degli utenti nei confronti dell'Enel, a causa del danno derivante ai bilanci familiari, specie dei lavoratori, per l'esosità delle bollette di « saldo ». (int. or. - 1611)

PICCOLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se non ritengano doveroso, opportuno ed urgente esaminare la penosa situazione in cui vengono a trovarsi le sventurate famiglie di dipendenti dello Stato, degli Enti locali ed eventualmente di altri Enti pubblici, nel caso malaugurato di lavoratori che, al momento del decesso, non hanno compiuto il periodo di lavoro rispettivamente di 19 anni e 6 mesi e di 14 anni e 6 mesi, previsto dalla legge in vigore per maturare il minimo pensionabile.

In tali casi, purtroppo non infrequenti, si assiste impotenti alla tragedia di giovani spose, con figli quasi sempre in tenera età, private da un giorno all'altro di una qualsiasi entrata e condannate irrimediabilmente, oltre che al dolore, anche alla fame.

A parte il fatto che la modesta liquidazione attribuita ai superstiti risulta irrazionalmente sproporzionata in peius rispetto ai contributi versati dal defunto dipendente, è inconcepibile che in una società moderna, in cui ci si sforza di attuare un adeguato sistema di sicurezza sociale, tali casi vengano del tutto ignorati.

In attesa, quindi, della formulazione di provvide ed organiche norme legislative (l'interrogante si riserva di presentare al più presto un apposito disegno di legge) s'interrogano i Ministri competenti se non sia il caso di adottare con urgenza provvisorie disposizioni in virtù delle quali gli Enti interessati, statali o parastatali, siano non solo autorizzati, ma anche obbligati, ad assumere in servizio, con precedenza assoluta, almeno un prossimo congiunto del dipendente deceduto prima del raggiungimen to del minimo pensionabile (e forse anche nel caso del raggiungimento soltanto dello stesso minimo pensionabile), sia esso la moglie od un figlio, a livello dei requisiti posseduti, per l'utilizzazione alle dipendenze degli stessi Enti pubblici.

È un'opera di giustizia e di solidarietà, la cui attuazione non è più oltre procrastinabile. (int. or. - 1079)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità. — Premesso che il Ministro della sanità, nell'ottobre 1969, ebbe ad assumere esplicito impegno con la commissione interna dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli per lo scorporo dell'edificio ospedaliero, al fine di avviare sollecitamente, in armonia a quanto previsto dalla legge di riforma ospedaliera, la costituzione dell'ente ospedaliero;

considerato che, a distanza di tre mesi, il decreto di riconoscimento all'Arciconfra353^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 Ottobre 1970

ternita dei Pellegrini, « a prevalente scopo di culto » — di cui è stata data di recente notizia — tende, di fatto, ad annullare la costituzione dell'Ospedale dei Pellegrini in ente ospedaliero, e ciò anche in aperta violazione di un voto chiaramente espresso dal Parlamento che, in sede di discussione della legge di riforma ospedaliera, respinse quegli emendamenti che volevano escludere l'Ospedale dei Pellegrini dalla riforma,

si chiede di conoscere quali motivi sono intervenuti a determinare una situazione tanto confusa e contraddittoria, quanto sorprendente e sconcertante, che desta le più vive proteste non soltanto tra i dipendenti dell'Ospedale, ma in tutta la cittadinanza per le conseguenze che la mancata applicazione della legge di riforma all'Ospedale dei Pellegrini arrecherebbe nella già tanto precaria e difficile realtà ospedaliera napoletana. (int. or. - 1468)

GERMANO'. — Ai Ministri dell'interno e della difesa. — Premesso che si sta procedendo al riassetto retributivo dei dipendenti statali e che si deve provvedere anche a quello dei dipendenti delle Forze armate;

considerato che, da tempo, si attende un provvedimento atto ad eliminare le disparità di trattamento esistenti tra la carriera civile e quella militare;

ritenuto che, in particolare, i sottufficiali delle Forze di polizia, in atto, godono di un trattamento economico inferiore a quello della corrispondente carriera civile di concetto;

ritenuto che ai graduati ed agenti viene corrisposto un trattamento inferiore a quello della corrispondente carriera civile esecutiva,

si chiede di conoscere:

se intendono assumere iniziative atte ad assicurare ai sottufficiali di polizia i benefici economici della carriera civile di concetto ed ai graduati ed agenti quelli della carriera civile esecutiva;

se, in tal caso, si propongono di eliminare anche le disparità riscontrate tra il trattamento economico dei graduati e quello dei sottufficiali. (int. or. - 1083)

MACCARRONE Antonino. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se il Ministro dell'interno sia a diretta conoscenza dell'azione condotta dalle forze di polizia di Lucca per allontanare dallo stabilimento « Apice » di Massarosa (Lucca) gli operai che, impegnati in una lunga e dura lotta sindacale per la rivendicazione di incontestabili diritti salariali, erano stati costretti, dalle ripetute serrate messe in atto illegalmente dal padrone, ad occupare la azienda;

se, nella concomitanza dell'intervento della polizia e del rifiuto dei proprietari dell'« Apice » di aderire all'incontro promosso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per tentare di risolvere la lunga vertenza, non ravvisi un'obiettiva ed inammissibile collusione della polizia locale con il padronato a danno dei lavoratori, un incoraggiamento ai padroni a proseguire nell'azione di intollerabile intransigenza e un intralcio alla proficua opera di mediazione avviata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga opportuno e necessario intervenire con fermezza, nelle sedi di Governo e in forza dei suoi poteri di stituto, per ristabilire la normalità e consentire lo svolgimento della trattativa sindacale, anche in considerazione del fatto che l'intervento della polizia ha già provocato una legittima azione di tutti i lavoratori della zona, una giustificata protesta delle popolazioni ed un'energica risposta dei sindacati nel settore calzaturiero, che hanno proclamato uno sciopero generale. (int. or. - 1554)

La seduta è tolta (ore 13,40).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari